



SACRA CONGREGATIO  
PRO RELIGIOSIS  
ET INSTITUTIS SAECULARIBUS

Prot. n. P. 53 - 1/81

DECRETO

La Congregazione della Missione, fondata da san Vincenzo de Paoli, ha come fine apostolico specifico quello di evangelizzare i poveri e di promuovere la formazione del clero.

Seguendo le norme del Concilio Vaticano II e le altre determinazioni della Chiesa, essa ha preparato con diligente lavoro un nuovo testo delle Costituzioni, che il Superiore generale ha sottoposto alla Sede Apostolica perché lo avvalorasse con la sua approvazione.

Perciò la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, dopo aver sottoposto il testo trasmessole all'attenta revisione di un Consultore,

tenuto conto del voto favorevole del Congresso, tutto ben considerato, in forza del presente Decreto, lo approva e conferma, secondo l'esemplare steso in lingua latina e conservato nel suo archivio, fatte salve le prescrizioni del diritto.

Voglia Dio che tutti i membri della Congregazione della Missione, con l'aiuto della divina grazia, per intercessione di san Vincenzo de Paoli, accolgano con animo grato al Signore le nuove Costituzioni come valido strumento per progredire sempre più nella missione così importante affidata loro dalla Chiesa.

Dato a Roma, dalla sede della Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari, il 29 giugno, solennità dei santi Apostoli Pietro e Paolo, nell'anno del Signore 1984.

+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.  
Secr.

✠ Fr. Jérôme Hamer, O.P.

+ Vincentius Fagiolo  
Secr.

✠ Vincentius Fagiolo Secr.



CURIA MISSIONE  
Via di Bravetta, 159  
00164 ROMA

RICHARD MC CULLEN

Superiore Generale  
della Congregazione della Missione

ai nostri dilette in Cristo  
sacerdoti, chierici e fratelli

salute nel Signore

È certamente un evento di grande importanza nella storia della nostra Congregazione l'approvazione delle nostre Costituzioni, avvenuta recentemente da parte della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari.

Sono in realtà trascorsi circa trent'anni dal giorno in cui il nostro predecessore, Guglielmo Slattery,

di venerata memoria, promulgò (1954) le precedenti Costituzioni, adattate alle prescrizioni del Codice di Diritto Canonico del 1917.

Ora finalmente, dopo studi, riflessioni e preghiere, che si sono protratte per diciassette anni, e dopo le decisioni di tre Assemblee generali, la Santa Sede ha approvato le nostre Costituzioni, che con gioia vi presento.

A loro riguardo mi sia lecito dirvi una sola cosa: quanto più grande sarà la nostra fedeltà alla lettera e allo spirito delle Costituzioni, tanto maggiore sarà il nostro contributo alla vita della Chiesa locale, nella quale la nostra Congregazione è inserita.

Nelle pagine di questo libro viene delineata l'identità della Congregazione nella Chiesa. Non permettiamo però che questa identità rimanga confinata solo in questo libro. Dobbiamo infatti imprimere profondamente nei nostri cuori il testo delle Costituzioni ed esprimerlo nella vita di ogni giorno, per realizzare la nostra vocazione di evangelizzatori dei poveri.

Dobbiamo perciò leggere spesso le Costituzioni, accompagnandone assiduamente la lettura con la riflessione e la preghiera. Desidero quindi ardentemente – e certamente ciò sta a cuore a tutti voi – che queste Costituzioni diventino mezzi efficaci per farci amare più facilmente ciò che san Vincenzo ha amato e per farci volentieri attuare ciò che egli ha insegnato.

Ricevendo queste Costituzioni dalla S. Sede, il nostro animo ripensa spontaneamente alla

conferenza tenuta dal nostro Fondatore il 17 maggio 1658, quando distribuì ai singoli confratelli il libretto delle Regole Comuni.

Possiamo perciò esprimere con le parole stesse di san Vincenzo l'augurio che egli allora formulò:

«Dobbiamo sperare dalla bontà di Dio ogni sorta di beni e di benedizioni per tutti coloro che osserveranno fedelmente queste Regole che Egli ci ha dato: benedizione sulle loro persone, benedizione sui loro progetti e su tutte le loro opere, benedizione sul loro entrare e sul loro uscire, benedizione di Dio, infine, su tutto ciò che li riguarderà... Ho fiducia nella grazia di Dio e nella vostra bontà che voi tutti rinnoverete in questa occasione la fedeltà con la quale le avete osservate... Spero che la fedeltà con cui avete osservato queste Regole in passato e la vostra pazienza nell'aspettarle così a lungo vi otterranno dalla bontà di Dio la grazia di osservarle ancor più facilmente in avvenire » (SV XII, 11; SVit X, 362).

Nell'amore di Nostro Signore Gesù Cristo e della sua Madre Immacolata mi professo di tutto cuore vostro aff.mo confratello


Roma, 27 settembre 1984  
Solennità di san Vincenzo de Paoli

*Richard Mc Leullen, O.S.M.*

Richard McCullen, C.M.  
DECRETO DI PROMULGAZIONE

Trasmetto a tutti i confratelli della nostra Congregazione queste Costituzioni rivedute e approvate dalla Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari il 29 giugno e, dopo un adeguato periodo di tempo per renderle esecutive, con il consenso del mio Consiglio, stabilisco che le nostre Costituzioni entrino in vigore dal 25 gennaio 1985, festa della Conversione di san Paolo.

Roma, 27 settembre 1984  
Solennità di san Vincenzo de Paoli




Richard McCullen, C.M.

DECRETO DI PROMULGAZIONE  
DEGLI STATUTI RINNOVATI

Con il consenso del mio Consiglio consegno alla Congregazione della Missione gli Statuti rinnovati ed approvati dall'Assemblea generale 2010.

Il testo ufficiale degli Statuti rinnovati o nuovi è quello in lingua italiana.

Roma, 27 settembre 2011  
Solennità di san Vincenzo de' Paoli



G. Gregory Gay, C.M.  
*Superiore Generale*

## INTRODUZIONE

La Congregazione della Missione, fondata da san Vincenzo de Paoli, rispondendo alla volontà della Chiesa, intende rivedere la propria legislazione fondamentale per dare nuovo impulso alla sua attività apostolica e alla sua vita nel mondo contemporaneo, ispirandosi al Concilio Vaticano II.

Essa ha la chiara coscienza di vivere un particolare momento di grazia, e avverte l'azione dello Spirito del Signore che la investe e la impegna a rinnovarsi, seguendo le orme di san Vincenzo.

La stessa Congregazione, poi, desiderosa di

mantenere e di esprimere nella Chiesa la sua collocazione e il suo fine, crede necessario rifarsi alle sue origini, all'esperienza spirituale e agli insegnamenti di san Vincenzo, per essere in grado non solo di approfondire e custodire fedelmente la sua indole originaria e lo spirito del Fondatore, ma anche di attingere alle medesime sorgenti una più stimolante ispirazione per rispondere alla sua vocazione, sempre attenta alla volontà di Dio che, come già a san Vincenzo, anche ad essa si rivela in modo particolare nelle condizioni di bisogno dei poveri della società contemporanea.

\* \* \*

Vincenzo de Paoli, nato nel villaggio di Pouy nel 1581, fin dalla fanciullezza visse in mezzo a gente povera, e sperimentò la loro condizione. Fu ordinato sacerdote nel 1600. Benché, all'inizio, avesse cercato di sottrarsi alla povertà della sua origine, tuttavia, guidato dai suoi direttori di spirito, si sentì prendere dal desiderio di raggiungere una santità più piena e, attraverso gli avvenimenti della sua vita, fu condotto dalla Provvidenza a formulare il proposito fermo di dedicarsi alla salvezza dei poveri.

Che l'evangelizzazione dei poveri fosse di estrema urgenza, Vincenzo lo toccò con mano mentre svolgeva il suo ministero sacerdotale a Gannes e, il 25 gennaio 1617, a Folleville: fatto,

questo, che, per sua stessa testimonianza, fu l'origine della sua vocazione e della Congregazione della Missione.

Finalmente quando, nell'agosto dello stesso anno, a Châtillons-les-Dombes, fondò le « Carità » per assistere malati sprovvisti di ogni mezzo di sostentamento, ebbe chiara nella mente e indicò agli altri la stretta relazione che esiste tra l'evangelizzazione dei poveri e il loro servizio.

Questa sua esperienza spirituale andò via via maturando nella contemplazione e nel servizio a Cristo nella persona del povero. Anzi, l'immagine di Cristo, inviato dal Padre a evangelizzare i poveri, venne ad essere al centro della sua vita e del suo ministero apostolico.

Attento ai richiami del mondo e della società del suo tempo, che imparò a leggere alla luce di un amore sempre più ardente per Dio e per i poveri oppressi da ogni sorta di calamità, Vincenzo si sentì chiamato a soccorrere qualsiasi genere di sventure.

Tra le svariate attività, una particolare preoccupazione la riservò alla Missione. Difatti i suoi primi compagni che, per contratto stipulato il 25 aprile 1625, egli aveva raccolto intorno a sé per attendere con essi all'evangelizzazione della gente di campagna, in forza di un Atto di associazione, sottoscritto il 4 settembre 1626, si impegnarono a costituire una Congregazione nella quale dedicarsi, vivendo in comunità, alla

salvezza dei poveri della campagna.

Mentre svolgevano la loro missione tra i poveri, Vincenzo e i suoi compagni si resero conto chiaramente che i buoni risultati della missione non avrebbero potuto durare a lungo, se non si fosse provveduto anche alla formazione dei sacerdoti. A quest'opera diedero inizio nell'anno 1628 a Beauvais quando, dietro insistenza del vescovo, tennero un corso di esercizi spirituali a un gruppo di chierici prossimi all'ordinazione, consapevoli di preparare così buoni pastori per la Chiesa.

Per soccorrere in modo sempre più adeguato ogni tipo di necessità, Vincenzo radunò attorno a sé quante più persone era possibile: ricchi e poveri, persone di modesta condizione e persone altolocate; e mise in opera tutti i mezzi per ispirare in essi il senso del povero, immagine privilegiata di Cristo, e tutti stimolò ad operare direttamente o indirettamente a vantaggio dei poveri. Questa volontaria e generosa dedizione ai poveri fu fatta propria e messa in atto dalla Compagnia delle Figlie della Carità e dalle Confraternite della Carità, da lui fondate, e da altre associazioni che da esse derivano, come pure da singole persone che si propongono di attingere a questo spirito, fino ai nostri giorni.

La sua ardente passione per i poveri ebbe un nuovo impulso con l'opera delle Missioni « ad Gentes » quando, nel 1648, inviò i primi

confratelli nell'isola del Madagascar.

Man mano che la Congregazione si sviluppava come Istituto, andò progressivamente definendo la sua vocazione, il suo ordinamento, la sua vita fraterna, ed ebbe cura di affermare la sua indole secolare, benché i suoi membri rafforzassero la loro stabilità in essa con un voto speciale e con la pratica della povertà, castità ed obbedienza.

Queste caratteristiche costituiscono anche oggi il patrimonio della Congregazione.

\* \* \*

Questi elementi, pienamente conformi all'intenzione del Fondatore, furono confermati nei documenti che sanciscono l'origine e l'ordinamento della Congregazione: da Urbano VIII, che nella Bolla *Salvatoris nostri*, datata 12 gennaio 1633, stabilì: « *Il fine principale e l'impegno specifico di detta Congregazione e delle persone che la compongono sia, con l'aiuto della grazia di Dio, quello di applicarsi alla propria salvezza e alla salvezza di coloro che abitano nei casolari, nei villaggi, nelle campagne, nelle località e nei paesi più poveri; nelle città, invece, ... sia quello di accogliere agli esercizi spirituali i candidati agli ordini sacri... e di prepararli adeguatamente a ricevere i medesimi ordini* »; e da Alessandro VII, il quale con il Breve *Ex*

*commissa Nobis, datato 22 settembre 1655, approvò l'emissione « dei voti semplici di castità, povertà e obbedienza, nonché di quello di stabilità nella medesima Congregazione, allo scopo di applicarsi per tutta la vita alla salvezza della povera gente di campagna... escludendo che alcuno sia presente alla loro emissione per accettarli sia in nome della Congregazione sia in nome Nostro o di altro Romano Pontefice regnante ». Nello stesso Breve si dichiara inoltre che la « suddetta Congregazione della Missione sia esente in tutto dalla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi, eccetto le persone che dai Superiori della stessa Congregazione saranno addette alle Missioni... e quanto ha rapporto con esse; la medesima Congregazione non sia per questo annoverata tra gli Ordini religiosi, ma appartenga al corpo del clero secolare ».*

A questa Congregazione, alla quale dedicò le cure più attente per formarla nello Spirito del Signore, dopo un'esperienza di parecchi anni, Vincenzo diede le Regole o Costituzioni comuni. In esse, partendo dalla contemplazione del Signore in ciò che egli fece e insegnò per adempiere la volontà del Padre che lo aveva mandato a evangelizzare i poveri, Vincenzo ha proposto quelle norme di perfezione evangelica che devono ispirare più da vicino la spiritualità, l'azione apostolica e la vita fraterna del suo Istituto.

La vocazione poi e la missione della Congregazione, egli le illustra più esplicitamente all'inizio delle Regole comuni, indicando contemporaneamente la via per realizzarle:

*« Nostro Signore Gesù Cristo, inviato nel mondo per salvare l'umanità, come attesta la sacra Scrittura, cominciò a fare e a insegnare. Adempì la prima cosa praticando alla perfezione ogni virtù; la seconda evangelizzando i poveri e trasmettendo agli apostoli e ai discepoli la scienza necessaria a guidare i popoli. E poiché la piccola Congregazione della Missione, con la grazia di Dio e nei limiti delle sue deboli forze, aspira a imitare lo stesso Cristo Signore, sia nelle sue virtù, sia nei ministeri diretti alla salvezza del prossimo, è conveniente che per realizzare questo pio proposito si serva degli stessi mezzi. Perciò il suo fine è: 1° attendere alla propria perfezione, sforzandosi di praticare le virtù, che questo sommo Maestro si è degnato insegnarci con le parole e con l'esempio; 2° evangelizzare i poveri, specialmente quelli della campagna; 3° aiutare gli ecclesiastici ad acquistare la scienza e le virtù necessarie al loro stato » (RC I, 1).*

\* \* \*

Con queste parole, san Vincenzo propose ai suoi figli spirituali, cioè ai membri della Congregazione della Missione, una vocazione singolare, un genere nuovo di vita comunitaria e un fine sempre avvincente, da adattarsi tuttavia ininterrottamente e sapientemente ai tempi.

# **COSTITUZIONI E STATUTI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE**

## **PARTE PRIMA LA VOCAZIONE**

**C 1.** — Il fine della Congregazione della Missione è seguire Cristo che annuncia il Vangelo ai poveri. Questo fine si realizza quando i confratelli e le comunità, fedeli a san Vincenzo:

1° cercano con tutte le forze, di rivestirsi dello spirito di Cristo (RC I, 3), per raggiungere la perfezione conveniente alla loro vocazione (RC XII, 13);

2° attendono all'evangelizzazione dei poveri, soprattutto dei più abbandonati;

3° aiutano i chierici e i laici nella loro formazione, e li guidano a partecipare, in modo

più impegnato, all'evangelizzazione dei poveri.

**C 2.** — Tenendo conto del proprio fine, la Congregazione della Missione, con la mente rivolta al Vangelo e l'attenzione sempre vigile ai segni dei tempi e agli appelli più urgenti della Chiesa, sarà sollecita ad aprire nuove vie e ad impiegare mezzi corrispondenti alle diverse esigenze dei tempi e dei luoghi; inoltre si impegnerà a riesaminare attentamente e a coordinare le sue opere e i suoi ministeri, rimanendo così in stato di continuo rinnovamento.

**C 3.** — § 1. La Congregazione della Missione è una società clericale di vita apostolica e di diritto pontificio, nella quale i membri perseguono il proprio fine apostolico secondo il patrimonio spirituale trasmesso da san Vincenzo e sancito dalla Chiesa; conducono vita fraterna in comune secondo un proprio stile di vita e tendono alla carità perfetta mediante l'osservanza delle Costituzioni.

§ 2. La Congregazione della Missione, secondo la tradizione che risale a san Vincenzo, esercita il suo apostolato in stretta collaborazione con i vescovi e con il clero diocesano; per questo san Vincenzo affermò spesso che la Congregazione della Missione è secolare, benché goda di una propria autonomia concessa sia dalla legge universale sia dall'esenzone.

§ 3. I membri della Congregazione della Missione, allo scopo di perseguire il fine della stessa Congregazione in modo più efficace e

sicuro, emettono i voti di stabilità, castità, povertà e obbedienza secondo le Costituzioni e gli Statuti.

**C 4.** — La Congregazione della Missione, che è formata di chierici e di laici, per poter conseguire, con l'aiuto della grazia di Dio, il fine che si propone, cerca di far proprio il modo di pensare e di sentire di Cristo, anzi lo stesso suo spirito, che risplende in modo mirabile nelle massime evangeliche, come viene spiegato nelle Regole Comuni.

**C 5.** — Lo spirito della Congregazione è la partecipazione dello spirito di Cristo stesso, come l'ha proposto san Vincenzo: « *Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio* » (Lc 4, 18). Perciò « *Gesù Cristo è la regola della Missione* » e sarà il centro della sua vita e della sua attività (SV XII, 130; SVit X, 448).

**C 6.** — Lo spirito della Congregazione, dunque, abbraccia quelle disposizioni interiori dell'animo di Cristo, che il Fondatore, fin dagli inizi, raccomandava ai confratelli: amore e rispetto devoto verso il Padre, amore compassionevole e fattivo verso i poveri, docilità alla Provvidenza divina.

**C 7.** — La Congregazione cerca di esprimere il suo spirito anche nella pratica delle « cinque virtù » derivate da una particolare contemplazione

di Cristo: la semplicità, l'umiltà, la mansuetudine, la mortificazione, lo zelo per le anime. Di esse san Vincenzo disse: « *La Congregazione avrà somma cura di coltivarle e praticarle, in modo che queste cinque virtù siano come le facoltà dell'anima di tutta la Congregazione, e tutte le azioni di ciascuno di noi ne siano sempre animate* » (RC II, 14).

**C 8.** — Tutti aspireranno ad approfondire sempre più la conoscenza di questo spirito, richiamandosi al Vangelo, all'esempio e all'insegnamento di san Vincenzo, consapevoli che il nostro spirito e il nostro ministero devono trarre alimento l'uno dall'altro.

**C 9.** — La nostra vocazione inoltre – cioè il fine, la natura e lo spirito – deve ispirare e dirigere la vita e l'organizzazione della Congregazione.

PARTE SECONDA  
**LA VITA NELLA CONGREGAZIONE**

CAPITOLO I  
**L'ATTIVITÀ APOSTOLICA**

**C 10.** — La Congregazione della Missione, fin dai tempi del Fondatore e seguendo la sua ispirazione, si riconosce chiamata da Dio ad attendere all'evangelizzazione dei poveri.

Insieme con tutta la Chiesa, può affermare di se stessa, a titolo del tutto particolare, che il mandato di evangelizzare è per lei la grazia e la vocazione sua propria, l'espressione della sua identità più profonda (cf. EN 14).

Anzi ognuno dei suoi membri può dire con Gesù: « *È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio; per questo sono stato mandato* » (Lc 4, 43).

**C 11.** — L'amore di Cristo che sente compassione delle folle (cf. Mc 8, 2) è la sorgente di tutta la nostra attività apostolica, e ci spinge, secondo le parole di san Vincenzo, « *a rendere veramente effettivo il Vangelo* » (SV XII, 84; SVit X, 415).

Nelle diverse situazioni che i tempi e i luoghi presentano, la nostra evangelizzazione deve mirare, con le parole e le opere, a questo scopo: che tutti, attraverso la conversione e la celebrazione dei sacramenti, aderiscano « *al regno, cioè al mondo nuovo, al nuovo stato di cose, alla nuova maniera di essere, di vivere, di vivere insieme, che il Vangelo inaugura* » (EN 23).

**C 12.** — Nel lavoro di evangelizzazione che la Congregazione si propone di svolgere, si devono tenere ben presenti queste caratteristiche:

1° una chiara ed esplicita preferenza per l'apostolato tra i poveri: infatti, la loro evangelizzazione è il segno che, sulla terra, il regno di Dio si avvicina (cf. Mt 11, 5);

2° una sensibilità attenta alla realtà concreta della società umana, soprattutto alle cause della disuguale distribuzione dei beni nel mondo, per poter meglio compiere la missione profetica dell'evangelizzazione;

3° una qualche partecipazione alla condizione dei poveri, in modo che non solo li

evangelizziamo, ma siamo anche da loro evangelizzati;

4° un'autentica responsabilità comunitaria nel lavoro apostolico, per sentirci più facilmente sostenuti reciprocamente nella vocazione comune;

5° la disponibilità ad andare in tutto il mondo, secondo l'esempio dei primi missionari della Congregazione;

6° un atteggiamento di conversione continua, che deve essere ricercata sia dai singoli, sia dall'intera Congregazione, secondo il pensiero di san Paolo che ammonisce: « *Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare* » (Rm 12, 2).

*S 1. — Le opere apostoliche che, dopo attento esame, dovessero risultare ai giorni nostri non più rispondenti alla vocazione della Congregazione, siano gradualmente abbandonate.*

*S 2. — Nel contesto attuale di globalizzazione, molteplici fattori e situazioni mettono alla prova la fede e rappresentano delle sfide per i metodi tradizionali di evangelizzazione. I confratelli prenderanno seriamente in considerazione tutto ciò, convinti che questa situazione*

*esige da loro una testimonianza personale e comunitaria di fede solida nel Dio di Gesù Cristo e la ricerca di nuove vie per realizzare bene la loro vocazione di evangelizzatori dei poveri.*

**S 3.** — *Le province e le singole case collaboreranno volentieri, in spirito di fraternità, sia tra loro sia con il clero diocesano e con gli istituti religiosi, come anche con i laici, in tutto ciò che si riferisce alle iniziative apostoliche.*

**S 4.** — *I confratelli si inseriranno nel dialogo ecumenico; saranno attivamente presenti insieme con gli altri, siano essi cristiani o no, a tutte le realtà di indole religiosa, sociale e culturale.*

**C 13.** — *Le province stesse giudicheranno quali forme di apostolato debbano adottare, in modo che, nella fedeltà allo spirito e all'esempio di san Vincenzo, inseriscano la loro attività nella pastorale della Chiesa locale, come richiedono le istruzioni e i documenti emanati dalla Sede Apostolica, dalle Conferenze episcopali e dai vescovi diocesani.*

**C 14.** — *Le missioni al popolo, così care al cuore del Fondatore, devono essere incrementate con ogni sforzo. Ci impegneremo quindi a fondo nell'opera delle missioni, adattandola alle*

condizioni e alle circostanze di ogni luogo. Ricercheremo tutti i mezzi possibili per dare nuovo impulso a quest'opera, sia per rinnovare e costituire vere comunità cristiane, sia per suscitare la fede nel cuore di coloro che non credono.

**C 15.** — Il lavoro di formazione dei chierici nei seminari, che fin dall'inizio fu considerato un'attività propria della Congregazione, sia aggiornato in modo opportuno ed efficace.

I confratelli inoltre offrano il loro aiuto spirituale ai sacerdoti, sia favorendo tra loro la formazione continua, sia promuovendo lo studio dei problemi pastorali. Stimolino in essi il desiderio di far propria la scelta della Chiesa a favore dei poveri.

Attendano ad animare opportunamente i laici e a prepararli convenientemente anche ai ministeri pastorali che sono necessari nella comunità cristiana.

Infine educino i chierici e i laici a lavorare strettamente uniti e ad aiutarsi gli uni gli altri nel processo di formazione della comunità cristiana.

**C 16.** — Tra le attività apostoliche della Congregazione occupano un posto di alto rilievo le missioni sia « ad Gentes » sia tra popolazioni che si trovano in condizioni analoghe di evangelizzazione.

Nel fondare nuove comunità ecclesiali, i

missionari prestino grande attenzione ai « germi del Verbo » contenuti nella cultura e nella religiosità dei vari popoli (cf. EN 53).

*S 5. — Per le missioni « ad Gentes », si tengano presenti le seguenti norme:*

*1) attuando il principio di corresponsabilità, le province, o spontaneamente o su invito del Superiore generale, si prestino aiuto reciproco;*

*2) le singole province, o più province insieme, si assumano la responsabilità di almeno uno dei territori di missione, inviandovi confratelli come operai nella messe del Signore;*

*3) sia concessa ai confratelli la possibilità di aiutare, in modo concreto, le opere delle missioni, anche offrendosi per il ministero dell'evangelizzazione in quei luoghi;*

*4) si stimolino i confratelli a prender parte alle opere missionarie della Chiesa universale e locale. Anche le opere missionarie proprie della Congregazione siano organizzate in modo appropriato.*

*S 6. — I missionari che vengono inviati alle missioni « ad Gentes », mediante la conoscenza della situazione del luogo dove lavoreranno, si preparino con diligenza ai*

*compiti speciali che vi dovranno svolgere, affinché l'attività pastorale che intraprenderanno risponda fruttuosamente alle necessità del luogo.*

**C 17.** — Poiché la Congregazione della Missione partecipa della stessa eredità delle Figlie della Carità, i confratelli, quando ne siano richiesti, presteranno volentieri ad esse la loro assistenza, specialmente per quanto concerne gli esercizi spirituali e la direzione spirituale.

Daranno inoltre sempre la loro collaborazione fraterna nelle opere intraprese di mutuo accordo.

**S 7.** — § 1. *I confratelli avranno particolare cura di promuovere e assistere, nelle loro attività apostoliche, la Famiglia Vincenziana e le Associazioni laicali vincenziane che ne fanno parte.*

§ 2. *Tutti i confratelli dovranno essere preparati in modo adeguato a rendere questo servizio ai diversi rami della Famiglia Vincenziana ed essere disponibili a renderlo, quando viene loro richiesto.*

§ 3. *Il cuore di questo servizio consisterà nella condivisione della propria esperienza di fede alla luce degli*

*insegnamenti della Chiesa e dello spirito vincenziano. Perché questo servizio sia rispondente alle necessità di oggi, si dovrà avere cura della necessaria formazione teologico-spirituale, tecnica, professionale e politico-sociale.*

*§ 4. In occasione della chiusura di case, si presterà una particolare attenzione per facilitare la continuità dei gruppi laicali che condividono lo spirito vincenziano.*

**S 8.** — *Si promuovano tra le province incontri per approfondire la conoscenza della vocazione dei missionari e di quei metodi dell'attività pastorale che con più efficacia rispondano alle concrete situazioni e mutamenti delle cose e delle persone.*

**C 18.** — Animati dall'esempio di san Vincenzo che, realizzando la parabola del buon Samaritano (Lc 10, 30-37), soccorreva gli abbandonati con mezzi efficaci, le province e i singoli confratelli, ognuno secondo le proprie possibilità, si sforzeranno di venire in soccorso di coloro che sono emarginati o vittime di sventure e di ingiustizie di vario genere, e di quanti soffrono delle forme di povertà morale, caratteristiche del nostro tempo. Operando in loro favore e insieme con loro, si impegneranno a soddisfare le istanze

della giustizia sociale e della carità evangelica.

**S 9.** — § 1. È compito delle province emanare, secondo le circostanze, norme riguardanti l'attività sociale, e determinare mezzi concreti con cui possa essere affrettata la realizzazione della giustizia sociale.

§ 2. Inoltre i confratelli, tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo, offriranno la loro collaborazione alle associazioni che si propongono di difendere i diritti umani e di promuovere la giustizia e la pace.

**S 10.** — § 1. Tra le attività apostoliche della Congregazione vanno annoverate le parrocchie, purché l'apostolato che i confratelli vi esercitano sia in consonanza con il fine e la natura del nostro Istituto, e sia richiesto dall'insufficiente numero di pastori.

§ 2. Queste parrocchie della Congregazione devono essere realmente formate, in gran parte, da poveri, oppure devono essere annesse a seminari in cui i confratelli formano i giovani all'attività pastorale.

**S 11.** — § 1. I confratelli, consapevoli della

*grande importanza della formazione dei giovani e degli adulti, assumeranno il compito di insegnanti e di educatori là dove ciò sia necessario per realizzare il fine della Congregazione.*

§ 2. *Tale compito si deve svolgere non solo nelle scuole di ogni tipo, ma anche nelle famiglie, nei posti di lavoro, anzi in ogni ambiente sociale frequentato da giovani e adulti.*

§ 3. *Le scuole, i collegi e le università, secondo le esigenze dei vari luoghi, accolgano i poveri per favorirne la promozione. Affermando poi il valore dell'educazione cristiana, e impartendo una formazione sociale cristiana, cerchino di istillare negli alunni il senso del povero, secondo lo spirito del Fondatore.*

**S 12.** — *Tra gli strumenti di cui la Congregazione si serve nell'opera di evangelizzazione, si tenga il dovuto conto dei mezzi tecnici di comunicazione sociale per una diffusione più ampia ed efficace della parola di salvezza.*

## CAPITOLO II

### LA VITA COMUNITARIA

**C 19.** — San Vincenzo ha radunato nella Chiesa dei confratelli che, in nuova forma di vita comunitaria, si dedicassero all'evangelizzazione dei poveri. Infatti la comunità vincenziana è ordinata a preparare, favorire costantemente e sostenere l'attività apostolica. A tale scopo, tutti e singoli i confratelli, stretti in comunione fraterna, impegnati in un rinnovamento continuo, tendono all'adempimento della missione comune.

**C 20.** — Come la Chiesa e nella Chiesa, la Congregazione trova nella Trinità il principio più sublime della sua attività e della sua vita.

1° Radunati in comunità per annunziare l'amore del Padre verso gli uomini, esprimiamo questo stesso amore nella nostra vita.

2° Seguiamo Cristo che riunisce gli apostoli e i discepoli, e con loro conduce vita fraterna per evangelizzare i poveri.

3° Sotto l'impulso dello Spirito Santo, costruiamo l'unità tra di noi nel compimento della nostra missione, per rendere una testimonianza credibile di Cristo Salvatore.

**C 21.** — § 1. La vita comunitaria, fin dagli inizi e per volontà espressa di san Vincenzo, è una caratteristica della Congregazione e la sua ordinaria forma di vita. Perciò i confratelli devono abitare nella casa o nella comunità legittimamente

costituita, a norma del diritto proprio.

§ 2. Questo rapporto fraterno, continuamente alimentato dalla missione, crea la comunità per promuovere il progresso personale e comunitario, e per dare maggiore efficacia al ministero dell'evangelizzazione.

**C 22.** — Ci sentiremo della comunità con il dono di noi stessi e di tutto quanto abbiamo. Nel medesimo tempo, tuttavia, si abbia il dovuto rispetto per ciò che si riferisce alla vita privata di ciascuno; la comunità aiuti a sviluppare le attitudini personali; discerna le iniziative dei confratelli alla luce del fine e dello spirito della Missione. In questo modo, le diversità e i carismi dei singoli contribuiscono a ravvivare la comunione e a far sì che la missione ottenga i suoi frutti.

**C 23.** — Ogni comunità locale goda di una giusta autonomia per essere veramente un luogo in cui si realizza l'intima connessione tra comunità di apostolato e di vita, in armonia con il bene della Congregazione a livello sia provinciale che universale. Infatti, la comunità locale è cellula viva dell'intera Congregazione.

**C 24.** — Perché sia di aiuto al nostro apostolato, ci sforziamo di vivere una vita comunitaria animata dalla carità, soprattutto nella pratica delle « cinque

virtù » di modo che essa sia per il mondo segno della novità di vita portata dal Vangelo. Perciò:

1° per compiere la nostra missione, cercheremo di vivere in concordia tra di noi, prestandoci aiuto scambievolmente soprattutto nei momenti difficili, comunicandoci l'un l'altro la gioia in semplicità di cuore;

2° sostenuti dall'indispensabile ministero dell'autorità, ci renderemo corresponsabili, insieme con il Superiore, nel cercare la volontà di Dio nella vita e nelle opere, sottomettendoci a un'obbedienza attiva; favoriremo inoltre tra di noi il dialogo, superando forme di vita troppo individualistiche;

3° prestando umile e fraterna attenzione alle opinioni e ai bisogni di ogni confratello, ci impegneremo a superare le difficoltà che la vita comune porta con sé; eserciteremo infine con dolcezza la correzione fraterna, riconciliandoci reciprocamente;

4° ci sforzeremo con premurosa attenzione di creare quelle condizioni che sono necessarie per il lavoro, il riposo, la preghiera e la vita fraterna; perciò ci serviremo dei mezzi di comunicazione con discrezione e prudenza e, salve le esigenze dell'apostolato, riserveremo qualche parte della casa per tutelare l'intimità della comunità.

**C 25.** — La comunità realizza una continua formazione di se stessa, rinnovando innanzitutto gli elementi principali del nostro modo di vivere e di lavorare. Essi sono:

1° la sequela, in forma comunitaria, di Cristo evangelizzatore, la quale genera in noi vincoli speciali di amore e di affetto; perciò uniremo il mutuo rispetto con la sincera benevolenza « come cari amici » (RC VIII, 2);

2° l'evangelizzazione dei poveri, la quale dona a tutte le nostre attività un carattere unitario, che non affievolisce le capacità personali né i doni, benché diversi, di ciascuno, ma li volge a servizio di questa missione;

3° la preghiera, in modo particolare nell'Eucarestia, che costituisce la sorgente della nostra vita spirituale, comunitaria e apostolica;

4° i nostri beni, che saranno comuni secondo il pensiero di san Vincenzo, e che volentieri divideremo con gli altri.

In questo modo la nostra vita diventa veramente una comunità di rapporti fraterni, di lavoro, di preghiera e di beni.

**C 26.** — § 1. Ci staranno a cuore i confratelli malati, i più deboli e quelli che sono più avanti negli anni: considereremo la loro presenza come una benedizione per le nostre case. Perciò, oltre a prestar loro le cure mediche e il necessario per una vita serena, li faremo partecipare alla vita di famiglia e al nostro apostolato.

§ 2. Per i confratelli defunti poi offriremo fedelmente i suffragi prescritti negli Statuti.

**S 13.** — *I confratelli ammalati e anziani o in situazioni di particolare necessità, uniti in modo speciale al Cristo sofferente, prendono parte alla nostra opera di evangelizzazione. Ci preoccuperemo di assisterli in modo conveniente. Qualora non sia più possibile accoglierli nella casa in cui hanno svolto il loro servizio, il Visitatore con il suo Consiglio avrà la responsabilità di prendere la decisione più adatta, dopo aver attentamente valutato le diverse possibilità e ascoltato il confratello bisognoso di assistenza.*

**S 14.** — § 1. *I confratelli che, a causa dei ministeri loro affidati dalla Congregazione, sono costretti a vivere soli, faranno il possibile per trascorrere un po' del loro tempo in comunità, per sperimentare i valori della comunità. Da parte nostra, saremo loro vicini per rendere meno pesante la loro solitudine e saremo solleciti nell'invitarli a condividere qualche volta con noi la vita fraterna e l'apostolato.*

§ 2. *Faremo poi il possibile per offrire il nostro aiuto fraterno e tempestivo ai confratelli che si trovassero in qualche difficoltà.*

**S 15.** — § 1. *Osserveremo fedelmente i doveri verso i genitori, con quella*

*moderazione che ci consenta di adempiere la nostra missione e di essere fedeli alla vita comunitaria.*

*§ 2. Accoglieremo a cuore aperto nelle nostre case confratelli, sacerdoti e altri ospiti.*

*§ 3. Tratteremo con generosità i poveri che ci chiederanno soccorso, cercando di aiutarli a uscire dalle loro difficoltà.*

*§ 4. Estenderemo di buon animo i nostri rapporti fraterni a tutti coloro che condividono con noi la vita e il lavoro.*

**C 27.** — Ogni comunità elaborerà un progetto comunitario, secondo le Costituzioni, gli Statuti e le Norme provinciali. Esso servirà di guida nell'organizzare la nostra vita e il nostro lavoro, nel porre in atto le deliberazioni, e nella revisione periodica della nostra vita e della nostra attività.

**S 16.** — *Il progetto comunitario, che ogni comunità elabora, possibilmente all'inizio dell'anno di lavoro, comprenda: l'attività apostolica, la preghiera, l'uso dei beni, la testimonianza cristiana nel luogo dove si lavora, la formazione permanente, i tempi di riflessione comunitaria, il tempo necessario di sollievo e di studio, l'organizzazione della giornata. Tutto ciò dovrà essere sottoposto a revisione periodica.*

## CAPITOLO III

**LA CASTITÀ, LA POVERTÀ,  
L'OBEDIENZA E LA STABILITÀ**

**C 28.** — Desiderando continuare la missione di Cristo, ci consacrriamo all'evangelizzazione dei poveri nella Congregazione per tutta la vita. Per realizzare questa vocazione, abbracciamo la castità, la povertà e l'obbedienza secondo le Costituzioni e gli Statuti. Infatti « *la piccola Congregazione della Missione... avendo lo scopo di dedicarsi alla salvezza delle anime, soprattutto dei poveri contadini, ha ritenuto di non potersi servire di armi più forti e più appropriate di quelle stesse che usò con tanto successo e tanta efficacia la stessa Sapienza eterna* » (RC II, 18).

**C 29.** — § 1. Poiché vogliamo imitare Cristo nel suo amore verso tutti, abbracciamo con voto la **castità** perfetta nel celibato per il regno dei cieli. La accogliamo come un dono che ci viene elargito dalla personale e infinita benevolenza di Dio.

§ 2. In tal modo apriamo più generosamente a Dio e al prossimo il nostro cuore, e tutto il nostro modo di agire diventa una gioiosa espressione

dell'amore tra Cristo e la Chiesa, che si manifesterà pienamente nel mondo futuro.

**C 30.** — L'intima unione con Cristo, la comunione veramente fraterna, l'assidua dedizione all'apostolato, l'ascesi collaudata dall'esperienza della Chiesa, concorreranno a dar vigore alla nostra castità.

Attraverso la continua e matura risposta alla vocazione divina, essa è sorgente di fecondità spirituale nel mondo e giova molto al raggiungimento di una pienezza anche umana.

**C 31.** — « *Cristo stesso, cui appartengono tutti i beni, abbracciò la **povertà** a tal punto da non avere dove posare il capo, e costituì i collaboratori della sua missione, cioè gli apostoli e i discepoli, in simile grado di povertà da non possedere nulla di proprio... ciascuno, per quanto lo comporta la sua debolezza, si sforzerà di imitarlo nel coltivare questa virtù* » (RC III, 1). Così facendo, i confratelli dimostreranno di dipendere totalmente da Dio, e la stessa evangelizzazione dei poveri riuscirà più efficace.

**C 32.** — § 1. Ogni confratello, nel compiere il ministero secondo il fine della Congregazione e il progetto comunitario della comunità, si senta soggetto alla legge universale del lavoro.

§ 2. I proventi del lavoro o ciò che ognuno

riceve in qualsiasi modo « intuito Congregationis » dopo la sua incorporazione a titolo di pensione, di sussidio o di assicurazione, secondo il diritto proprio della Comunità sono da ritenersi beni della medesima; cosicché, sull'esempio dei primi cristiani, realizziamo una vera comunione di beni e ci aiutiamo fraternamente.

**C 33.** — Tenendo presenti le condizioni dei poveri, il nostro tenore di vita sia semplice e sobrio. Anche i mezzi di apostolato, sia pure efficaci e moderni, siano esenti da ogni parvenza di ostentazione.

I mezzi necessari al sostentamento e al perfezionamento dei confratelli e allo sviluppo delle opere, devono provenire in massima parte dall'impegno di tutti. La Congregazione, poi, rifuggendo da ogni accumulazione di beni, destinerà parte delle sue sostanze a beneficio dei poveri; così, libera da ogni cupidigia di ricchezze, costituirà una testimonianza per il mondo invischiato nel materialismo.

**C 34.** — Per usare i beni e per disporre di essi è necessario avere, in forza del voto, il consenso del Superiore, secondo le Costituzioni e gli Statuti. Ma poiché, per coltivare lo spirito della povertà, il solo permesso del Superiore non è sufficiente, occorre che ognuno rifletta

attentamente su ciò che è più adatto e più conforme alla nostra vita e al nostro ministero, secondo lo spirito del nostro Fondatore espresso nelle Regole comuni.

**C 35.** — Destineremo, con il permesso del Superiore, i nostri beni personali, secondo lo statuto fondamentale che regola il voto di povertà nella Congregazione, a vantaggio delle opere di carità e anche dei confratelli, evitando che si creino disuguaglianze tra di noi.

*S 17. — § 1. L'Assemblea provinciale adatti le norme circa la pratica della povertà, in conformità con le Costituzioni e con lo spirito delle Regole comuni e dello statuto fondamentale sulla povertà, dato alla Congregazione da Alessandro VII, nel Breve « Alias nos supplicationibus ».*

*§ 2. Le singole province e le comunità locali, in base alle diverse esigenze dei luoghi e delle situazioni, ricerchino il modo di osservare la povertà evangelica, e su di esso si esaminino periodicamente, convinti che la povertà non solo è il baluardo della Comunità (cf. RC III, 1), ma anche presupposto di rinnovamento e segno di progresso della nostra vocazione nella Chiesa e nel mondo.*

**C 36.** — Memori che la condizione umana ha i suoi limiti, e seguendo il modo di agire salvifico di Cristo, che si è fatto **obbediente** fino alla morte, ci impegneremo, sotto la guida dello Spirito Santo, ad obbedire volentieri alla volontà del Padre che ci si manifesta in molti modi.

**C 37.** — § 1. La partecipazione a questo mistero di Cristo obbediente esige da parte di tutti la ricerca comunitaria della volontà del Padre, attraverso la scambievole comunicazione delle esperienze, il dialogo libero e responsabile, nel quale le differenze di età e di mentalità si possono confrontare, in modo che ne nascano e maturino quelle intese comuni che permettano poi di prendere le decisioni opportune.

§ 2. I confratelli, con spirito di corresponsabilità e memori delle parole di san Vincenzo, cercheranno, secondo le loro forze, di obbedire con prontezza, con gioia e con perseveranza ai Superiori. Alla luce della fede, si sforzeranno di conformarsi alle decisioni dei Superiori, anche quando la loro opinione personale sembrasse migliore.

**C 38.** — § 1. In forza del voto d'obbedienza siamo tenuti a obbedire al sommo Pontefice, al Superiore generale, al Visitatore, al Superiore della casa e ai loro sostituti, che ci comandano secondo le Costituzioni e gli Statuti.

§ 2. Ai vescovi, nelle cui diocesi la Congregazione è presente, obbediremo a norma del diritto universale e di quello proprio del nostro Istituto, secondo il pensiero e lo spirito di san Vincenzo.

**C 39.** — Con il voto particolare di stabilità ci impegniamo ad attendere al fine della Congregazione per tutta la vita nella medesima Congregazione, svolgendo le attività che ci saranno prescritte dai Superiori, secondo le Costituzioni e gli Statuti.

*S 18.* — *Le province, le comunità locali e ogni confratello si impegneranno seriamente ad approfondire il voto di Stabilità, che comprende il dono totale di se stessi alla sequela di Cristo evangelizzatore dei poveri e la fedeltà a rimanere per tutta la vita nella Congregazione della Missione.*

#### CAPITOLO IV

#### LA PREGHIERA

**C 40.** — § 1. Cristo Signore, che viveva in continua e intima unione con il Padre, ne ricercava la volontà nella preghiera. Essa fu la

norma suprema della sua vita, della sua missione e della sua offerta per la salvezza del mondo. Egli insegnò pure ai suoi discepoli a pregare nel medesimo spirito, sempre, senza mai venir meno.

§ 2. Anche noi, santificati in Cristo e mandati nel mondo, ci sforzeremo di cercare, con la preghiera, i segni della volontà di Dio e di imitare la disponibilità di Cristo, giudicando ogni cosa secondo il suo spirito. In questo modo, la nostra vita viene trasformata dallo Spirito Santo in offerta spirituale, e noi diventiamo più idonei a partecipare alla missione di Cristo.

**C 41.** — « *Datemi un uomo d'orazione, e sarà capace di tutto* » (SV XI, 83; SVit X, 77). Secondo il pensiero di san Vincenzo, la preghiera è sorgente della vita spirituale del missionario: con essa egli si riveste di Cristo, assimila la dottrina del Vangelo, giudica le cose e gli avvenimenti alla presenza di Dio, e rimane fermo e sicuro nel suo amore misericordioso. In tal modo, lo Spirito di Cristo dona sempre efficacia alle nostre parole e alle nostre azioni.

**C 42.** — Il rapporto apostolico col mondo, la vita comunitaria e l'esperienza di Dio mediante la preghiera, si completano a vicenda nella vita del missionario e si fondono in un'unica realtà. Infatti, nella preghiera, la fede, l'amore fraterno e lo zelo apostolico si rinnovano continuamente; a

sua volta, nell'azione, l'amore di Dio e del prossimo si dimostra effettivo. Mediante l'unione della preghiera con l'apostolato, il missionario si fa contemplativo nell'azione e apostolo nella preghiera.

**C 43.** — La preghiera del missionario deve ispirarsi allo spirito filiale, all'umiltà, alla fiducia nella Provvidenza e all'amore della bontà di Dio. Impariamo in tal modo a pregare come poveri in spirito, persuasi che la nostra debolezza viene rinvigorita dalla potenza dello Spirito Santo. Egli, infatti, illumina la nostra mente e fortifica la nostra volontà per conoscere più a fondo le necessità del mondo e apportarvi più efficace rimedio.

**C 44.** — È necessario che valorizziamo le particolari possibilità di preghiera che ci offrono il ministero della parola, dei sacramenti e della carità, e gli avvenimenti della vita. Quando annunciamo il Vangelo ai poveri, dobbiamo scoprire e contemplare in essi Cristo stesso; quando esercitiamo il nostro ministero presso le popolazioni alle quali siamo stati inviati, dobbiamo non solo pregare per loro, ma anche con loro, e partecipare quasi spontaneamente alla loro fede e alla loro devozione.

**C 45.** — Parteciperemo alla preghiera

liturgica in modo vivo e autentico.

§ 1. La nostra vita abbia come suo vertice la celebrazione quotidiana della Cena del Signore: da essa, infatti, come da sorgente, attingono forza la nostra attività e la nostra comunione fraterna. Per mezzo dell'Eucaristia viene ripresentata la morte e la risurrezione di Cristo; in Cristo diventiamo offerta vivente e la comunità del popolo di Dio viene espressa e costruita.

§ 2. Ci accosteremo con frequenza al sacramento della Penitenza per attendere alla conversione continua e ravvivare la nostra vocazione.

§ 3. Con la celebrazione della Liturgia delle Ore, uniamo le nostre voci e i nostri cuori per cantare le lodi del Signore, innalziamo a lui la nostra preghiera incessante e intercediamo per tutti gli uomini.

Perciò celebriamo in comune le Lodi e i Vespri, a meno che non ne siamo impediti da impegni di apostolato.

**C 46.** — Nella preghiera comunitaria abbiamo un ottimo mezzo di animazione e di rinnovamento di vita, soprattutto quando celebriamo e partecipiamo la parola di Dio, o quando, mediante un dialogo fraterno, ci comunichiamo reciprocamente i frutti della nostra esperienza spirituale e apostolica.

**C 47.** — § 1. Cercheremo, secondo le nostre possibilità, di fare ogni giorno la preghiera personale, in privato o in comune, per un'ora, secondo la tradizione di san Vincenzo. In tal modo diventiamo capaci di cogliere i sentimenti di Cristo, e di scoprire il cammino per compiere la sua missione. Essa poi prepari, dilati e dia compimento alla preghiera comunitaria e liturgica.

§ 2. Attenderemo fedelmente nel corso dell'anno agli esercizi spirituali.

**C 48.** — Quali testimoni e annunciatori dell'amore di Dio, abbiamo il dovere di nutrire una devozione particolare e di tributare un culto speciale ai misteri della Trinità e dell'Incarnazione.

**C 49.** — § 1. Venereremo con speciale devozione anche Maria, Madre di Cristo e della Chiesa. Ella, secondo le parole di san Vincenzo, comprese a fondo, più di tutti gli altri credenti, gli insegnamenti del Vangelo, e li rese operanti nella sua vita.

§ 2. Dimostreremo la nostra devozione all'Immacolata Vergine Maria in vari modi, celebrando con sincera pietà le sue feste e invocandola frequentemente, soprattutto con la recita del rosario.

Faremo conoscere il messaggio particolare che Ella, nella sua bontà materna, ha rivelato

nella Medaglia Miracolosa.

**C 50.** — Ci starà a cuore il culto di san Vincenzo e dei Santi e Beati della famiglia vincenziana. Ci rifaremo costantemente al patrimonio del Fondatore, che è contenuto nei suoi scritti e nella tradizione della Congregazione, affinché possiamo imparare ad amare ciò che egli ha amato e a praticare ciò che egli ha insegnato.

*S 19.* — *Attenderemo fedelmente alle pratiche di pietà tradizionali nella Congregazione, secondo il progetto comunitario, specialmente alla lettura della Sacra Scrittura e in modo particolare del Nuovo Testamento, al culto dell'Eucaristia, alla meditazione in comune, all'esame di coscienza, alla lettura spirituale, agli esercizi spirituali annuali e alla direzione spirituale.*

## CAPITOLO V

### I MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE

### ***1. Principi generali***

**C 51.** — I membri della Congregazione della Missione sono discepoli di Cristo che, chiamati da Dio a continuare la sua missione, e ammessi in Congregazione, cercano di corrispondere secondo le loro forze alla propria vocazione, impegnandosi assiduamente in conformità agli insegnamenti, alle istruzioni e ai disegni di san Vincenzo de Paoli.

**C 52.** — § 1. I membri della Congregazione, che, in forza del battesimo e della cresima, partecipano tutti del sacerdozio regale di Cristo, sono chierici e fratelli, e tutti sono detti anche missionari.

1° I chierici, cioè i sacerdoti e i diaconi, ciascuno secondo il proprio ordine, sull'esempio di nostro Signore Gesù Cristo Sacerdote, Pastore e Maestro, vivono la loro vocazione nell'esercizio di questa triplice funzione, in tutte le forme di apostolato che possono servire a realizzare il fine della Congregazione.

Ad essi si aggiungono coloro che si preparano a ricevere gli ordini.

2° I laici, che da noi sono chiamati fratelli, sono destinati all'apostolato della Chiesa e della Congregazione, e lo svolgono in attività adatte alla loro condizione.

§ 2. Tutti costoro sono: o soltanto ammessi, o

anche incorporati, secondo le Costituzioni e gli Statuti.

## ***2. Ammissione in Congregazione***

**C 53.** — § 1. Il candidato viene ammesso in Congregazione quando, dietro sua domanda, è accolto per compiere il periodo di prova nel seminario interno.

§ 2. Il diritto di ammettere candidati al seminario interno spetta, nel rispetto delle norme stabilite:

1° al Superiore generale, dopo aver sentito il suo Consiglio, per tutta la Congregazione;

2° al Visitatore, dopo aver sentito il suo Consiglio, per la sua provincia.

§ 3. Quanto ai requisiti per l'ammissione, si deve stare al diritto universale.

**C 54.** — § 1. Il tempo complessivo di preparazione all'incorporazione alla Congregazione non deve essere inferiore a due anni, né superiore a nove anni dall'accettazione nel seminario interno.

§ 2. Trascorso un anno completo dall'ammissione in Congregazione, il confratello, secondo la nostra tradizione, manifesta, con i Proponenti, la sua volontà di attendere per tutta la vita alla

salvezza dei poveri nella Congregazione, secondo le Costituzioni e gli Statuti.

§ 3. Il diritto di ammettere ai Proponenti, nel rispetto delle norme stabilite, spetta:

1° al Superiore generale, dopo aver sentito il suo Consiglio e il Direttore del Seminario interno, per tutta la Congregazione;

2° al Visitatore, dopo aver sentito il suo Consiglio e il Direttore del Seminario interno, per la sua provincia.

**S 20.** — § 1. *Il seminario interno ha inizio quando, dal Direttore o da chi ne fa le veci, il candidato viene dichiarato ammesso, secondo le Norme provinciali.*

§ 2. *La Congregazione, a tempo debito e se ritenute necessarie, prenderà cautele valide anche in foro civile, affinché, nel caso che un confratello si ritiri spontaneamente o venga dimesso, siano rispettati nel modo dovuto i diritti sia del confratello che della Congregazione.*

**S 21.** — *I Proponenti vengono emessi nella Congregazione della Missione secondo una formula che può essere diretta o dichiarativa:*

**1° Formula diretta:** *Signore, mio Dio, io N.N. propongo di dedicarmi fedelmente all'evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita nella Congregazione della*

*Missione, seguendo Cristo evangelizzatore. Propongo perciò di osservare, con l'aiuto della tua grazia, la castità, la povertà e l'obbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti del nostro Istituto.*

*2° Formula dichiarativa: Io N.N. propongo di dedicarmi fedelmente all'evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita nella Congregazione della Missione, seguendo Cristo evangelizzatore. Propongo perciò di osservare, con l'aiuto della grazia di Dio, la castità, la povertà e l'obbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti del nostro Istituto.*

**S 22.** — § 1. *L'emissione dei proponimenti deve avvenire alla presenza del Superiore o di un altro confratello da lui designato.*

§ 2. *Sarà compito dell'Assemblea di ciascuna provincia stabilire altre disposizioni circa l'emissione o la rinnovazione dei proponimenti e circa qualche forma di vincolo temporaneo che si potrebbe aggiungere, come anche circa i diritti e i doveri che i confratelli godono a partire dalla loro ammissione in Congregazione fino alla loro incorporazione ad essa.*

**C 55.** — § 1. *I nostri voti sono perpetui, non religiosi, riservati, cosicché soltanto il Romano*

Pontefice e il Superiore generale li possono dispensare.

§ 2. Questi voti devono essere interpretati fedelmente secondo il progetto di san Vincenzo approvato da Alessandro VII nei Brevi « Ex commissa nobis » (22.IX.1655) e « Alias nos supplicationibus » (12.VIII.1659).

**C 56.** — Il diritto di ammettere ai voti spetta, nel rispetto delle norme stabilite:

1° al Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato i Superiori del candidato, per tutta la Congregazione;

2° al Visitatore, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato i Superiori del candidato, per la sua Provincia.

**C 57.** — § 1. Il permesso di emettere i voti, dato dal Superiore maggiore su domanda del confratello, comporta, una volta emessi i voti, l'incorporazione alla Congregazione; a essa un confratello viene incardinato ricevendo il diaconato.

§ 2. Un confratello non ancora incorporato alla Congregazione non può essere ammesso agli ordini. Tuttavia l'incorporazione di un confratello già chierico lo incardina nella Congregazione.

**C 58.** — § 1. L'emissione dei voti deve avvenire alla presenza del Superiore o di un

confratello da lui designato.

§ 2. Secondo l'uso della Congregazione, tanto la domanda quanto l'attestato dell'emissione dei voti devono essere redatti in forma scritta. Il Superiore generale, poi, sia informato al più presto dell'avvenuta emissione dei voti.

I voti della Congregazione della Missione vengono emessi secondo queste formule:

a) *Formula diretta*: Signore, mio Dio, io N.N., alla presenza della beatissima Vergine Maria, faccio voto di dedicarmi fedelmente all'evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita nella Congregazione della Missione, seguendo Cristo evangelizzatore. Perciò faccio voto di castità, povertà e obbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti del nostro Istituto, con l'aiuto della tua grazia.

b) *Formula dichiarativa*: Io N.N., alla presenza della beatissima Vergine Maria, faccio voto a Dio di dedicarmi fedelmente all'evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita nella Congregazione della Missione, seguendo Cristo evangelizzatore. Perciò faccio voto a Dio di castità, povertà e obbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti del nostro Istituto, con l'aiuto della grazia di Dio.

c) *Formula tradizionale*: Io N.N., indegno (sacerdote, chierico, fratello) della Congregazione della Missione, alla presenza della beatissima Vergine e di tutti i Santi del cielo, faccio voto a

Dio di povertà, di castità e di obbedienza al nostro Superiore e ai suoi successori, secondo le Regole o Costituzioni del nostro Istituto. Inoltre faccio voto di dedicarmi alla salvezza dei poveri della campagna per tutta la mia vita nella predetta Congregazione, con l'aiuto della grazia di Dio onnipotente, che perciò umilmente invoco.

*S 23. — Ulteriori determinazioni riguardanti il tempo dell'emissione dei voti sono di competenza dell'Assemblea provinciale di ciascuna provincia.*

*S 24. — In casi particolari, l'Assemblea provinciale può proporre all'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio una formula propria per l'emissione dei proponimenti e dei voti, conservando però gli elementi essenziali contenuti nelle formule prestabilite.*

### **3. Diritti e doveri dei membri della Congregazione**

**C 59.** — § 1. Tutti i membri della Congregazione, a norma del diritto universale e proprio, godono dei diritti, dei privilegi e dei favori spirituali concessi alla Congregazione, salvo che risulti altrimenti dalla natura stessa

della cosa.

§ 2. Tutti i confratelli incorporati alla Congregazione godono dei medesimi diritti e sono tenuti agli stessi doveri, a norma del diritto universale e proprio, salvo quanto riguarda l'esercizio dell'ordine e l'annessa giurisdizione. Invece i confratelli che sono stati soltanto ammessi in Congregazione godono dei diritti e sono tenuti ai doveri previsti dalle Costituzioni, dagli Statuti e dalle Norme provinciali.

**C 60.** — Godono del diritto di voce attiva e passiva, secondo il diritto universale e proprio, i confratelli incorporati alla Congregazione, a meno che non l'abbiano perduto a norma del diritto.

**C 61.** — Salve restando le altre condizioni stabilite dal diritto universale e proprio, godono del diritto di voce passiva, per tutti gli uffici e le cariche, i confratelli incorporati alla Congregazione almeno da tre anni, e che abbiano compiuto i venticinque anni di età.

**S 25.** — *Sono privi del diritto di voce attiva e passiva:*

*1° coloro che, per indulto, vivono fuori della Congregazione, secondo il diritto proprio della Congregazione e la clausola apposta a tale indulto;*

*2° i confratelli elevati all'ordine del-*

*l'Episcopato o anche solo nominati, finché sono in carica, ed anche dopo, a meno che non ritornino alla vita di Comunità;*

*3° i Vicari, i Prefetti e gli Amministratori Apostolici, anche se non Vescovi, finché sono in carica, a meno che non siano, allo stesso tempo, Superiori di una casa della Congregazione.*

**S 26.** — § 1. *Oltre a quelli indicati nei canoni 171, § 1, nn. 3-4; 1336, § 1, n. 2 e negli art. 70 e 72, § 2 delle Costituzioni della Congregazione della Missione, sono privi di voce attiva e passiva anche coloro che, quando devono esercitare il diritto di voce attiva e passiva sia nella Congregazione, sia nella provincia, sia nella casa, sono in qualsiasi modo illegittimamente assenti, cioè:*

*a) coloro che sono assenti dalla Congregazione, senza il dovuto permesso, quando la loro assenza superi il tempo di sei mesi;*

*b) coloro che hanno ottenuto il dovuto permesso, ma, trascorso il tempo, non l'hanno rinnovato (cf. Cost. art. 72, § 2);*

*c) coloro che non stanno ai termini stabiliti nei loro permessi di risiedere fuori della comunità (cf. Cost. art. 67, § 2);*

*d) coloro che hanno superato i tre anni di permesso, eccetto che per motivi di salute, di*

*studio o di apostolato da esercitare a nome della Congregazione (cf. Cost. art. 67, § 2).*

*§ 2. Nei casi dubbi, il Visitatore, con il consenso del proprio Consiglio, decide se il confratello gode di voce attiva e passiva, considerando attentamente la sua situazione in provincia, il diritto proprio della Congregazione e le Norme provinciali.*

*§ 3. Quanto detto per la voce attiva e passiva vale anche per le consultazioni stabilite dal diritto proprio della Congregazione e dalle Norme provinciali.*

**C 62.** — I membri della Congregazione, oltre ai doveri a cui sono tenuti per diritto proprio, sono anche soggetti agli obblighi comuni dei chierici stabiliti dal diritto universale nei cc. 273-289. Ciò riguarda non soltanto i chierici, come è evidente, e questi in modo speciale per quanto riguarda l'uso dell'abito ecclesiastico (c. 284) e la celebrazione della Liturgia delle Ore (c. 276), ma anche i laici, a meno che non risulti altrimenti dalla natura stessa della cosa o dal contesto.

**S 27.** — *§ 1. A ciascun confratello sono dovuti, dopo la sua morte, suffragi da parte di tutta la Congregazione.*

*§ 2. Ogni mese, ciascun confratello,*

*secondo la sua condizione, offra una Messa per i vivi e per i defunti di tutta la famiglia vincenziana, ed anche per i genitori, i parenti e i benefattori, aggiungendo un'intenzione speciale per la conservazione dello spirito originario della Congregazione.*

*§ 3. Ciascun confratello offra anche una seconda Messa per i confratelli di tutta la Congregazione morti nel mese precedente.*

*§ 4. Altre disposizioni siano stabilite da ciascuna provincia.*

**S 28.** — *Ogni confratello incorporato alla Congregazione ha diritto, ogni mese, alla celebrazione di alcune Messe secondo la propria intenzione, senza riceverne l'offerta. Spetta alle singole province stabilire le norme circa il numero e il modo di celebrare queste Messe.*

**C 63.** — Tutti devono osservare, con obbedienza attiva e responsabile, le Costituzioni e gli Statuti e le altre norme che sono in vigore nella Congregazione.

**C 64.** — Osservino anche le norme emanate dagli Ordinari del luogo, salvo restando il diritto della nostra esenzione.

#### **4. Ascrizione dei confratelli ad una provincia e ad una casa**

**C 65.** — Ogni membro della Congregazione della Missione deve essere ascritto ad una provincia e ad una casa o ad un gruppo costituito a modo di casa, a norma del diritto proprio.

**S 29.** — § 1. *Il Superiore generale, gli Assistenti, il Segretario e l'Economo generale, il Procuratore generale presso la Sede Apostolica, durante il loro incarico, agli effetti giuridici, non appartengono ad alcuna provincia.*

§ 2. *Gli altri confratelli che prestano servizio negli uffici della Curia generalizia continuano ad appartenere alla loro provincia d'origine, rimanendo ascritti a una delle sue case, con una destinazione temporanea alla Curia, in base ad una convenzione stipulata tra il Superiore generale e il Visitatore della provincia del confratello.*

**S 30.** — § 1. *Ogni membro della Congregazione della Missione viene ascritto alla provincia per la quale i Superiori lo ammettono legittimamente in Congregazione. Tale provincia si chiama provincia di origine.*

§ 2. *Un confratello ottiene una nuova*

*ascrizione mediante la destinazione da una provincia ad un'altra, fatta legittimamente dai Superiori. Tale provincia si chiama provincia di destinazione.*

**S 31.** — *Per il passaggio di un confratello da una provincia a un'altra, salva sempre l'autorità del Superiore generale, si richiede soltanto che i Superiori maggiori competenti, dopo aver sentito il confratello, si accordino fra di loro. Se però il confratello fosse contrario, il trasferimento a un'altra provincia non può avvenire senza l'approvazione del Superiore generale.*

**S 32.** — *Il Superiore generale, allo scadere del suo ufficio, ha il diritto di scegliersi una provincia.*

**S 33.** — § 1. *L'ascrizione alla provincia di destinazione può avvenire per un periodo indeterminato o determinato.*

§ 2. *Nei due casi, i due Visitatori:*

1° *preciseranno per iscritto in una convenzione i diritti e doveri del confratello e delle due province;*

2° *redigeranno dei documenti di trasferimento da conservare negli archivi delle due province;*

3° il Visitatore della provincia da cui il confratello è stato trasferito invierà al Segretario generale la comunicazione della nuova ascrizione.

§ 3. Nel caso di un'ascrizione temporanea, scaduto il suo tempo, il confratello ritorna ad essere immediatamente membro della provincia da cui era stato trasferito, a meno che i Visitatori, dopo aver sentito il confratello, non abbiano convenuto diversamente tra loro, sempre per iscritto, in conformità con gli Statuti.

**S 34.** — Un confratello viene ascritto ad una casa o ad un gruppo costituito a modo di casa, mediante la destinazione fatta dal legittimo Superiore.

**C 66.** — Nella provincia e nella casa o nel gruppo costituito a modo di casa, dove sono ascritti, i confratelli hanno:

1° i diritti e i doveri secondo le Costituzioni e gli Statuti;

2° un proprio e diretto Superiore locale e maggiore;

3° l'esercizio della voce attiva e passiva.

**C 67.** — § 1. Il confratello che abbia ottenuto dal Superiore generale o dal Visitatore, con il consenso del loro Consiglio, il permesso di vivere fuori della sua casa o della sua comunità, deve

essere ascritto ad una casa o ad una comunità perché possa godere in essa dei suoi diritti ed osservare i propri doveri, in conformità del permesso che gli è stato concesso.

§ 2. Tale permesso venga concesso per una giusta causa, ma non per più di un anno, eccetto che per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto.

### ***5. Uscita e dimissione dalla Congregazione***

**C 68.** — Per ciò che riguarda l'uscita e la dimissione dei confratelli, nella Congregazione della Missione ci si deve attenere al diritto universale e proprio.

**C 69.** — § 1. Un confratello non ancora incorporato alla Congregazione può lasciarla liberamente, dopo aver manifestato la sua decisione ai Superiori.

§ 2. Un confratello non ancora incorporato alla Congregazione può venir dimesso, per giusti motivi, dal Superiore generale o dal Visitatore, dopo aver sentito i rispettivi Consigli e i Superiori del confratello.

**C 70.** — Il Superiore generale, con il

consenso del suo Consiglio, per gravi motivi, può concedere a un confratello incorporato alla Congregazione di vivere, non oltre un triennio, fuori della medesima, purché osservi gli obblighi che possono conciliarsi con la sua nuova condizione di vita. Il confratello però rimane sotto la cura dei Superiori della Congregazione, senza godere, tuttavia, della voce attiva e passiva. Se poi si tratta di un chierico, si richiede anche il consenso dell'Ordinario del luogo in cui deve dimorare, rimanendo anche sotto la sua cura e dipendenza, a norma del c. 745.

**C 71.** — Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, per gravi motivi, può concedere ad un confratello di uscire dalla Congregazione, e dispensarlo dai voti, a norma del c. 743.

**C 72.** — § 1. Un confratello incorporato alla Congregazione, che si sottrae alla comunione con essa e all'autorità dei Superiori, venga prontamente da questi ricercato e aiutato a perseverare nella sua vocazione.

§ 2. Se poi, dopo sei mesi, il confratello non fosse ritornato, sia privato della voce attiva e passiva e, a norma dell'art. 74 § 2, può essere dimesso con decreto del Superiore generale.

**C 73.** — § 1. Si deve ritenere ipso facto dimesso dall'Istituto il confratello che:

1° abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica;

2° abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente.

§ 2. In tali casi il Superiore maggiore con il suo Consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente, a norma del c. 694.

**C 74.** — § 1. Un confratello deve essere dimesso, verificandosi quanto è determinato nei cc. 695, 698, 699 § 1.

§ 2. Un confratello può essere dimesso, verificandosi quanto è determinato nei cc. 696, 697, 698, 699 § 1.

§ 3. In caso di grave scandalo esterno o nel pericolo imminente di un gravissimo danno per l'Istituto, un confratello può essere espulso dalla casa immediatamente da parte del Superiore maggiore oppure, qualora il ritardo risultasse pericoloso, dal Superiore locale con il consenso del suo Consiglio, a norma del c. 703.

**C 75.** — Il decreto di dimissione sia comunicato il più presto possibile al confratello interessato, salva la sua facoltà di ricorrere alla Sede Apostolica, con effetto sospensivo, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Perché il decreto di dimissione abbia vigore, si deve

osservare il c. 700.

**C 76.** — § 1. Con la legittima dimissione cessano ipso facto i voti, i diritti e gli obblighi che il confratello aveva nella Congregazione. Se però è un chierico, si deve stare a quanto è prescritto dai cc. 693 e 701.

§ 2. Coloro che legittimamente escono dalla Congregazione, o ne sono legittimamente dimessi, non possono esigere nulla da essa per qualsiasi attività in essa compiuta.

§ 3. La Congregazione deve però osservare l'equità e la carità evangelica verso il confratello che se ne separa, come è stabilito nel c. 702.

**S 35.** — *Hanno l'autorità di riammettere in Congregazione:*

*1° il Superiore generale, sentito il suo Consiglio, per tutti;*

*2° il Visitatore, sentito il suo Consiglio e il Visitatore della provincia dalla quale il confratello è uscito o fu dimesso, per coloro che non erano ancora stati incorporati alla Congregazione.*

## CAPITOLO VI

### LA FORMAZIONE

## I. – LA PASTORALE VOCAZIONALE

**S 36.** — *La pastorale vocazionale esige da parte nostra la preghiera assidua (Mt 9, 37) e la testimonianza schietta, totale e gioiosa di una vita apostolica e comunitaria, soprattutto quando gli adolescenti e i giovani lavorano con noi nella missione vincenziana, formandosi nella fede.*

**S 37.** — § 1. *Le province, le case e i singoli confratelli pongano ogni cura nel suscitare nuovi candidati per la missione vincenziana.*

§ 2. *Le province studino i mezzi più adatti per promuovere le vocazioni e coltivarle, ed elaborino un piano provinciale che risponda adeguatamente allo scopo.*

§ 3. *Il Visitatore, sentito il suo Consiglio, nominerà un animatore vocazionale, che dovrà coordinare nelle nostre opere le varie iniziative per promuovere le vocazioni.*

**S 38.** — *I candidati che desiderano entrare nella Congregazione devono aver già fatto la loro scelta di vita cristiana, il proposito di dedicarsi all'apostolato e la scelta di esercitarlo nella comunità vincenziana. In*

*caso contrario, bisogna aiutarli a fare queste scelte, in modo progressivo, mediante la pastorale giovanile oppure, dove ci sono, nelle Scuole Apostoliche.*

**S 39.** — *La formazione dei candidati, adeguata alla loro età, si fonda soprattutto sulla vita fraterna, l'ascolto assiduo della parola di Dio, le celebrazioni liturgiche, l'attività apostolica svolta insieme con gli educatori, l'orientamento personale di ciascuno, lo studio e il lavoro.*

## II. – LA FORMAZIONE DEI MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE

### ***1. Principi generali***

**C 77.** — § 1. La nostra formazione deve tendere, con metodo progressivo, a far sì che i confratelli, animati dallo spirito di san Vincenzo, si rendano idonei a compiere la missione della Congregazione.

§ 2. Imparino quindi, ogni giorno di più, che Gesù Cristo è il centro della nostra vita e la regola

della Congregazione.

**C 78.** — § 1. Il periodo della formazione, come tutta la nostra vita, sia ordinato in modo tale che la carità di Cristo ci spinga sempre più a raggiungere il fine della Congregazione. Fine questo che i confratelli, come discepoli del Signore, raggiungeranno mediante il rinnegamento di se stessi e la conversione continua a Cristo.

§ 2. I confratelli si applichino nella meditazione della parola di Dio, nella vita sacramentale, nella preghiera sia comunitaria che personale, e nella pratica della spiritualità vincenziana.

§ 3. Gli studenti inoltre compiano in modo regolare gli studi prescritti dalle leggi della Chiesa, così che possano acquistare la scienza necessaria.

§ 4. Tutti, fin da principio, secondo la preparazione personale di ciascuno, si esercitino convenientemente nella pastorale, soprattutto insieme con i loro Superiori. Si accostino anche ai poveri per conoscere da vicino la loro reale condizione di vita. In questo modo ognuno potrà scoprire più facilmente la sua specifica vocazione nella comunità, rispondente alle sue attitudini personali.

§ 5. Le norme pedagogiche siano applicate, tenendo conto dell'età degli alunni, in modo

tale che, mentre a poco a poco imparano a dominare se stessi, si abituino anche ad usare della loro libertà con saggezza, ad agire con spontaneità e avvedutezza, e raggiungano la maturità cristiana.

**C 79.** — I confratelli, rispondendo alla chiamata di Dio in comunità, durante il periodo della loro formazione imparino a vivere la vita comunitaria vincenziana. La comunità, da parte sua, durante tutto il corso della formazione, asseconi le iniziative personali di ciascuno.

**C 80.** — Nella formazione dei confratelli, si curi il coordinamento tra i vari settori della formazione e sia rispettata un'organica unità tra i successivi periodi educativi. Tutto poi venga disposto in modo tale che tenda al fine pastorale della Congregazione.

**C 81.** — La formazione dei confratelli deve continuare e rinnovarsi durante tutta la vita.

***S 40.** — Oltre alla formazione comune, occorre, nei limiti del possibile, provvedere per ciascuno dei nostri giovani una formazione professionale specifica, che li renda idonei a compiere con efficacia le opere di apostolato loro assegnate dalla Congregazione e più corrispondenti alle loro attitudini.*

**S 41.** — § 1. *Ogni provincia elaborerà un piano di formazione che sia in accordo con i principi sopra indicati, con i documenti e le direttive della Chiesa e della Congregazione della Missione, e che risponda alle diverse esigenze locali.*

§ 2. *Il Visitatore, da parte sua, nomini una commissione per la formazione, la quale avrà l'incarico di elaborare e di aggiornare il piano per la formazione, e di trattare quanto è connesso con il graduale processo educativo.*

**S 42.** — *Ogni provincia provveda, con l'aiuto della commissione per la formazione, a regolare e a favorire la formazione permanente sia comunitaria che personale.*

## **2. Il seminario interno**

**C 82.** — I candidati, per essere ammessi al seminario interno, tra le condizioni richieste, devono mostrare d'avere attitudine a realizzare in comunità la vocazione vincenziana.

**C 83.** — § 1. Il seminario interno è il tempo in cui i confratelli iniziano la missione e la vita nella Congregazione e, con l'aiuto della comunità e dei

superiori, conoscono più a fondo la loro vocazione, e attraverso una formazione speciale si preparano in libertà alla loro incorporazione nella Congregazione.

§ 2. Il seminario interno deve durare almeno dodici mesi, continui o suddivisi. Se i mesi sono suddivisi, toccherà all'Assemblea provinciale determinare il numero dei mesi continui, e stabilire a quale punto del corso degli studi debba essere inserito il periodo del seminario interno.

**C 84.** — Tutto l'ordinamento di questo periodo deve perciò far sì che i seminaristi:

1° raggiungano una più completa maturità;

2° siano iniziati, in modo progressivo, ad una conoscenza e ad una esperienza adeguate della missione apostolica e della vita della Congregazione;

3° giungano, soprattutto nella preghiera, all'esperienza di Dio.

**C 85.** — Per raggiungere questo scopo, i seminaristi avranno cura di:

1° acquistare una conoscenza adeguata e concreta degli uomini, particolarmente dei poveri, dei loro bisogni, delle loro aspirazioni e dei loro problemi;

2° approfondire la conoscenza dell'indole propria, dello spirito e dei ministeri della Congregazione, rifacendosi alle fonti, in modo particolare alla vita e alle opere di san Vincenzo, alla storia e alle tradizioni della Congregazione e

ad un'attiva e congrua partecipazione del nostro apostolato;

3° dare largo spazio allo studio e alla meditazione del Vangelo e di tutta la Sacra Scrittura;

4° rendersi parte attiva del mistero e della missione della Chiesa, quale comunità di salvezza;

5° conoscere e vivere le massime evangeliche, in particolar modo la castità, la povertà e l'obbedienza, secondo il pensiero di san Vincenzo.

**C 86.** — I seminaristi sono intimamente inseriti nella comunità provinciale e locale presso la quale vivono, e della loro formazione è responsabile tutta la comunità, sotto la guida e l'animazione del Direttore del seminario interno.

*S 43.* — *Il Seminario interno, secondo le necessità, può essere provinciale o interprovinciale. Nei due casi può compiersi in una o in più case della Congregazione scelte dal Visitatore o dai Visitatori interessati, con il consenso dei loro Consigli.*

*S 44.* — *In circostanze particolari, e considerando la maturità umana e cristiana dei candidati, il Visitatore potrà fare opportuni adattamenti.*

### ***3. Il seminario maggiore***

**C 87.** — § 1. Il tempo del seminario maggiore ha lo scopo di dare una formazione completa al sacerdozio ministeriale vincenziano, in modo che gli studenti, sull'esempio di Cristo evangelizzatore, si formino alla predicazione del Vangelo, alla celebrazione del culto divino e alla cura pastorale dei fedeli.

§ 2. Secondo lo spirito di san Vincenzo e la tradizione della Congregazione, la formazione dei nostri studenti sia rivolta principalmente al ministero della parola e all'esercizio della carità verso i poveri.

**C 88.** — La formazione dei nostri studenti sia così strettamente inserita nella realtà sociale, che gli studi aiutino a formarsi una visione e un giudizio critico del mondo contemporaneo. Gli studenti inoltre, attraverso la conversione del cuore, comincino a prender parte, in modo efficace, all'impegno cristiano di instaurare la giustizia, acquistino una sempre più profonda consapevolezza delle radici della povertà nel mondo, e scoprono quali sono gli ostacoli che rendono difficile l'evangelizzazione. Tutto questo programma deve attuarsi alla luce della parola di Dio e sotto la guida dei superiori.

**C 89.** — Si favoriscano negli studenti la

maturità affettiva e le attitudini missionarie, quali: l'abilità a dar vita e a dirigere comunità, il senso di responsabilità, la capacità di giudizio e il suo esercizio, la prontezza alla generosità, la forza di obbligarsi fermamente a realizzare il fine della Congregazione.

**C 90.** — Il Visitatore deve stabilire un conveniente periodo di tempo durante il quale gli studenti, terminato il corso teologico, esercitino l'ordine del diaconato, prima di essere ammessi al presbiterato.

**S 45.** — § 1. *La casa del seminario maggiore può essere, a seconda delle necessità, propria a ciascuna provincia o comune a più province.*

§ 2. *Per compiere il corso degli studi ecclesiastici, i nostri studenti possono essere inviati in un'altra provincia o ad un istituto approvato. In tal caso però si provveda che essi conducano vita comune, secondo le consuetudini della Congregazione, e ricevano una conveniente formazione vincenziana.*

§ 3. *Nelle case di formazione fiorisca la vita di famiglia e si pongano le premesse per una fraternità tra membri della stessa provincia. Se però gli studenti fossero numerosi, si possono dividere, con criteri*

*opportuni, in gruppi minori, per provvedere meglio alla formazione personale di ciascuno.*

**S 46.** — *Il Visitatore, sentiti i Superiori e il suo Consiglio, può, per giusti motivi, concedere agli studenti, durante il periodo della formazione, di interrompere gli studi e di vivere fuori della casa di formazione.*

**S 47.** — *Si favorisca la mutua conoscenza tra gli studenti delle diverse province della Congregazione.*

#### **4. La formazione dei Fratelli**

**C 91.** — § 1. Si abbia una cura particolare di formare i fratelli al compimento fedele della loro missione nella Congregazione. Tutto ciò che nelle Costituzioni e negli Statuti è disposto circa la formazione, venga applicato anche per la formazione dei fratelli.

§ 2. Occorre quindi che la loro formazione nel seminario interno sia uguale a quella degli altri confratelli, a meno che situazioni particolari non consiglino altrimenti.

§ 3. Quanto alla formazione dei fratelli che debbano essere promossi al diaconato permanente, si osservino le Norme provinciali.

**S 48.** — *Una formazione culturale e professionale specifica per i fratelli deve essere debitamente realizzata attraverso un corso di studio legalmente riconosciuto, affinché essi possano conseguire un titolo o un diploma conveniente.*

**C 92.** — I fratelli vengano inseriti nell'apostolato gradualmente, affinché apprendano a considerare, giudicare e compiere ogni cosa alla luce della fede, e attraverso l'azione imparino a formarsi e a perfezionarsi insieme con gli altri.

### ***5. I Superiori e gli insegnanti***

**C 93.** — L'intera comunità provinciale deve sentirsi responsabile della formazione degli studenti, in modo che ogni confratello offra la sua collaborazione a questa medesima opera.

**C 94.** — Poiché la formazione degli studenti dipende principalmente dalla idoneità di coloro che li formano, occorre che i Superiori e gli insegnanti siano preparati con una solida dottrina, con una conveniente esperienza pastorale e con una formazione specifica.

**C 95.** — § 1. Superiori e studenti devono costituire una vera comunità educativa mediante la disponibilità alla mutua comprensione e alla fiducia reciproca, e vivendo tra loro in abituale ed

attiva familiarità.

§ 2. Questa comunità educativa, aperta alla collaborazione degli altri gruppi, sottoponga i suoi piani e le sue attività ad una revisione costante.

§ 3. I Superiori operino collegialmente; tuttavia la cura specifica e diretta dei seminaristi e degli studenti sia affidata ad un confratello o, se necessario, a più confratelli.

*S 49. — Il seminario maggiore, quale centro di formazione, aiuti i confratelli impegnati nelle diverse attività. Gli stessi educatori e insegnanti si dedichino a opere di apostolato.*

*S 50. — Si abbia cura che nelle case di formazione vi siano, secondo la necessità, confratelli idonei che esercitino l'ufficio di confessori e di direttori spirituali.*

PARTE TERZA  
L'ORGANIZZAZIONE

Sezione I. — IL GOVERNO

*Principi generali*

**C 96.** — Tutti i confratelli, essendo chiamati a lavorare per continuare la missione di Cristo, hanno il diritto e il dovere di cooperare al bene della comunità apostolica e di partecipare al suo governo, a norma del diritto proprio. Pertanto i confratelli cooperino in modo attivo e responsabile sia nell'esercitare gli uffici, sia nell'intraprendere opere di apostolato, sia nell'eseguire quanto è prescritto.

**C 97.** — § 1. Coloro che nella Congregazione esercitano l'autorità, che viene da Dio, e coloro che in qualsiasi modo partecipano al suo esercizio,

anche nelle Assemblee e nei Consigli, abbiano davanti agli occhi l'esempio del Buon Pastore, che non è venuto per essere servito ma per servire. Perciò, consapevoli della loro responsabilità davanti a Dio, si considerino a servizio della comunità per promuovere il fine che le è proprio secondo lo spirito di san Vincenzo, in una vera comunione di apostolato e di vita.

§ 2. Pertanto instaurino con i confratelli un rapporto di dialogo, ferma restando l'autorità loro propria di decidere e di comandare ciò che va fatto.

**C 98.** — Tutti i confratelli, nell'adempimento degli incarichi loro affidati dalla comunità, godono del potere sufficiente per esercitarli. Non siano perciò avocate a un grado superiore dell'autorità quelle cose alle quali possono provvedere o i singoli confratelli o i gradi inferiori dell'autorità.

Si mantenga però quell'unità di governo, che è necessaria per raggiungere il fine e il bene di tutta la Congregazione.

**C 99.** — La Congregazione della Missione, con le sue case e le sue chiese, e tutti i suoi membri, per concessione speciale dei Romani Pontefici, godono dell'esenzione dalla giurisdizione degli Ordinari del luogo, eccetto i

casi contemplati dal diritto.

**C 100.** — L'Assemblea generale, il Superiore generale, i Visitatori e i Superiori delle case e delle comunità legittimamente costituite, hanno sui loro confratelli la potestà definita dal diritto universale e proprio; hanno inoltre la potestà ecclesiastica di governo, ossia di giurisdizione, per il foro esterno ed interno. I Superiori perciò devono essere insigniti dell'ordine sacro.

## CAPITOLO I

### L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

#### *1. Il Superiore generale*

**C 101.** — Il Superiore generale, successore di san Vincenzo, insieme con tutta la Congregazione, continua la missione del Fondatore, adattata secondo le diverse circostanze, al servizio della Chiesa universale. Perciò governi la Congregazione con tale sollecitudine che il carisma di san Vincenzo rimanga sempre vivo nella Chiesa.

**C 102.** — Il Superiore generale, centro di unità e di coordinamento delle province, sia anche principio di animazione spirituale e di

azione apostolica.

**C 103.** — Il Superiore generale governa tutte le province, le case e i singoli confratelli della Congregazione con potestà ordinaria, a norma del diritto universale e proprio. Il Superiore generale tuttavia è soggetto all'autorità dell'Assemblea generale, a norma del diritto.

**C 104.** — Il Superiore generale ha l'autorità di dare soltanto l'interpretazione usuale delle Costituzioni, degli Statuti e dei Decreti dell'Assemblea generale.

**C 105.** — § 1. Il Superiore generale viene eletto dall'Assemblea generale, a norma dell'art. 140 delle Costituzioni.

§ 2. Per la validità dell'elezione del Superiore generale si richiedono le condizioni che il candidato deve avere a norma del diritto universale e proprio.

§ 3. Il Superiore generale viene eletto per un sessennio, e può essere rieletto per un secondo sessennio, a norma del diritto proprio della Congregazione.

§ 4. Il sessennio si considera compiuto ad accettazione avvenuta dell'ufficio da parte del successore nella seguente Assemblea generale ordinaria.

**C 106.** — § 1. Il Superiore generale cessa dal suo ufficio:

1° per accettazione dell'ufficio da parte del suo successore;

2° per sua rinunzia accettata dall'Assemblea generale o dalla Sede Apostolica;

3° per deposizione decisa dalla Sede Apostolica.

§ 2. Se il Superiore generale fosse diventato chiaramente indegno o inabile ad assolvere il suo ufficio, spetta agli Assistenti giudicare collegialmente il caso e informarne la Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.

**C 107.** — Oltre alle facoltà che gli sono attribuite dal diritto universale o per concessione speciale, spetta al Superiore generale:

1° adoperarsi con grande diligenza affinché lo spirito del Fondatore sia dovunque autentico e fervoroso; l'attività apostolica della Congregazione e l'aggiornamento della medesima siano continuamente promossi; le Costituzioni e gli Statuti vengano applicati con la massima esattezza;

2° con il consenso del suo Consiglio, emanare disposizioni generali per il bene della Congregazione;

3° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato i confratelli interessati, fondare province, unirle, dividerle, sopprimerle, nel

rispetto delle norme del diritto;

4° convocare l'Assemblea generale e presiederla, e dimettere i partecipanti con il consenso dell'Assemblea stessa;

5° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito i Consultori provinciali, rimuovere dal suo ufficio, per gravi motivi, un Visitatore;

6° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito gli interessati, a norma del c. 733 § 1, erigere case e costituire comunità locali, e sopprimerle, salva l'autorità del Visitatore;

7° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito i Visitatori interessati, erigere, per gravi motivi, case di una Provincia nel territorio di un'altra;

8° per giusti motivi e con il consenso del suo Consiglio, erigere case che non dipendano da nessuna provincia, e siano rette da un Superiore locale alla diretta dipendenza del Superiore generale, e nominarne i Superiori;

9° con il consenso del suo Consiglio, dare ai confratelli il permesso di emettere i voti, e ammetterli agli ordini; dispensare, per gravi motivi, dai voti, sia nel caso che uno legittimamente si ritiri, sia che venga dimesso;

10° dimettere i confratelli dalla Congregazione, a norma del diritto universale e proprio;

11° con il consenso del suo Consiglio, in casi straordinari e per gravi motivi, dispensare dalle

Costituzioni;

12° con il consenso del suo Consiglio, approvare le Norme stabilite dalle Assemblee provinciali.

*S 51. — Oltre alle facoltà che gli vengono attribuite dal diritto universale, o per concessione speciale, al Superiore generale compete:*

*1° esercitare nei confronti delle viceprovince le medesime facoltà che ha per le province;*

*2° salvo il diritto di compiere la visita canonica, se le circostanze lo richiedono, visitare, almeno una volta durante il suo mandato, personalmente o per mezzo di altri, le province e le viceprovince per animarle e rendersi conto della situazione loro e dei confratelli;*

*3° a) con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato gli interessati, accettare missioni offerte alla Congregazione dalla Sede Apostolica o dagli Ordinari del luogo, tenendole sotto la propria giurisdizione o affidandole a una provincia o a un gruppo di province; rinunciare a quelle che le erano state affidate;*

*b) con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito gli interessati, costituire*

*delle équipes missionarie sotto la propria giurisdizione o affidarle a una provincia o a un gruppo di province.*

*4° concedere ai Visitatori la facoltà di accettare o di rifiutare missioni concesse dagli Ordinari del luogo fuori del territorio di qualsiasi provincia della Congregazione;*

*5° con il consenso del suo Consiglio, e dopo aver sentito i Visitatori e i Vicevisitatori, a tempo opportuno, prima dell'Assemblea generale, nominare la commissione preparatoria;*

*6° promulgare quanto prima le decisioni dell'Assemblea generale;*

*7° con il consenso del suo Consiglio, e nel rispetto delle norme stabilite, stipulare i contratti di maggiore rilievo;*

*8° per motivi gravi, con il consenso del suo Consiglio, e dopo aver sentito il Visitatore della provincia, i Consultori e, se il tempo lo consente, un gran numero di confratelli, governare per breve tempo una provincia mediante un amministratore munito delle facoltà delegate dallo stesso Superiore generale;*

*9° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito i Visitatori e i confratelli interessati, trasferire confratelli da una provincia ad un'altra;*

*10° concedere a confratelli*

*legittimamente separati dalla Congregazione i suffragi in uso per i nostri defunti;*

*11° con il consenso del suo Consiglio, in casi particolari e per giusti motivi, dispensare dagli Statuti e dai Decreti dell'Assemblea generale;*

*12° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato i Visitatori interessati, nominare i Direttori delle Figlie della Carità;*

*13° concedere l'affiliazione a benefattori e amici della Congregazione, indicando i benefici spirituali che loro spettano;*

*14° con il consenso del suo Consiglio, incitare le province a partecipare alle attività missionarie internazionali (opere, impegni);*

*15° con il consenso del suo Consiglio, e udite le parti interessate, costituire delle regioni al di fuori del territorio delle province e approvare le regioni erette dai Visitatori;*

*16° con il consenso del suo Consiglio, approvare lo Statuto di ogni Conferenza di*

---

<sup>1</sup> Il Superiore Generale esercita sulle Figlie della Carità l'autorità concessagli dalla Sede Apostolica, nel senso che è spiegato nelle loro Costituzioni.

*Visitatori;*

*17° organizzare il lavoro del Consiglio generale e i servizi degli Assistenti generali.*

**S 52.** — *Il Superiore generale ha il suo domicilio in Roma. Non può cambiarlo senza il consenso dell'Assemblea generale e senza aver prima consultato la Sede Apostolica.*

**S 53.** — *Le disposizioni emanate dal Superiore generale hanno vigore fino alla seguente Assemblea generale, a meno che non sia stato stabilito diversamente dallo stesso Superiore generale o dal suo successore.*

**S 54.** — *I Visitatori, i Superiori e gli altri ufficiali della Congregazione, come pure i Direttori provinciali delle Figlie della Carità, terminato il loro mandato, rimangono in carica fino all'entrata in servizio dei loro successori; questo per una ragione di buon ordine.*

## **2. Il Vicario generale**

**C 108.** — *Il Vicario generale coadiuva il Superiore generale e lo sostituisce nell'ufficio*

quando è assente o impedito, a norma del diritto proprio.

**C 109.** — Il Vicario generale viene eletto dall'Assemblea generale, a norma del diritto proprio. Per il fatto di essere stato eletto Vicario generale, diventa anche Assistente generale.

**C 110.** — In caso di assenza del Superiore generale, il Vicario generale ne assume interamente l'autorità, a meno che il Superiore generale non abbia riservato a sé qualche cosa.

**C 111.** — In caso di impedimento del Superiore generale, il Vicario generale lo sostituisce di pieno diritto fino alla cessazione dell'impedimento. Di tale impedimento giudica il Consiglio generale, assente il Superiore generale, ma presente il Vicario generale.

**C 112.** — Se, per qualsiasi motivo, si rende vacante l'ufficio di Superiore generale, il Vicario generale diventa ipso facto Superiore generale fino allo scadere del sessennio. Egli poi, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito almeno i Visitatori e i Vicevisitatori, nomina al più presto, tra gli Assistenti, il Vicario generale.

**C 113.** — Se, per qualsiasi motivo, viene a mancare il Vicario generale, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver

sentito almeno i Visitatori e i Vicevisitatori, nomina al più presto, tra gli Assistenti, il Vicario generale.

**C 114.** — Il Vicario generale cessa dal suo ufficio a norma del diritto universale e proprio.

**S 55.** — § 1. *Il Vicario generale cessa dal suo ufficio:*

*1° per accettazione dell'ufficio da parte del suo successore;*

*2° per rinuncia accettata dall'Assemblea generale o dalla Sede Apostolica;*

*3° per deposizione decisa dalla Sede Apostolica.*

§ 2. *Se il Vicario generale fosse diventato chiaramente indegno o inabile ad assolvere il suo ufficio, spetterà al Superiore generale con il suo Consiglio, escluso però lo stesso Vicario generale, giudicare il caso e informarne la Sede Apostolica, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.*

**S 56.** — *Il Vicario generale che abbia assunto il governo della Congregazione come Superiore generale, allo scadere del sessennio può venire immediatamente eletto Superiore generale, ed essere anche rieletto.*

### ***3. Gli Assistenti generali***

**C 115.** — Gli Assistenti generali sono membri della Congregazione che formano il Consiglio del Superiore generale, lo aiutano con la loro collaborazione e i loro suggerimenti nel governo della Congregazione, affinché ne sia promossa l'unità e l'efficienza, siano attuate le Costituzioni e le deliberazioni delle Assemblee generali, e tutte le province collaborino nel promuovere le opere della Congregazione.

**C 116.** — § 1. Gli Assistenti generali vengono eletti dall'Assemblea generale, a norma del diritto proprio.

§ 2. Gli Assistenti generali vengono eletti, in numero di almeno quattro, da province diverse, per sei anni, e possono essere rieletti una volta sola. Concluso il secondo sessennio consecutivo, non possono venire immediatamente eletti all'ufficio di Vicario generale.

§ 3. Il sessennio si considera compiuto ad accettazione avvenuta dell'ufficio da parte dei successori nella seguente Assemblea generale ordinaria.

**S 57.** — *Fermo restando quanto stabilito nelle Costituzioni, art. 116 § 2:*

*§ 1. Gli Assistenti generali sono eletti*

*da diverse province e tenendo conto, per quanto possibile, delle varie culture presenti nella Congregazione.*

*§ 2. Il numero degli Assistenti generali è determinato dall'Assemblea generale.*

**S 58.** — *Gli Assistenti devono risiedere nella casa in cui risiede il Superiore generale. Per formare il Consiglio generale, oltre al Superiore generale o al Vicario generale, si richiede la presenza di almeno due Assistenti.*

**S 59.** — *Tuttavia, qualora, per una giusta causa, fossero assenti gli Assistenti generali, in modo da venire a mancare il numero richiesto per il Consiglio, il Superiore generale può chiamare a prendere parte allo stesso Consiglio, con diritto di voto, uno degli ufficiali della Curia generalizia, nell'ordine seguente: il Segretario generale, l'Economo generale, o il Procuratore generale presso la Sede Apostolica.*

**C 117.** — *L'ufficio degli Assistenti generali cessa a norma del diritto proprio.*

**S 60.** — *Gli Assistenti generali cessano dal loro ufficio:*

*1° per accettazione dell'ufficio da parte dei loro successori;*

*2° per rinuncia accettata dal Superiore generale con il consenso degli altri Assistenti o dall'Assemblea generale;*

*3° per deposizione decisa dal Superiore generale con il consenso degli altri Assistenti, e approvata dalla Sede Apostolica.*

**C 118.** — § 1. Se qualcuno degli Assistenti cessa dal suo ufficio, un sostituto viene nominato dal Superiore generale con voto deliberativo degli altri Assistenti; il sostituto ha gli stessi diritti e obblighi degli altri Assistenti.

§ 2. Ma se entro sei mesi si deve tenere l'Assemblea generale, il Superiore generale non è tenuto a nominare un sostituto.

#### ***4. Gli Ufficiali della Curia generalizia***

**C 119.** — § 1. Il Segretario generale, l'Economo generale e il Procuratore generale presso la Sede Apostolica vengono nominati dal Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, al di fuori del numero degli Assistenti generali.

§ 2. Essi rimangono in carica a discrezione del medesimo Superiore generale con il consenso del suo Consiglio; a motivo del loro ufficio, sono

ascritti alla casa della Curia generalizia.

§ 3. Quando siano chiamati dal Superiore generale, possono partecipare al Consiglio generale, ma non hanno diritto di voto, eccetto i casi previsti negli Statuti.

§ 4. Partecipano all'Assemblea generale con diritto di voto.

**S 61.** — § 1. *Il Segretario generale:*

*1° è a servizio del Superiore generale per redigere gli atti che riguardano l'intera Congregazione;*

*2° partecipa per ufficio al Consiglio generale, ma senza voto, con l'incarico di redigerne gli atti;*

*3° può suggerire al Superiore generale nomi di confratelli perché, a norma del diritto proprio, li nomini come suoi collaboratori, sotto la sua direzione, per l'ordinamento dell'archivio, per curare le pubblicazioni e attendere alla corrispondenza.*

§ 2. *Se il Segretario generale fosse impedito dall'attendere al suo ufficio, spetta al Superiore generale nominare temporaneamente uno degli Assistenti o uno degli ufficiali o uno dei suoi collaboratori che lo sostituisca.*

**S 62.** — § 1. *L'Economo generale, in forza*

*del suo ufficio, amministra, sotto la direzione del Superiore generale con il suo Consiglio e a norma del diritto universale e proprio, i beni della Congregazione e quelli affidati alla Curia generalizia.*

*§ 2. Col consenso del Superiore generale visita gli Economi provinciali, anzi, in particolari situazioni, anche gli Economi delle case o gli amministratori delle opere di maggiore importanza.*

**S 63.** — *§ 1. Al Procuratore generale presso la Sede Apostolica spetta:*

*1° occuparsi delle richieste di facoltà ordinarie da ottenere dalla Sede Apostolica;*

*2° trattare presso la Sede Apostolica, con il consenso del Superiore generale, e dopo aver sentito i Visitatori interessati, gli affari della Congregazione, delle province, delle case e dei confratelli.*

*§ 2. Il Procuratore generale presso la Sede Apostolica, per incarico conferito per iscritto dal Superiore generale, può, a norma del diritto, esercitare l'ufficio di Postulatore generale della Congregazione presso la Curia Romana.*

## CAPITOLO II

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE,  
REGIONALE E LOCALE**

***1. Le province e le viceprovince***

**C 120.** — La Congregazione della Missione è divisa in province, a norma del diritto proprio.

**C 121.** — La Congregazione è divisa anche in viceprovince, a norma del diritto proprio.

**C 122.** — La provincia è l'insieme di più case, circoscritta da confini territoriali. A capo di essa è posto il Visitatore con potestà ordinaria propria, a norma del diritto universale e proprio.

**S 64.** — *Sebbene ogni provincia sia circoscritta da confini territoriali, nulla impedisce che una casa di una provincia, a norma dell'a. 107, 7° delle Costituzioni, si trovi nel territorio di un'altra provincia.*

**S 65.** — § 1. *La viceprovincia è l'unione di più case, circoscritta da confini territoriali, che, in base a una convenzione intervenuta con una provincia, ne dipende e forma con essa un tutt'uno. A capo di essa c'è un Vicevisitatore, con potestà ordinaria propria, a norma del diritto universale e proprio.*

§ 2. Può essere costituita anche una viceprovincia che dipenda non da una provincia pienamente costituita, ma direttamente dall'autorità del Superiore generale; ne è a capo un Vicevisitatore con potestà ordinaria propria.

§ 3. La viceprovincia è, per sua natura, provvisoria. Essa diventerà provincia quando si verifichino le condizioni richieste.

§ 4. Ciò che nelle Costituzioni e negli Statuti viene stabilito circa le province, vale, fatte le debite proporzioni, anche per la viceprovincia, a meno che, in modo esplicito, non sia detto diversamente nelle stesse Costituzioni e negli Statuti o nelle Norme e convenzioni di ciascuna viceprovincia.

**S 66.** — § 1. Quando dalla divisione di una provincia se ne fonda un'altra distinta dalla prima, anche tutti i beni che erano a disposizione della provincia, e i debiti contratti dalla medesima, devono venir divisi dal Superiore generale col suo Consiglio proporzionalmente secondo giustizia ed equità, rispettando le intenzioni dei fondatori o donatori, i diritti legittimamente acquisiti, e anche le Norme proprie secondo cui è retta la provincia.

§ 2. La divisione dell'archivio della

*provincia madre è riservata alla decisione del Superiore generale, dopo aver sentito i Visitatori interessati.*

## **2. Il Visitatore e il Vicevisitatore**

**C 123.** — § 1. Il Visitatore è un Superiore maggiore, ordinario, con potestà ordinaria propria, che è preposto ad una provincia perché la governi a norma del diritto universale e proprio.

§ 2. Il Visitatore, sollecito dell'attiva partecipazione di tutti alla vita e all'apostolato della provincia, destini i confratelli e i beni a servizio della Chiesa, secondo il fine della Congregazione; dia impulso ai ministeri delle case; si mostri premuroso del progresso personale e dell'attività dei singoli, promuovendo un'unione vitale.

*S 67.* — *Ciò che nelle Costituzioni e negli Statuti viene stabilito circa il Visitatore, vale anche per il Vicevisitatore, a meno che nelle Costituzioni o negli Statuti stessi, o nelle Norme e nelle convenzioni di ciascuna viceprovincia, non venga esplicitamente disposto in altro modo.*

**C 124.** — Il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, a norma del diritto proprio, nomina il Visitatore dopo una

consultazione della provincia, o lo conferma dopo un'elezione.

**S 68.** — § 1. *Il Visitatore è nominato per sei anni dal Superiore generale col consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato almeno i membri della provincia che hanno voce attiva. Allo stesso modo e alle stesse condizioni, il Visitatore può essere confermato dal Superiore generale una volta per un triennio.*

§ 2. *Le modalità e le circostanze della consultazione possono essere stabilite dall'Assemblea provinciale con l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.*

§ 3. *L'Assemblea provinciale può proporre all'approvazione del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, un modo proprio di elezione del Visitatore. Ma questa elezione deve riunire almeno le condizioni seguenti:*

*1° che l'incarico non sia inferiore a tre anni e non oltrepassi sei anni;*

*2° che il Visitatore eletto non resti in carica oltre nove anni continui;*

*3° che nei primi due scrutini sia richiesta la maggioranza assoluta dei voti, tolte le schede nulle; che al terzo scrutinio godano di voce passiva solo i due che nel*

*secondo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, anche se uguale;*

*4° in caso di parità di voti, si riterrà eletto il più anziano di vocazione o di età.*

*§ 4. Perché il Visitatore eletto o rieletto possa entrare in carica, si richiede la conferma del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.*

**C 125.** — È compito del Visitatore:

1° promuovere l'osservanza delle Costituzioni, degli Statuti e delle Norme provinciali;

2° con il consenso del suo Consiglio, emanare disposizioni per il bene della provincia;

3° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato il Superiore generale, erigere case e costituire comunità locali, e sopprimerle, entro i confini della sua provincia e a norma del c. 733 § 1;

4° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato i confratelli, nominare i Superiori delle case, ed informare il Superiore generale della nomina fatta;

5° con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato gli interessati e con l'approvazione del Superiore generale, nominare un Superiore regionale con potestà delegata;

6° visitare con frequenza le case e i confratelli, e per ufficio almeno ogni due anni;

7° convocare, a norma del diritto proprio,

l'Assemblea provinciale e presiederla; dimettere i partecipanti con il consenso dell'Assemblea stessa e promulgare le Norme provinciali;

8° ammettere al seminario interno, ai proponimenti e ai voti i candidati, a norma delle Costituzioni e degli Statuti;

9° dopo aver consultato i Superiori e i direttori dei candidati, ammettere questi ai « ministeri » e, con il consenso del suo Consiglio, agli ordini;

10° presentare i confratelli per gli ordini e rilasciare le lettere dimissorie per la loro ordinazione;

11° dopo aver sentito il suo Consiglio e consultato i loro Superiori, dimettere confratelli non ancora incorporati alla Congregazione.

**S 69.** — *È compito del Visitatore:*

*1° elaborare il progetto provinciale, secondo le Norme provinciali e con il consenso del suo Consiglio;*

*2° con il consenso del suo Consiglio e dopo aver consultato il Superiore generale, nel rispetto delle norme stabilite, fondare o sopprimere un'opera di grande rilievo per una casa;*

*3° dopo aver sentito il suo Consiglio e dopo aver consultato, per quanto possibile, gli interessati, destinare i confratelli alle diverse case, secondo le necessità delle medesime. Nei casi più urgenti, tuttavia, il*

*Visitatore deve almeno informare il suo Consiglio;*

*4° con il consenso del suo Consiglio e seguendo le Norme provinciali, nominare l'Economo provinciale e il Direttore del seminario interno e del seminario maggiore;*

*5° approvare il progetto comunitario delle case, preparato dal Superiore locale con la sua comunità;*

*6° mandare al Superiore generale le relazioni sullo stato della provincia e delle visite d'ufficio fatte alle case;*

*7° con il consenso del suo Consiglio, stipulare contratti necessari ed utili, a norma del diritto universale e proprio;*

*8° dopo aver sentito il suo Consiglio, nominare, in tempo utile, la commissione preparatoria per l'Assemblea provinciale;*

*9° usufruire della prerogativa di dirimere la parità di voti, a norma del diritto;*

*10° informare quanto prima il Superiore generale dell'emissione dei voti fatta dai confratelli e della loro incorporazione alla Congregazione, e degli ordini da essi ricevuti;*

*11° aver cura, personalmente o con l'aiuto di persone competenti, dell'archivio provinciale;*

*12° approvare i confratelli e dar loro la*

*giurisdizione per le confessioni dei membri della Comunità, ed anche, salvo il diritto dell'Ordinario del luogo, per la sacra predicazione della parola di Dio, e delegare ad altri le stesse facoltà;*

*13° con il consenso del suo Consiglio e per giusti motivi, dispensare dalle Norme provinciali in casi particolari;*

*14° regolarizzare la situazione dei missionari che si trovano in situazioni irregolari.*

**S 70.** — *Il Vicevisitatore ha gli stessi diritti, le stesse facoltà e gli stessi doveri del Visitatore, a meno che nelle Costituzioni e negli Statuti non sia espressamente disposto in altro modo.*

**S 71.** — *Le disposizioni del Visitatore rimangono in vigore fino all'Assemblea provinciale seguente, a meno che non sia stato disposto in altro modo dal Visitatore stesso o dal suo successore.*

**S 72.** — § 1. *Quando si renda vacante l'ufficio di Visitatore, il governo della provincia passa temporaneamente all'Assistente del Visitatore; se poi non vi fosse un Assistente, il governo passa al Consultore provinciale più anziano per nomina, per vocazione o per età, a meno che*

*non sia stato disposto diversamente dal Superiore generale.*

*§ 2. L'Assemblea provinciale può proporre all'approvazione del Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, un modo proprio di provvedere al governo temporaneo della provincia, in caso di morte del Visitatore o nel caso che questi cessi dall'ufficio.*

### **3. L'Assistente del Visitatore**

**C 126.** — Il Visitatore può avere un Assistente, fornito delle condizioni richieste dagli aa. 61 e 100, che lo coadiuvi nel governo della provincia. Spetta all'Assemblea provinciale stabilire se vi debba essere o no l'Assistente del Visitatore.

**S 73.** — *§ 1. L'Assistente del Visitatore è uno dei Consultori provinciali, e viene eletto dagli stessi Consultori insieme con il Visitatore, a meno che non sia stato disposto diversamente dall'Assemblea provinciale.*

*§ 2. In assenza del Visitatore, l'Assistente ha la medesima autorità del Visitatore, eccetto per quanto il Visitatore ha riservato a sé.*

§ 3. *In caso di impedimento del Visitatore, l'Assistente lo sostituisce a tutti gli effetti, per la durata dell'impedimento. Sarà poi il Consiglio provinciale, senza il Visitatore, a giudicare circa l'impedimento e a informarne al più presto il Superiore generale, alle cui disposizioni ci si dovrà attenere.*

#### **4. Il Consiglio del Visitatore**

**C 127.** — I Consultori, che formano il Consiglio del Visitatore, lo aiutano con la loro collaborazione e i loro consigli nel governo della provincia per promuoverne l'unità e la vitalità, per far attuare le Costituzioni e le decisioni dell'Assemblea provinciale, e perché tutte le case e tutti i confratelli collaborino allo sviluppo delle opere.

**S 74.** — § 1. *I Consultori sono nominati dal Visitatore per un triennio, dopo aver consultato almeno i confratelli della provincia che godono di voce attiva. Nel medesimo modo e alle stesse condizioni, i Consultori possono essere confermati per un secondo e per un terzo triennio, ma non per un quarto.*

§ 2. *L'Assemblea provinciale può*

*proporre all'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio un modo proprio per designare o eleggere i Consultori, stabilire il loro numero, determinare il tempo della nomina e della durata in carica. Il Visitatore deve informare il Superiore generale dell'avvenuta designazione dei Consultori.*

*§ 3. Un Consultore provinciale può, per gravi motivi, essere rimosso dall'ufficio dal Superiore generale, su proposta del Visitatore con il consenso degli altri Consultori.*

*§ 4. Ciò che all'art. 73, § 2 e § 3 si dice dell'Assistente provinciale, vale anche per il Consultore provinciale più anziano per nomina, per vocazione o per età, qualora non vi sia l'Assistente provinciale, a meno che nelle Norme provinciali non sia disposto diversamente.*

### ***5. L'Economo provinciale***

**C 128.** — In ogni provincia deve esserci un Economo che amministri i beni della provincia, sotto la direzione e la vigilanza del Visitatore con il suo Consiglio, a norma del c. 636 § 1 e del diritto proprio.

**S 75.** — *L'Economo viene nominato dal Visitatore con il consenso del suo Consiglio, o in altro modo stabilito dalle Norme provinciali.*

**S 76.** — *Se l'Economo provinciale non è consultore, partecipa al Consiglio provinciale quando è convocato dal Visitatore, ma senza diritto di voto.*

**S 77.** — *È compito dell'Economo provinciale:*

*1° aver cura che il possesso dei beni della provincia sia legittimo davanti alla legge ecclesiastica e a quella civile;*

*2° aiutare, con il consiglio e la collaborazione, gli Economi delle case nell'adempimento del loro ufficio, e vigilare sulla loro amministrazione;*

*3° far sì che ogni casa paghi la somma stabilita per le spese della provincia e mandare, a suo tempo, all'Economo generale la tassa per il fondo generale;*

*4° assicurarsi che venga pagato il giusto stipendio a coloro che lavorano alle dipendenze della Congregazione, e che si osservino scrupolosamente le leggi civili circa le tasse e le assicurazioni sociali;*

*5° tenere sempre in ordine i vari registri delle uscite e delle entrate, come pure gli altri documenti;*

6° rendere conto della sua amministrazione al Visitatore e al suo Consiglio, a norma dell'art. 103.

## **6. Le regioni**

**S 78.** — § 1. La regione è un territorio, con almeno una casa, che appartiene a una provincia o che dipende direttamente dal Superiore generale.

§ 2. La regione è eretta dal Superiore generale con il suo Consiglio o dal Visitatore con il suo Consiglio, con l'approvazione del Superiore generale (cf. S 51, 15). È affidata a un Superiore regionale.

§ 3. Il Superiore regionale è munito di facoltà delegate dal Superiore generale o dal Visitatore, in vista di favorire la realizzazione della missione propria della Congregazione.

§ 4. Se il Superiore regionale è nominato dal Visitatore con il suo Consiglio, la sua nomina deve essere confermata dal Superiore generale con il suo Consiglio (cf. Cost. 125, 5°).

§ 5. La regione è costituita con una convenzione scritta che precisi le facoltà delegate e gli impegni reciproci tra il Superiore generale o il Visitatore e il

*Superiore regionale.*

§ 6. *Una regione può essere costituita sia in vista della sua propria autonomia diventando una vice-provincia o provincia, sia perché una vice-provincia o provincia non può più mantenere la sua autonomia.*

§ 7. *Perché una regione possa essere eretta in vice-provincia o una vice-provincia in provincia, è necessario che la regione o la vice-provincia abbiano una concreta possibilità di avere vocazioni e una base economica sufficiente per il mantenimento della missione e dei confratelli.*

### **7. Le Conferenze di Visitatori**

**S 79.** — § 1. *Per favorire la collaborazione tra le province nel campo della missione, della comunicazione e della formazione, i Visitatori devono costituire delle Conferenze di Visitatori.*

§ 2. *Queste Conferenze salvaguardino sempre l'unità della Congregazione, l'autonomia delle province e i principi di sussidiarietà e di corresponsabilità.*

§ 3. *Spetta a ogni Conferenza redigere il proprio Statuto e sottmetterlo al Superiore generale con il suo Consiglio.*

### ***8. Uffici dell'amministrazione locale***

**C 129.** — § 1. La Congregazione realizza se stessa soprattutto nelle singole comunità locali.

§ 2. Il Superiore, centro di unità e animatore della vita della comunità locale, dia impulso ai ministeri della casa, e si mostri sollecito, con la comunità, del progresso e dell'attività di ciascuno.

**C 130.** — § 1. Il Superiore locale viene nominato dal Visitatore per un triennio, dopo aver consultato i confratelli della casa o della comunità locale. Nella stessa casa o comunità locale, alle stesse condizioni, può essere nominato per un secondo triennio. Dopo il secondo triennio, se è necessario rinnovarlo, si deve ricorrere al Superiore generale.

§ 2. L'Assemblea provinciale ha la facoltà di stabilire un altro modo di designazione del Superiore locale.

§ 3. Il Superiore locale deve avere i requisiti indicati dagli aa. 61 e 100.

**C 131.** — A norma del diritto, il Superiore locale ha potestà ordinaria in foro interno e in foro esterno sui confratelli e su coloro che

dimorano giorno e notte nella sua casa; e può delegare la medesima potestà ad altri.

**S 80.** — *Il Superiore locale ha il diritto e il dovere di:*

1° *informare il Visitatore sulla situazione della casa affidatagli;*

2° *assegnare ai confratelli della casa incarichi e uffici, la cui attribuzione non sia riservata ai Superiori maggiori;*

3° *convocare e dirigere l'Assemblea domestica;*

4° *preparare, insieme con la comunità, il progetto comunitario della sua casa e sottoporlo all'approvazione del Visitatore;*

5° *avere un archivio e il sigillo della casa;*

6° *comunicare ai confratelli i decreti e le notizie della Congregazione;*

7° *curare che siano soddisfatti gli obblighi di Messe.*

**S 81.** — § 1. *Il Superiore locale amministra la casa con la collaborazione di tutti i confratelli, specialmente dell'Assistente e dell'Economo, che vengono nominati secondo quanto prescrivono le Norme provinciali.*

§ 2. *L'Assistente, in assenza del Superiore, ne esercita interamente l'Ufficio, secondo le norme stabilite dal*

*diritto proprio.*

*§ 3. Gli incontri dei confratelli della comunità, fatti a modo di Consiglio, siano frequenti.*

**C 132.** — § 1. Qualora non vi siano le condizioni per erigere una casa, oppure lo richieda qualche opera, il Visitatore, con il consenso del suo Consiglio, può costituire un gruppo di confratelli a modo di casa, secondo le Norme provinciali.

§ 2. Uno dei confratelli, designato dal Visitatore a norma del diritto, è responsabile di tale gruppo come se fosse Superiore.

§ 3. Un gruppo costituito a modo di casa ha i medesimi diritti ed obblighi di una casa propriamente detta.

**C 133.** — Il Superiore locale può essere rimosso qualora ciò sembri opportuno al Visitatore, per un motivo giusto e proporzionato, con il consenso del suo Consiglio e con l'approvazione del Superiore generale.

**C 134.** — § 1. L'Economo amministra i beni della casa sotto la direzione del Superiore, aiutato dal dialogo e dall'interessamento dei confratelli, a norma del diritto universale, della Congregazione e della provincia.

§ 2. Qualora il Visitatore, con il consenso del suo Consiglio, lo giudicasse necessario per

qualche casa, venga costituito un Consiglio domestico; i Consultori di casa, che aiutano il Superiore locale nella direzione della casa, siano designati secondo le Norme provinciali.

### CAPITOLO III

#### LE ASSEMBLEE

##### *1. Principi generali*

**C 135.** — Le Assemblee della Congregazione della Missione, che hanno lo scopo di custodire e promuovere la spiritualità e l'attività apostolica della medesima, sono di tre tipi: generale, provinciale e domestica.

*S 82.* — *I Superiori e i confratelli preparino le Assemblee e vi partecipino attivamente; osservino poi fedelmente le disposizioni e le norme da esse emanate.*

**C 136.** — § 1. Nessuno può godere di due voti.

§ 2. Le condizioni apposte al voto prima delle

elezioni vanno considerate nulle.

§ 3. L'elezione comporta l'obbligo, per chi è stato eletto, di partecipare all'Assemblea o di accettare l'ufficio, a meno che non sia scusato da un motivo grave. Se si tratta di partecipare ad un'Assemblea, il motivo grave deve essere riconosciuto dal Superiore competente, che in seguito ne chiederà l'approvazione all'Assemblea; se invece si tratta dell'accettazione di un ufficio, la gravità del motivo deve essere riconosciuta dall'Assemblea stessa.

§ 4. Nelle Assemblee nessuno può farsi sostituire da un altro di proprio arbitrio.

§ 5. La maggioranza dei voti deve essere computata unicamente in base ai voti validi. Le schede bianche sono nulle.

**S 83.** — § 1. *Per le elezioni si richiedono almeno tre scrutatori.*

§ 2. *Sono scrutatori di diritto, insieme con il presidente e il segretario, dopo la sua elezione, i due membri dell'Assemblea più giovani per età.*

§ 3. *In apertura di Assemblea si procede all'elezione del segretario, che ha per compito di:*

*1° svolgere l'incarico di primo scrutatore;  
2° stendere le relazioni delle sessioni e redigerne i documenti.*

**S 84.** — *Prima e durante l'Assemblea si*

*deve favorire il libero scambio di notizie sulle questioni da decidere e sulle qualità di coloro che sono da eleggersi.*

**S 85.** — *Terminata la trattazione degli argomenti, gli atti dell'Assemblea, approvati dai suoi membri, devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea, dal suo segretario e da tutti i partecipanti e, autenticati dal sigillo, devono essere conservati accuratamente in archivio.*

## **2. L'Assemblea generale**

**C 137.** — L'Assemblea generale, che rappresenta direttamente tutta la Congregazione, come sua autorità suprema, ha il diritto di:

1° salvaguardare il patrimonio spirituale dell'Istituto e promuovere, in armonia con esso, un adeguato rinnovamento;

2° eleggere il Superiore generale, il Vicario generale e gli Assistenti generali;

3° emanare leggi, ossia Statuti e Decreti, per il bene della Congregazione, salvo restando il principio di sussidiarietà. Gli Statuti non esplicitamente abrogati rimangono in vigore. I Decreti, invece, perché rimangano in vigore, devono essere esplicitamente confermati;

4° chiedere alla Sede Apostolica, con votazione a maggioranza dei due terzi, modifiche

alle Costituzioni da essa approvate;

5° interpretare in modo autentico gli Statuti; l'interpretazione autentica delle Costituzioni invece spetta alla Sede Apostolica.

*S 86. — L'Assemblea generale ha il diritto di fare Dichiarazioni con valore dottrinale e di indole esortativa.*

**C 138.** — L'Assemblea generale, convocata dal Superiore generale, è da tenersi:

1° come ordinaria, per eleggere il Superiore generale, il Vicario generale e gli Assistenti generali, e per trattare i problemi della Congregazione;

2° come straordinaria, se convocata come tale dal Superiore generale, a norma del diritto proprio.

*S 87. — § 1. L'Assemblea generale ordinaria si deve tenere nel corso del sesto anno successivo all'ultima Assemblea generale ordinaria.*

*§ 2. L'Assemblea generale straordinaria si tiene ogni qualvolta il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio e dopo aver sentito i Visitatori, lo riterrà necessario.*

*§ 3. L'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee provinciali.*

*S 88. — § 1. Spetta al Superiore generale*

*stabilire, con il consenso del suo Consiglio, quando e dove tenere l'Assemblea generale.*

*§ 2. Tuttavia, nel corso del sesto anno, per un giusto motivo, l'Assemblea generale potrà venire anticipata o differita di sei mesi rispetto al giorno d'inizio della precedente Assemblea generale ordinaria, mediante un decreto del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio.*

**C 139.** — All'Assemblea generale devono partecipare:

1° il Superiore generale, il Vicario e gli Assistenti generali, il Segretario generale, l'Economo generale e il Procuratore generale presso la Sede Apostolica;

2° i Visitatori e i deputati delle province, eletti a norma del diritto proprio.

**S 89.** — *§ 1. Il Superiore generale, il Vicario generale e gli Assistenti generali, che terminano il loro mandato, rimangono membri dell'Assemblea nelle successive sessioni della medesima.*

*§ 2. Oltre coloro che, a norma delle Costituzioni, devono partecipare per ufficio all'Assemblea generale, sarà presente un deputato per ogni provincia e viceprovincia in rappresentanza dei primi cento confratelli che hanno voce attiva; se poi i*

*confratelli che hanno voce attiva sono più di cento, vi sarà un altro deputato per ogni settantacinque e per la rimanente frazione di questo numero.*

*Il numero dei deputati all'Assemblea generale va calcolato in base al numero dei confratelli aventi voce attiva nel giorno dell'elezione dei deputati nell'Assemblea provinciale.*

*§ 3. Quando fosse vacante l'ufficio di Visitatore, va all'Assemblea generale colui che ha il governo temporaneo della provincia.*

*Se il Visitatore fosse legittimamente impedito di andare all'Assemblea generale, al suo posto va colui che lo sostituisce nell'ufficio. Se poi questi fosse stato eletto deputato, andrà all'Assemblea generale il primo sostituto.*

**S 90.** — *§ 1. Il Superiore generale con il suo Consiglio avrà cura che, nel caso in cui nessun Fratello risulti eletto per partecipare all'Assemblea generale, sia assicurata la presenza di fratelli in essa.*

*§ 2. Il Superiore generale con il suo Consiglio provvederà inoltre a risolvere quei casi, in cui sia impossibile una legittima elezione di delegati all'Assemblea generale, ma sia comunque importante la loro presenza in essa.*

**S 91.** — § 1. *A tempo opportuno, prima della convocazione dell'Assemblea generale, il Superiore generale con il suo Consiglio, dopo aver sentito i Visitatori e tenendo conto delle diverse regioni e opere, nomina la commissione preparatoria.*

§ 2. *Pur lasciando al Superiore generale con il suo Consiglio piena libertà di ordinare i lavori della commissione preparatoria secondo criteri di opportunità, i compiti della medesima commissione potrebbero essere i seguenti:*

1° *chiedere alle province e ai singoli confratelli quali problemi, a loro parere, siano più urgenti, e con che metodo debbano essere trattati in Assemblea generale;*

2° *ricevute le risposte, scegliere, secondo le necessità, gli argomenti più urgenti e più generali, preparare studi e raccogliere le fonti, e mandare tutto ai Visitatori, in tempo utile, prima che si tengano le Assemblee domestiche;*

3° *ricevere le proposte o postulati delle Assemblee provinciali e gli studi elaborati dalle province, come anche i postulati che vorrà proporre il Superiore generale, dopo aver sentito il suo Consiglio;*

4° *disporre ordinatamente tutti i dati*

*acquisiti e ricavarne un documento di lavoro, e spedire quindi il tutto tempestivamente in modo che i membri dell'Assemblea e i loro sostituti lo possano avere tra mano due mesi prima dell'inizio dell'Assemblea generale.*

*§ 3. Una volta iniziata l'Assemblea, il compito di questa commissione è esaurito. Tuttavia il suo presidente, personalmente o per mezzo di altri, se ciò sembrerà opportuno, farà una relazione sul lavoro della commissione.*

**C 140.** — § 1. All'elezione del Superiore generale si procede in questo modo: se nel primo scrutinio nessuno avrà ottenuto due terzi dei voti, si procederà a un secondo scrutinio, con le stesse modalità seguite nel primo; se neppure nel secondo, allo stesso modo si tenterà un terzo scrutinio, e anche un quarto.

Dopo il quarto scrutinio inefficace, se ne farà un quinto, nel quale si richiede ed è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, non computando quelli nulli.

Dopo il quinto scrutinio inefficace, se ne farà un sesto, nel quale godranno di voce passiva soltanto i due candidati che nel quinto scrutinio avranno raccolto il maggior numero di voti, anche se a parità, a meno che non siano in più ad aver ottenuto parità al primo o al secondo posto: nel qual caso anche questi godranno di voce passiva

nel sesto scrutinio, nel quale si richiede ed è sufficiente la maggioranza relativa dei voti, non computando quelli nulli; ed in caso di parità si riterrà eletto il candidato più anziano per vocazione o per età.

§ 2. Avvenuta legittimamente l'elezione, dopo che l'eletto avrà accettato l'ufficio, colui che presiede stenderà il decreto di elezione e a voce alta proclamerà l'eletto. Ma se fosse stato eletto Superiore generale colui che presiede, sarà il segretario dell'Assemblea a redigere il decreto e il moderatore proclamerà l'eletto.

§ 3. L'eletto poi non rifiuterà l'onere che gli viene affidato, se non per gravi motivi.

§ 4. Terminata l'elezione e rese grazie a Dio, le schede saranno distrutte.

§ 5. Se il neoeletto non fosse presente, lo si convochi e, fino al suo arrivo, l'Assemblea potrà trattare altri problemi della Congregazione.

**S 92.** — § 1. *Il giorno dell'elezione del Superiore generale, gli elettori offriranno a Dio la Messa per il buon risultato dell'elezione e, dopo una breve esortazione, all'ora stabilita, inizieranno la sessione sotto la direzione del presidente.*

§ 2. *Gli elettori scriveranno su schede appositamente preparate il nome di colui che vorranno eleggere Superiore generale.*

§ 3. *Se, al conteggio, risultasse che il*

*numero delle schede è superiore a quello degli elettori, tutto si considera nullo, e si deve ripetere l'operazione di voto.*

**C 141.** — Il Vicario generale viene eletto alle stesse condizioni del Superiore generale e nel modo prescritto nell'art. 140 § 1.

**C 142.** — § 1. Terminate le elezioni del Superiore generale e del Vicario generale, l'Assemblea generale procede all'elezione degli altri Assistenti, in scrutini distinti.

§ 2. Saranno ritenuti eletti coloro che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, non computando quelli nulli; costoro saranno proclamati eletti dal presidente dell'Assemblea.

§ 3. Se nel primo e nel secondo scrutinio nessuno risulterà eletto, nel terzo scrutinio si riterrà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti; e in caso di parità, il più anziano per vocazione o per età.

*S 93.* — *Il direttorio approvato da un'Assemblea rimane in vigore fino a che non sia mutato o abrogato da un'altra.*

### **3. L'Assemblea provinciale**

**C 143.** — Compito dell'Assemblea provin-

ciale, quale adunanza di confratelli che come deputati rappresentano la Provincia, è il seguente:

1° emanare Norme per il bene comune della provincia entro i limiti del diritto universale e proprio; tali Norme acquistano forza obbligatoria dopo l'approvazione del Superiore generale con il consenso del suo Consiglio;

2° trattare, quale organo consultivo del Visitatore, ciò che può servire al bene della provincia;

3° trattare le proposte che, a nome della provincia, si devono trasmettere sia all'Assemblea generale, sia al Superiore generale;

4° eleggere i deputati per l'Assemblea generale, quando è il caso;

5° dare norme per le Assemblee domestiche, entro i limiti del diritto universale e proprio; tali norme non hanno bisogno dell'approvazione del Superiore generale.

*S 94. — Le Norme emanate dall'Assemblea provinciale sono regole generali che vanno applicate in tutti i casi contemplati dalle Norme stesse. Tuttavia tali Norme non toccano l'autorità del Visitatore, quale viene descritta dal diritto universale e proprio, né il suo potere esecutivo, necessario al compimento del suo ufficio. Rimangono in vigore fino a che non siano*

*revocate da una successiva Assemblea provinciale o dal Superiore generale.*

**C 144.** — § 1. L'Assemblea provinciale si deve tenere due volte in sei anni, una prima dell'Assemblea generale, l'altra nel tempo intermedio.

§ 2. Se necessario, il Visitatore, con il consenso del suo Consiglio e sentiti i Superiori locali, può convocare un'Assemblea provinciale straordinaria.

**C 145.** — Spetta al Visitatore convocare l'Assemblea provinciale e presiederla, dimettere i partecipanti con il consenso dell'Assemblea stessa, e promulgarne le Norme.

*S 95.* — *Spetta al Visitatore, sentito il suo Consiglio, fissare la data e designare la Casa in cui si deve tenere l'Assemblea provinciale.*

*S 96.* — *Il Superiore generale renderà nota al Visitatore la sua decisione riguardante le Norme provinciali entro due mesi dalla data in cui le avrà ricevute.*

**C 146.** — Devono partecipare all'Assemblea provinciale, se non è stato stabilito diversamente nelle Norme provinciali:

1° per ufficio: il Visitatore, i Consultori

provinciali, l'Economo provinciale e i Superiori delle singole case della provincia;

2° inoltre, i deputati eletti a norma del diritto proprio.

*S 97. — Devono partecipare all'Assemblea provinciale, se non è stabilito diversamente nelle Norme provinciali, tanti deputati eletti entro un unico collegio provinciale, formato da tutti i confratelli che hanno voce passiva, quanti sono i deputati che devono partecipare per ufficio con l'aggiunta di un deputato ogni 25 confratelli che hanno voce attiva, e di uno per la rimanente frazione di questo numero.*

*S 98. — Si ritengano eletti deputati coloro che, entro un unico collegio provinciale, hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, i più anziani per vocazione o per età; altrettanti sono i sostituti, secondo la graduatoria dei voti riportati.*

*S 99. — Se il Superiore di una casa, per qualche impedimento, non può recarsi all'Assemblea provinciale, in suo luogo andrà l'Assistente di casa. Se poi l'Assistente fosse già eletto deputato, lo sostituirà un altro dall'elenco dei sostituti.*

**S 100.** — *L'Assemblea provinciale può proporre all'approvazione del Superiore generale, col consenso del suo Consiglio, un sistema proprio di rappresentanza all'Assemblea provinciale, a condizione però che il numero dei deputati eletti sia superiore al numero di coloro che devono parteciparvi per ufficio.*

**S 101.** — *Spetta alle singole province darsi, durante l'Assemblea, proprie norme di procedura, ossia un Direttorio, entro i limiti del diritto universale e proprio.*

**S 102.** — *L'Assemblea procede all'elezione dei deputati e dei sostituti all'Assemblea generale in scrutini distinti, a maggioranza assoluta di voti. Se nel primo e nel secondo scrutinio nessuno risulterà eletto, nel terzo si riterrà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano per vocazione o per età.*

#### **4. L'Assemblea domestica**

**C 147.** — § 1. L'Assemblea domestica viene convocata dal Superiore della casa o dall'Assistente che esercita pienamente l'ufficio di

Superiore, e si tiene in relazione all'Assemblea provinciale.

§ 2. All'Assemblea domestica devono essere convocati tutti coloro che hanno voce attiva.

§ 3. È compito dell'Assemblea domestica trattare di quelle proposte che la casa intende presentare all'Assemblea provinciale, come pure di quelle che la commissione preparatoria dell'Assemblea provinciale ha presentato da discutere, e deliberare circa le proposte stesse.

## Sezione II. — I BENI TEMPORALI

**C 148.** — § 1. La Congregazione della Missione possiede beni temporali per le esigenze dell'attività pastorale e della vita comunitaria; di essi si serve come mezzi per il servizio di Dio e dei poveri, secondo lo spirito e l'esempio del Fondatore; li amministra come patrimonio dei poveri, con oculatezza, ma senza la preoccupazione di accumulare ricchezze.

§ 2. La Congregazione della Missione abbraccia una forma comunitaria di povertà evangelica per il fatto che tutti i beni della Congregazione sono comuni, e la Congregazione ne usa per meglio ricercare e raggiungere il fine che le è proprio.

*S 103.* — *La Congregazione rifletta*

*assiduamente su questi principi, li accolga di cuore e li metta in pratica con fiducia e coraggio:*

*1° lo sforzo concorde per instaurare quella sobrietà di vita che, con la forza dell'esempio, più che con le parole, nel nome della povertà di Cristo, si oppone alla cupidigia che scaturisce dalla società dell'opulenza e alla bramosia delle ricchezze, che manda in rovina quasi tutto il mondo (cf. RC III, 1);*

*2° preoccupazione effettiva di impiegare i propri beni per promuovere la giustizia sociale;*

*3° l'alienazione dei beni, quando siano superflui, a favore dei poveri.*

**C 149.** — Poiché tutti i beni sono comuni, i confratelli sono corresponsabili, a norma del diritto, dell'acquisto, amministrazione e destinazione dei beni temporali della casa e della provincia alle quali essi appartengono; fatte le debite proporzioni, il principio vale anche riguardo ai beni di tutta la Congregazione.

**C 150.** — § 1. Le case, le comunità locali, le province e la Congregazione stessa hanno capacità giuridica di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali. Qualora

le circostanze lo richiedano, i loro Superiori sono i rappresentanti legali anche davanti all'autorità civile, a meno che non sia disposto altrimenti.

§ 2. Fonti da cui provengono i beni temporali sono il lavoro dei confratelli e gli altri mezzi leciti per acquistare beni.

**C 151.** — In forza del principio del bene comune, le case devono venire in aiuto delle province in tutto ciò che è necessario alla buona amministrazione, e per provvedere alle necessità generali; lo stesso vale per le province nei confronti della Curia generalizia.

*S 104.* — *Tenendo presente il principio di equità, il Superiore generale, con il consenso del suo Consiglio, ha il diritto di fissare una tassa per le province; lo stesso può fare il Visitatore, con il consenso del suo Consiglio, per le case della provincia.*

**C 152.** — § 1. Le province e le case condividano le une con le altre i beni temporali, in modo che quelle che hanno maggiore disponibilità vengano in aiuto di quelle che si trovano in strettezze.

§ 2. La Congregazione, le province e le case provvedano volentieri con i loro beni alle necessità altrui e al sostentamento dei poveri.

**C 153.** — § 1. I confratelli che ne hanno ricevuto l'incarico, amministrino i beni temporali per provvedere al conveniente sostentamento dei confratelli e per fornire mezzi adeguati al loro ministero apostolico e alle opere di carità.

§ 2. I beni della comunità devono essere amministrati dai rispettivi Economi sotto la vigile direzione dei Superiori con i loro Consigli, nei limiti del diritto universale e proprio e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

*S 105.* — *Si devono amministrare sotto la vigilanza dei Superiori e dei loro Consigli i beni affidati alla Congregazione soltanto in amministrazione.*

*S 106.* — § 1. *Gli Economi devono rendere conto ai Superiori, e tenere informati i confratelli della loro amministrazione.*

§ 2. *I registri delle entrate e delle uscite e la relazione sullo stato patrimoniale dovranno essere esaminati dal Superiore generale con il suo Consiglio una volta all'anno per quanto riguarda l'Economo generale; dal Visitatore col suo Consiglio due volte all'anno per quanto riguarda l'Economo provinciale; dal Superiore locale ogni mese per quanto riguarda l'Economo di casa. I registri e la relazione saranno firmati soltanto se risulteranno esatti.*

§ 3. *I confratelli che hanno l'amministrazione di opere particolari, tanto di una provincia quanto di una casa, presenteranno i registri delle entrate e delle uscite ai loro rispettivi Superiori, alle scadenze e nei modi stabiliti dalle Norme provinciali.*

§ 4. *Se invece i beni non sono proprietà della Congregazione, ma sono stati affidati in amministrazione, i loro registri si devono presentare sia ai loro proprietari sia ai Superiori della Congregazione.*

§ 5. *L'Economo generale presenti una relazione generale della sua Amministrazione: ai Visitatori alla fine di ogni anno; ogni sei anni all'Assemblea generale.*

§ 6. *I Visitatori, per le loro province, manderanno un resoconto al Superiore generale alla fine dell'anno.*

§ 7. *Gli Economi provinciali presentino ai confratelli della provincia una relazione generale della loro amministrazione e del patrimonio della provincia, secondo quanto prescrivono le Norme provinciali.*

**C 154.** — § 1. Ricordino gli amministratori che essi sono soltanto dispensatori dei beni della comunità; li impieghino pertanto solo per scopi corrispondenti alla condizione dei missionari; e si

comportino in ogni caso secondo le leggi civili giuste, e secondo le norme e lo spirito della Congregazione.

§ 2. Gli amministratori provvedano volentieri alle necessità dei confratelli in tutto ciò che riguarda la loro vita, il loro particolare ufficio e il lavoro apostolico. Un tale uso dei beni, infatti, è stimolo per i confratelli a prendersi cura del bene dei poveri e a condurre una vita veramente fraterna.

§ 3. Gli stessi amministratori, inoltre, si comportino con equità nella distribuzione dei beni, dovendo promuovere la vita comunitaria tra i confratelli; provvedano alle loro necessità personali secondo le Norme stabilite dall'Assemblea provinciale.

*S 107. — Tutti gli amministratori, tanto i Superiori quanto gli Economi, non possono compiere atti amministrativi in nome della Congregazione, se non entro i limiti del loro ufficio e a norma del diritto. Perciò la Congregazione, la provincia e le case devono rispondere soltanto degli atti amministrativi compiuti in conformità alle suddette norme; degli altri risponderanno coloro che avranno posto atti illeciti o invalidi. Tuttavia se una persona giuridica della Congregazione avesse contratto, sia pure con il permesso, debiti o obbligazioni, ne dovrà rispondere con i propri mezzi.*

**C 155.** — Per la validità dell'alienazione, e di qualsiasi altra operazione da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire danno, si richiede il permesso scritto rilasciato dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio. Se però si tratta di operazione che supera la somma fissata dalla Sede Apostolica per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede anche il permesso della stessa Sede Apostolica.

**S 108.** — § 1. *L'Assemblea generale può fissare una somma, oltre la quale il Superiore generale non può fare spese straordinarie.*

§ 2. *I Visitatori possono fare spese secondo le Norme fissate dall'Assemblea provinciale.*

§ 3. *I Superiori locali possono fare spese entro i limiti stabiliti dalle Norme provinciali.*

**S 109.** — *I Superiori non permettano che si contraggano debiti, se non consti con certezza che si possono pagare gli interessi passivi del capitale con le entrate ordinarie, e che si possa restituire, entro il tempo previsto, la somma presa a prestito,*

*attraverso il riscatto legale delle rate annue.*

**S 110.** — § 1. *Si osservino scrupolosamente le norme di legge sul lavoro, sulle assicurazioni e sulla giustizia, nei confronti delle persone che lavorano nelle case e nelle opere della Congregazione.*

§ 2. *I Superiori siano oltremodo cauti nell'accettare pie fondazioni che impongono obblighi a lunga scadenza. Non si accettino oneri perpetui.*

§ 3. *Non si facciano donazioni con i beni della comunità, se non a norma delle Costituzioni e degli Statuti.*

§ 4. *Quando si accettano beni destinati per testamento o per donazione alla Congregazione, alla provincia o alla casa, si rispetti la volontà del donante circa la loro proprietà e il loro uso.*

§ 5. *Si provveda all'assicurazione sociale dei confratelli a cura della Congregazione o del Vescovo o di altri per i quali essi prestano il loro servizio. Inoltre le case, le province e la stessa Curia generalizia sottoscrivano assicurazioni convenienti contro pericoli di vario tipo.*

**DOCUMENTI  
RIGUARDANTI I VOTI  
NELLA CONGREGAZIONE  
DELLA MISSIONE**

**I VOTI CHE SI EMETTONO  
NELLA CONGREGAZIONE  
DELLA MISSIONE**

ALESSANDRO VII PAPA  
A PERPETUA MEMORIA

In forza della cura del gregge del Signore affidatoci dal Pastore supremo, ci occupiamo volentieri di quanto crediamo possa giovare al bene delle Congregazioni di persone ecclesiastiche che sono state sapientemente istituite a maggior gloria di Dio e a salvezza delle anime. Volendo perciò scogliere alcuni dubbi riguardanti lo stato della Congregazione della Missione, sorta in Francia e già approvata dalla Sede Apostolica, e volendo concedere particolari favori e grazie al Nostro diletto figlio Vincenzo de Paoli, Superiore generale della stessa Congregazione, intendiamo assolverlo, e lo consideriamo assolto, da qualsiasi scomunica, sospensione, interdetto, e da altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene comminate dal diritto o da persone, in qualsiasi occasione e per qualsiasi causa, se in qualche modo egli vi fosse rimasto irretito, ma soltanto per ottenere il frutto della presente Lettera. Accedendo pertanto alle suppliche a Noi umilmente rivolte in suo nome, con il consiglio dei venerabili nostri fratelli

Cardinali di Santa Romana Chiesa interpreti del sacro Concilio di Trento, ai quali abbiamo affidato la trattazione della presente questione, Noi, in forza di questa Lettera, confermiamo e approviamo la predetta Congregazione della Missione iniziata, come abbiamo detto sopra, e confermata per autorità apostolica, con l'emissione dei voti semplici di castità, povertà e obbedienza, nonché di quello di stabilità nella medesima Congregazione, allo scopo di applicarsi per tutta la vita alla salvezza della povera gente di campagna, voti da emettersi dopo due anni di prova, escludendo che alcuno sia presente alla loro emissione per accettarli sia in nome della Congregazione, sia in nome Nostro o di altro Romano Pontefice regnante; e (stabiliamo che) i voti così emessi possa scioglierli soltanto il Romano Pontefice e il Superiore generale della stessa Congregazione nell'atto di dimettere qualcuno dalla Congregazione. Nessun altro, quindi, neppure in forza di qualsiasi giubileo, bolla crociata, privilegio o indulto, di qualsiasi costituzione o concessione che non faccia espressa menzione dei predetti voti, emesse come già ricordato nella predetta Congregazione, li potrà sciogliere o commutare o dispensare.

Stabiliamo (inoltre) che la suddetta Congregazione della Missione sia esente in tutto dalla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi, eccetto le persone che dai superiori della stessa

Congregazione saranno addette alle missioni, le quali resteranno soggette agli Ordinari stessi, ma solo per le missioni e per quanto ha rapporto con esse. Stabiliamo anche che la medesima Congregazione non sia per questo annoverata tra gli ordini religiosi, ma appartenga al corpo del clero secolare. Decretiamo inoltre che la presente Lettera sia sempre stabile, valida ed efficace e che dovrà essere pienamente sostenuta e fedelmente osservata da tutti e singoli coloro che ne saranno interessati; e che secondo essa si debba in linea di dottrina giudicare e definire ogni causa da parte di qualsiasi giudice ordinario e delegato, ed anche da qualsiasi uditore di causa del palazzo apostolico; e che sia invalido e nullo quanto in questa materia sarà per caso attentato diversamente, in modo consapevole o per ignoranza, da chiunque, con qualsiasi autorità; nonostante costituzioni e altre disposizioni apostoliche, anche conciliari, e perfino della predetta Congregazione, anche se rese più forti da giuramento, conferma apostolica o qualsiasi altra conferma, nonostante statuti e consuetudini, privilegi, indulti e lettere apostoliche contrariamente a quanto sopra in qualsiasi modo concessi, confermati e rinnovati. E perché quanto abbiamo stabilito possa avere effetto, in modo speciale ed espresso, e nonostante qualsiasi cosa in contrario, per questa occasione soltanto, deroghiamo a ciascuno e all'insieme dei

documenti appena ricordati, ritenendo pienamente e in modo sufficiente espresso e inserito nella presente il loro contenuto, pur confermandone la validità per tutti gli altri casi. Vogliamo poi che agli estratti di questa Lettera, anche stampati, firmati da un notaio pubblico e muniti del sigillo di una persona costituita in dignità ecclesiastica, sia dato, in giudizio e fuori, lo stesso valore che sarebbe dato alla presente Lettera, se fosse presentata o mostrata.

Dato a Roma, presso S. Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 22 settembre 1655, anno primo del Nostro Pontificato.

## **STATUTO FONDAMENTALE SULLA POVERTÀ**

ALESSANDRO VII PAPA  
A PERPETUA MEMORIA

Già un'altra volta, accedendo alle suppliche rivolte a Noi a questo scopo dal diletto figlio Vincenzo de Paoli, Superiore generale della Congregazione della Missione, abbiamo confermato la medesima Congregazione secondo ben precise determinazioni, e l'abbiamo approvata con l'emissione dei voti semplici di castità, povertà e obbedienza, nonché di stabilità nella predetta Congregazione allo scopo di applicarsi per tutta la vita alla salvezza della povera gente di campagna, voti da emettersi dopo due anni di prova. (Abbiamo anche stabilito) che all'emissione di tali voti nessuno dovesse essere presente per riceverli sia a nome della Congregazione sia a nome Nostro o del Romano Pontefice regnante; e che gli stessi voti nessuno potesse scioglierli se non il Romano Pontefice nonché il Superiore generale della Congregazione nell'atto di dimettere qualcuno dalla Congregazione; così che la predetta Congregazione non sia per questo, da annoverarsi tra gli ordini religiosi, ma sia del clero secolare, ed altro, come è contenuto più ampiamente nella

Nostra Lettera in forma di Breve, del 22 settembre 1655, il cui tenore vogliamo che sia considerato propriamente e sufficientemente espresso nella presente Lettera.

Recentemente, il predetto Vincenzo ci ha fatto esporre che intorno all'osservanza del voto semplice di povertà nella Congregazione potrebbero sorgere molte difficoltà capaci di turbarla, se a questo Noi non provvedessimo in modo opportuno; e ci ha perciò fatto sapere che egli desidererebbe ardentemente che da Noi sia convalidato, con la forza della Nostra apostolica conferma, lo statuto fondamentale della predetta Congregazione sulla povertà, che è così concepito: « Tutti e singoli coloro che, dopo aver emesso i predetti quattro voti, sono stati accettati nella nostra Congregazione, e che posseggono beni immobili o benefici semplici o li possederanno in futuro, quantunque conservino la proprietà di tutti quei beni, non ne avranno il libero uso. Di conseguenza, non potranno ritenere i frutti provenienti da tali beni o benefici né potranno utilizzare nulla in loro uso senza il permesso del Superiore; ma saranno tenuti a disporre dei medesimi frutti in opere pie, con il permesso e il giudizio del Superiore. Se però avranno genitori o parenti poveri, il Superiore avrà cura che con tali frutti provvedano, nel Signore, prima di ogni altra cosa, alle loro necessità ».

Volendo Noi onorare lo stesso Vincenzo,

Superiore generale, con maggiori favori e grazie, lo assolviamo e lo consideriamo assolto da qualunque sentenza di scomunica, di sospensione, di interdetto, o da altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene comminate dal diritto o da persone, in qualsiasi occasione e per qualsiasi causa, se in qualche modo vi è rimasto irretito, ma soltanto per ottenere il frutto della presente Lettera. Accedendo alle suppliche a Noi umilmente rivolte in suo nome, con il consiglio dei venerabili nostri fratelli i Cardinali di Santa Romana Chiesa interpreti del sacro Concilio di Trento, con la Nostra autorità apostolica a mezzo della presente Lettera confermiamo e approviamo lo statuto sopra riportato, e gli aggiungiamo la forza inviolabile della conferma apostolica, e suppliamo a tutti e singoli i difetti di diritto e di fatto, se ne sono in qualunque modo occorsi. Stabiliamo inoltre che la presente Lettera sia sempre stabile, valida ed efficace e che dovrà essere inviolabilmente osservata da coloro che ne sono e ne saranno interessati; e che secondo essa si debba in linea di dottrina giudicare e definire in ogni causa da parte di qualsiasi giudice ordinario e delegato, ed anche da qualsiasi uditore del palazzo apostolico; e che sia invalido e nullo quanto in questa materia sarà per caso attentato diversamente, in modo consapevole o per ignoranza, da chiunque, con qualsiasi autorità, nonostante quanto precede e tutte e singole le

cose che nella predetta Lettera abbiamo voluto non fossero di ostacolo e qualsiasi altra cosa in contrario. Vogliamo poi che agli estratti di questa Lettera, anche stampati, firmati da un notaio pubblico e muniti del sigillo del Superiore generale della predetta Congregazione o di altra persona costituita in dignità ecclesiastica, sia dato dovunque, in giudizio e fuori, lo stesso valore che sarebbe stato dato alla presente Lettera se fosse mostrata o presentata.

Dato a Roma, presso S. Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il 12 agosto 1659, anno quinto del Nostro Pontificato. S. Ugolini.

## **INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO FONDAMENTALE SULLA POVERTÀ**

### ***A) Contenuto dello statuto***

Nello statuto fondamentale si possono notare questi elementi normativi:

**1.** Si presuppone che i membri della Congregazione mantengano la proprietà dei beni immobili e dei benefici semplici che possiedono o che possederanno in futuro.

**2.** I membri della Congregazione sono tenuti a disporre dei frutti dei loro beni in opere pie. Questa è la norma principale e positiva, che nasce dall'orientamento vincenziano, per cui disponiamo di noi e dei nostri beni a servizio dell'evangelizzazione dei poveri; questo è l'eccellente e straordinario valore evangelico dello statuto. Alle necessità dei genitori e dei parenti poveri si deve provvedere prima di tutto per dovere di pietà e di giustizia.

3. I membri della Congregazione non possono tenere i frutti. Questa è una norma negativa per cui ci è proibito « capitalizzare », accumulando i frutti e così arricchire. È una norma che deriva dalla povertà evangelica, che è povertà non solo di spirito, ma anche reale.

4. I membri della Congregazione possono, col permesso del Superiore, servirsi dei frutti per uso personale. Questa è una norma permissiva: è chiaro, infatti, che qui si tratta solo di una concessione, non di un orientamento positivo raccomandato (cf. SV XII, 382).

5. I membri della Congregazione non hanno l'uso libero dei loro beni, anche perché devono dipendere dai Superiori. Questa norma deriva dalla dimensione comunitaria della nostra povertà.

### ***B) Spiegazione dello statuto***

1. I beni immobili e i benefici semplici sono considerati nello statuto in quanto sono fonti da cui derivano dei frutti. Oggi perciò si possono paragonare a questi beni tutti gli altri beni veramente fruttiferi e i diritti a ricevere frutti, secondo la stima comune dei diversi luoghi.

2. Nulla è detto, nello statuto, dei beni mobili che non provengono da beni fruttiferi; però secondo il suo spirito, quei beni mobili non

possono sfuggire alla norma principale e positiva, per cui siamo tenuti a disporre di essi a servizio dell'evangelizzazione dei poveri o direttamente o mediante la comunità, né possono sfuggire alle altre norme.

3. Lo statuto fondamentale non è l'unica fonte delle norme che regolano il nostro voto di povertà.

4. Per comprendere meglio lo spirito dello statuto fondamentale, sarà utile tenere presenti alcuni principi della povertà vincenziana, ad esempio:

a) la nostra consacrazione ad evangelizzare i poveri;

b) la povertà in spirito (cf. Conf. di san Vincenzo del 14 nov. 1659; RC III, 4, 7);

c) la comunione dei beni (RC III, 3, 4, 5, 6);

d) la conformità della nostra vita con quella dei poveri (RC III, 7);

e) la legge universale del lavoro (cf. Conf. di san Vincenzo del luglio 1655);

f) i frutti del nostro lavoro sono beni della comunità;

g) i beni della comunità vanno considerati come patrimonio dei poveri; non ci è lecito, né individualmente né collettivamente, conservare beni improduttivi o non collocati nel modo più fruttuoso per la promozione dei poveri;

h) la comunità ha la proprietà dei beni, affinché possiamo svolgere gratuitamente, secondo la necessità, i nostri ministeri e farne

elargizioni ai poveri (cf. RC III, 2; Conf. di san Vincenzo del 14 nov. 1659).

**REGOLE COMUNI  
della  
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE**

VINCENZO DE PAOLI,  
SUPERIORE GENERALE DELLA  
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

AI NOSTRI DILETTI FRATELLI IN CRISTO  
SACERDOTI, CHIERICI E LAICI  
DELLA STESSA CONGREGAZIONE

**SALUTE NEL SIGNORE**

Ecco finalmente, fratelli carissimi, ecco le Regole o Costituzioni comuni della nostra Congregazione, che avete così ansiosamente desiderato e così lungamente atteso.

Prima di consegnarvele stampate, abbiamo lasciato trascorrere circa trentatré anni dalla fondazione della stessa Congregazione; ma abbiamo agito in tal modo di proposito, sia per conformarci a Cristo Salvatore nel fatto che Egli cominciò prima a fare e poi ad insegnare, sia per ovviare agli innumerevoli inconvenienti a cui inevitabilmente avrebbe potuto dare origine una prematura edizione delle medesime Regole o Costituzioni, nel caso in cui la pratica abituale avesse potuto apparire in seguito o troppo ardua o poco opportuna.

Ora questa consegna, volutamente ritardata, e questo metodo di lavoro ci hanno permesso di eliminare, con l'aiuto di Dio, tali inconvenienti; anzi hanno ottenuto lo scopo che la Congregazione, gradatamente e senza alcuna difficoltà, applicasse le

Regole prima ancora che esse venissero stampate.

Nulla, infatti, riscontrerete in esse che non abbiate già da gran tempo costantemente praticato, con mia grandissima consolazione e con reciproca vostra soddisfazione.

Ricevetele dunque, fratelli carissimi, con quel medesimo affetto con cui ve le consegniamo. Consideratele non come prodotte dallo spirito umano, ma piuttosto come emanate dallo Spirito di Dio, da cui procede ogni bene e senza il quale, da soli, non siamo in grado di pensare alcuna cosa come proveniente da noi. Infatti, cosa trovereste in esse che non vi accenda e stimoli o alla fuga dei vizi o all'acquisto delle virtù e alla pratica dei consigli evangelici? Per questa ragione ci siamo preoccupati, per quanto ci fu possibile, di attingere tutte le Regole dallo spirito di Gesù Cristo e dalle opere della sua vita, come è facile constatare, in quanto abbiamo ritenuto che gli uomini chiamati a continuare la missione stessa di Cristo, la quale consiste soprattutto nell'evangelizzazione dei poveri, debbano avere gli stessi sentimenti e affetti di Cristo, anzi debbano essere ripieni del suo spirito e seguirne le orme.

Infine, fratelli, vi preghiamo e scongiuriamo nel Signore Gesù, di impegnarvi nell'osservanza esatta di queste Regole, fermamente convinti che, se le osserverete, esse salveranno voi e vi condurranno infallibilmente al fine sospirato che è la beatitudine celeste. AMEN.

GESÙ, MARIA, GIUSEPPE.

# **REGOLE COMUNI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE**

## **CAPITOLO I**

### **Istituzione e fine della Congregazione**

**1.** — Nostro Signore Gesù Cristo, inviato nel mondo per salvare l'umanità, come attesta la sacra Scrittura, cominciò a fare e ad insegnare. Adempì la prima cosa praticando alla perfezione ogni virtù; la seconda evangelizzando i poveri e trasmettendo agli apostoli e ai discepoli la scienza necessaria a guidare i popoli. E poiché la piccola Congregazione della Missione, con la grazia di Dio e nei limiti delle sue deboli forze, aspira a imitare lo stesso Cristo Signore, sia nelle sue virtù, sia nei ministeri diretti alla salvezza del prossimo, è conveniente che per realizzare questo pio proposito si serva degli stessi mezzi. Perciò il suo fine è: 1° attendere alla propria perfezione, sforzandosi di praticare le virtù, che questo sommo Maestro si è degnato insegnarci con le parole e con l'esempio; 2° evangelizzare i poveri, specialmente quelli della campagna; 3° aiutare gli ecclesiastici ad acquistare la scienza e le virtù necessarie al loro stato.

2. — La Congregazione è formata di ecclesiastici e di laici. Il compito degli ecclesiastici è quello di percorrere, ad esempio di Cristo medesimo e dei discepoli, le borgate e i villaggi per spezzare il pane della parola di Dio alla povera gente con la predicazione e la catechesi; esortare alla confessione generale della vita; comporre le contese e le liti; fondare la Compagnia della Carità; assumere la direzione dei seminari per gli esterni eretti nelle nostre case e insegnare in essi; tenere corsi di esercizi spirituali; convocare presso di noi conferenze di ecclesiastici esterni e dirigerle; prestare altri servizi relativi e conformi ai suddetti ministeri. Il compito affidato ai laici è quello di offrire assistenza agli ecclesiastici in tutti i ministeri sopra accennati, compiendo l'ufficio di Marta, secondo le disposizioni del Superiore, e cooperandovi con le preghiere, le sofferenze, le mortificazioni e la testimonianza personale.

3. — Affinché poi la Congregazione, sotto l'impulso della grazia di Dio, raggiunga il fine che si è proposto, è necessario che si impegni con tutte le forze a rivestirsi dello spirito di Cristo, che risplende in piena luce nella dottrina del Vangelo; nella sua povertà, castità e obbedienza; nella carità verso gli infermi; nella sua modestia; nel modello di vita e di azione che Egli ha trasmesso ai suoi discepoli; nei rapporti umani; negli esercizi di pietà di tutti i giorni; nelle missioni e negli altri ministeri

che esercitò in favore della gente. Tutti questi insegnamenti sono raccolti nei capitoli seguenti.

## CAPITOLO II

### **Le massime evangeliche**

**1.** — Prima di tutto ciascuno cercherà di fondarsi saldamente in questa verità, che la dottrina di Cristo non potrà mai ingannare, mentre la dottrina del mondo è sempre fallace, dal momento che Cristo stesso afferma che quest'ultima è simile ad una casa edificata sulla sabbia, la sua invece si può paragonare ad una casa fondata sulla solida roccia. Per questa ragione la Congregazione farà professione di comportarsi sempre secondo le massime di Cristo e mai secondo quelle del mondo. Per raggiungere tale scopo si atterrà soprattutto alle norme che seguono.

**2.** — Poiché Cristo ha detto: « *Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, di cui avete bisogno, vi saranno date in aggiunta* » (Mt 6, 33), ciascuno si sforzerà di preferire i beni spirituali a quelli temporali, la salvezza dell'anima alla salute del corpo, la gloria di Dio alla vanità mondana. Anzi si proporrà di

scegliere, con san Paolo, l'indigenza, il disonore, le torture e perfino la morte piuttosto che essere separato dalla carità di Cristo. Perciò non si angustierà per i beni terreni; anzi affiderà al Signore le sue preoccupazioni, convinto che fin quando sarà radicato in questa carità e fondato sopra questa speranza, rimarrà sempre sotto la protezione del Dio del cielo; e così non gli accadrà alcun male e non rimarrà privo di alcun bene, anche se gli sembrasse che tutto stesse per andare in rovina.

**3.** — Poiché quella pia pratica che consiste nel fare sempre e in tutto la volontà di Dio è un mezzo sicuro per raggiungere in breve tempo la perfezione cristiana, ciascuno farà il possibile per rendersela familiare, compiendo queste quattro cose: 1° eseguire nel dovuto modo gli ordini e rispettare le proibizioni, tutte le volte che ci risulti che tali ordini e proibizioni provengono da Dio o dalla Chiesa o dai nostri Superiori o dalle Regole o Costituzioni della nostra Congregazione; 2° qualora sia indifferente compiere un'azione o un'altra, scegliere quelle che contrastano con la nostra inclinazione naturale a preferenza di quelle che l'assecondano, a meno che queste ultime non siano necessarie, nel qual caso sono da preferirsi, non però in quanto soddisfano i nostri gusti, ma perché sono più gradite a Dio. Se poi ci si presentano insieme più possibilità d'azione, per

sé indifferenti, che non sono né piacevoli né spiacevoli, allora è opportuno applicarsi ad una qualunque di esse come offertaci dalla divina Provvidenza senza ricercarvi la nostra soddisfazione; 3° accettare con serenità di spirito, come proveniente dalla mano paterna di Dio, tutto ciò che può inaspettatamente accaderci, sia esso contrario o favorevole, sia in relazione al corpo, sia in relazione all'anima; 4° fare tutto ciò che è stato detto sopra per questa precisa ragione, perché tale è la volontà di Dio e per imitare con questo comportamento, per quanto ci è possibile, Cristo Signore il quale agiva sempre in questo modo e per il medesimo scopo, come Egli stesso attesta: « *Io faccio sempre le cose che sono gradite al Padre* » (Gv 8, 29).

4. — Poiché nostro Signore esige da noi la semplicità della colomba, che consiste sia nel dire apertamente la verità come si ha nel cuore e senza inutili riflessioni, sia nell'agire senza inganno e senza raggiri, con l'intenzione rivolta soltanto a Dio, per questa ragione ciascuno si impegnerà a comportarsi in tutto con il medesimo spirito di semplicità, riflettendo che Dio parla ai semplici e tiene nascosti i segreti celesti ai sapienti e prudenti di questo mondo, mentre li rivela ai piccoli.

5. — Ma poiché Cristo, mentre raccomanda la

semplicità della colomba, ci impone contemporaneamente di tenere in grande onore la prudenza del serpente, virtù questa che ci fa parlare e agire con discrezione, perciò taceremo prudentemente quelle cose che non è opportuno rivelare, soprattutto quando sono in sé stesse sconvenienti e illecite. Se poi si tratta di cose sostanzialmente buone o lecite, ometteremo le circostanze che possono compromettere l'onore da rendersi a Dio o il bene del prossimo o indurre il nostro cuore alla vanagloria. Poiché, inoltre, la prudenza nell'agire riguarda la scelta dei mezzi idonei a raggiungere il fine, sarà per noi norma sacra e inviolabile usare mezzi divini in ciò che riguarda Dio e pensare e giudicare le cose secondo il pensiero e il giudizio di Cristo, mai del mondo, e mai neppure in base al debole ragionamento del nostro intelletto. È in questo modo che saremo prudenti come serpenti e semplici come colombe.

6. — Tutti parimenti metteranno grande diligenza nell'apprendere questo insegnamento trasmessoci da Cristo: « *Imparate da me, che sono mite e umile di cuore* » (Mt 11, 29), persuasi — come Egli stesso afferma — che con la mansuetudine si possiede la terra, in quanto con la pratica di questa virtù si conquistano i cuori degli uomini per condurli a Cristo; scopo che non ottengono coloro che trattano il prossimo troppo

duramente e aspramente. Con l'umiltà poi si conquista il cielo, al quale ci innalza l'amore della nostra abiezione, conducendoci di grado in grado e di virtù in virtù fino a raggiungerlo.

7. — Ora questa umiltà, che Cristo medesimo ci ha tanto spesso raccomandato con le parole e con l'esempio e alla quale la Congregazione deve tendere con la medesima determinazione, richiede queste tre condizioni: la prima delle quali è considerarsi con assoluta sincerità degni del disprezzo degli uomini; la seconda è godere che gli altri conoscano i nostri difetti e, di conseguenza, ci disprezzino; la terza è che se il Signore opera per mezzo nostro o in noi qualcosa, per quanto è possibile cerchiamo di nascondere, considerando la nostra pochezza; se poi non è possibile, dobbiamo attribuirlo unicamente alla misericordia divina e ai meriti degli altri. Questo è il fondamento di tutta la perfezione evangelica e il cardine di tutta la vita spirituale. Se uno possiede un simile grado di umiltà, insieme a essa gli verranno tutti i beni; se invece ne è sprovvisto, gli verrà tolto anche ciò che vi è di buono in lui e sarà tormentato da continue angosce.

8. — Poiché Cristo ha detto: « *Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno* » (Lc 9, 23), e avendo aggiunto nel medesimo spirito san Paolo:

« *Se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece, con l'aiuto dello Spirito, voi fate morire le opere del corpo, vivrete* » (Rm 8, 13), ciascuno si applicherà con diligenza a rinnegare costantemente la propria volontà e il proprio modo di giudicare e a mortificare tutti i sensi.

**9.** — Tutti ugualmente si guarderanno dall'amare eccessivamente i propri parenti, secondo il consiglio di Cristo, che esclude dal numero dei suoi discepoli chi non lo preferisce al padre, alla madre, ai fratelli e alle sorelle e promette il centuplo in questo mondo e la vita eterna a chi li lascia per il Vangelo. Di qui si deduce quale grave ostacolo opponga alla cristiana perfezione la carne e il sangue. I parenti tuttavia devono essere amati con affetto spirituale e secondo Cristo.

**10.** — Tutti si studieranno con singolare diligenza di mettersi in quella piena disponibilità che Cristo e i Santi hanno tanto praticato, così da non attaccarsi con affetto eccessivo né ai ministeri, né alle persone, né ai luoghi, soprattutto la patria, né ad altre cose del genere; anzi in modo da essere preparati e pronti a lasciare volentieri tutte queste cose a un comando o ad un cenno del Superiore, e ad accettare con animo sereno in tutti questi casi il rifiuto o il mutamento di programma disposto dal Superiore stesso, e a riconoscere, nel Signore, che egli ha fatto bene tutto.

**11.** — Per onorare la vita comune, che Cristo Signore volle condurre per conformarsi agli altri e così guadagnarli più facilmente al Padre, tutti, per quanto sarà possibile, osserveranno l'uniformità in ogni cosa, considerandola come tutrice del buon ordine e della santa unione; parimente eviteranno ogni singolarità come fonte di invidia e di divisione; e ciò non soltanto per quello che si riferisce al vitto, al vestito, al letto e altre cose del genere, ma anche per quanto riguarda il metodo di direzione, di insegnamento, di predicazione, di governo e le pratiche spirituali. Affinché poi questa uniformità possa conservarsi per sempre fra noi, dobbiamo servirci di un solo mezzo: l'esattissima osservanza delle nostre Regole o Costituzioni.

**12.** — Tra noi saranno sempre in vigore gli atti di carità verso il prossimo quali sono: 1° fare agli altri ciò che giustamente vorremmo fosse fatto a noi; 2° accondiscendere agli altri e approvare tutto nel Signore; 3° sopportarsi a vicenda senza mormorare; 4° piangere con chi piange; 5° rallegrarsi con chi è nella gioia; 6° prevenirsi reciprocamente nell'onore; 7° mostrarsi con gli altri cordialmente benevoli e servizievoli; 8° infine farci tutto a tutti per guadagnare tutti a Cristo. Si intende che tutti questi atti sono da farsi purché non vi sia nulla di

contrario ai precetti di Dio o della Chiesa e alle Regole o Costituzioni della nostra Congregazione.

**13.** — Qualora la divina Provvidenza permetta che la Congregazione o una sua casa o uno dei suoi membri siano, senza alcun motivo, colpiti e messi alla prova da calunnia o persecuzione, ci asterremo con grande cura da ogni rivendicazione, maledizione e perfino da ogni rimostranza contro gli stessi persecutori e calunniatori; anzi ne loderemo e benediremo Dio, ringraziandolo con gioia come di un'occasione di gran bene proveniente dal Padre dei lumi. Oltre a ciò pregheremo di cuore per tutti costoro e, se ci si presenterà l'occasione favorevole, faremo loro del bene, tenendo presente ciò che Cristo comanda a noi, come a tutti gli altri fedeli, quando dice: « *Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per i vostri persecutori e calunniatori* » (Mt 5, 44). Per indurci poi ad osservare più facilmente e più volentieri questi precetti, egli afferma che proprio in questo consiste la nostra beatitudine e per questo dobbiamo godere ed esultare, poiché la nostra ricompensa sarà grande nei cieli. Ma ciò che maggiormente importa è che Egli stesso, per primo, si è degnato di tenere questo comportamento verso gli uomini per offrirci quel modello che in seguito hanno imitato gli apostoli,

i discepoli e tanti cristiani.

**14.** — Sebbene siamo tenuti a praticare, per quanto è possibile, le massime evangeliche di cui abbiamo trattato, in quanto santissime e utilissime, tuttavia alcune di esse si addicono più specificamente a noi: quelle appunto che ci esortano in modo particolare alla semplicità, all'umiltà, alla mansuetudine, alla mortificazione, allo zelo delle anime. La Congregazione pertanto avrà somma cura di coltivarle, in modo che queste cinque virtù siano come le facoltà dell'anima di tutta la Congregazione e tutte le azioni di ciascuno di noi ne siano sempre animate.

**15.** — Poiché satana tenta senza posa di distoglierci dalla pratica di queste massime contrapponendo le sue del tutto contrarie, ciascuno perciò metterà in opera tutta la sua prudenza e la sua vigilanza per contrastare e vincere con determinazione e coraggio queste insinuazioni, soprattutto quelle che maggiormente si oppongono allo spirito del nostro Istituto, e cioè: 1° la prudenza della carne; 2° mettersi in mostra davanti agli uomini; 3° desiderare che gli altri si sottomettano sempre al nostro giudizio e alla nostra volontà; 4° la ricerca della soddisfazione naturale in tutte le cose; 5° l'insensibilità di fronte all'onore di Dio e alla

salvezza del prossimo.

**16.** — Poiché lo spirito maligno frequentemente si camuffa in angelo della luce e a volte tenta di ingannarci con le sue illusioni, tutti se ne guarderanno con molta attenzione e cercheranno di imparare con quale mezzo si possano riconoscere ed eludere i suoi inganni. Ora l'esperienza insegna che il rimedio più immediato e più efficace in circostanze del genere è quello di confidarsi al più presto con le persone che hanno ricevuto questo incarico; perciò quando qualcuno si sente tormentato da pensieri sospetti di qualche illusione, o da grave angoscia o tentazione, si farà premura di rivelare tutto al Superiore o al Direttore o ad altra persona che ne abbia ricevuto l'incarico, perché vi apportino il rimedio conveniente che ciascuno accetterà come proveniente dalla mano del Signore, lo approverà e lo applicherà al suo caso con fiducia e rispetto. Soprattutto si guarderà bene dal rivelare la sua situazione ad alcuno dei nostri o degli esterni, giacché l'esperienza dimostra che confidenze di questo genere aggravano il male, ne contagiano gli altri, anzi, alla fine la Congregazione intera ne subisce un grave danno.

**17.** — Avendo Dio ordinato a ciascuno di aver cura del suo prossimo, anche noi abbiamo il dovere di prestarci aiuto reciprocamente come

membra del medesimo corpo mistico. Pertanto, se qualcuno viene a conoscenza che un confratello è tormentato da grave tentazione o è caduto in colpa notevole, immediatamente in spirito di carità e con la maggior delicatezza possibile procurerà che il Superiore ponga rimedio a questi due mali nel tempo e nel modo più conveniente. Ciascuno, inoltre, per progredire maggiormente nella virtù, giudicherà ben fatto e gradirà che i suoi difetti vengano segnalati nel medesimo spirito di carità al Superiore da chiunque ne sia venuto a conoscenza al di fuori della confessione.

**18.** — Nostro Signore venne al mondo per ristabilire il Regno del Padre nelle anime, strappandole al demonio che gliel'aveva sottratte seducendole astutamente con l'avidità disordinata delle ricchezze, degli onori e dei piaceri. Egli poi, salvatore misericordioso, ritenne di dover combattere contro il suo avversario con armi contrarie, che sono appunto la povertà, la castità e l'obbedienza, come fece fino alla morte. Ora, poiché la piccola Congregazione della Missione è stata suscitata nella Chiesa di Dio per dedicarsi alla salvezza delle anime, soprattutto dei poveri contadini, ha ritenuto di non potersi servire di armi più potenti e più appropriate di quelle stesse che usò con tanto successo e tanta efficacia la stessa Sapienza eterna. Per questa ragione tutti e ciascuno praticeranno fedelmente e per tutta la vita la povertà, la castità e l'obbedienza secondo

lo spirito del nostro Istituto. Ma per essere in grado di perseverare fino alla morte con maggior sicurezza e facilità e anche con maggior merito nella pratica di queste virtù, ciascuno, con l'aiuto del Signore, si impegnerà ad eseguire con la massima fedeltà le norme che verranno stabilite su questo argomento nei capitoli seguenti.

### CAPITOLO III

#### **La povertà**

1. — Cristo stesso, a cui appartengono tutti i beni, abbracciò la povertà a tal punto da non avere dove posare il capo, e costituì i collaboratori della sua missione, cioè gli apostoli e i discepoli, in simile grado di povertà da non possedere nulla di proprio, affinché liberi potessero meglio e più agevolmente vincere la cupidigia di ricchezze che manda in perdizione quasi tutto il mondo. Per questa ragione ciascuno, per quanto lo comporta la sua debolezza, si sforzerà di imitarlo nel coltivare questa virtù, fermamente convinto che essa costituirà un baluardo inespugnabile, mediante il quale, con la grazia di Dio, la Congregazione rimarrà stabile

per sempre.

**2.** — Benché i nostri ministeri nelle missioni, alle quali dobbiamo attendere gratuitamente, non ci consentano di praticare la povertà nel senso più stretto, tuttavia con l'affetto e, per quanto è possibile, nella pratica ci applicheremo, con l'aiuto del Signore, nell'esercizio di questa virtù, soprattutto con l'adempiere quanto segue.

**3.** — Tutti i membri della Congregazione e ciascuno singolarmente si persuaderanno che, sull'esempio dei primi cristiani, ogni cosa sarà fra loro comune e tutto verrà ad essi distribuito dai Superiori, cioè: vitto, vestito, libri, suppellettili e altre cose, secondo le necessità di ciascuno. Affinché poi non si verificino abusi riguardo alla povertà, che abbiamo abbracciato, nessuno potrà disporre dei beni della Congregazione o distribuirne alcunché, senza l'autorizzazione del Superiore.

**4.** — Inoltre nessuno terrà alcuna cosa all'insaputa o senza il consenso del Superiore, oppure senza essere pronto a lasciarla a un suo comando o anche semplicemente a un suo cenno.

**5.** — Nessuno si servirà di cosa alcuna come propria. Nessuno darà o riceverà in dono cosa alcuna, né darà in prestito o in uso gratuito, né la richiederà in altra forma, senza l'autorizzazione

del Superiore.

**6.** — Nessuno si approprierà di alcuna di quelle cose che sono destinate all'uso di altri, oppure messe a disposizione di tutti, o lasciate in deposito, nemmeno se si trattasse di libri; parimenti non cederà ad altri ciò che gli è stato dato per suo uso, senza il consenso del Superiore, né permetterà che quanto gli è stato affidato vada perduto o si deteriori per sua negligenza.

**7.** — Nessuno cercherà cose superflue o ricercate. Quanto poi alle cose necessarie e al loro stesso desiderio, ciascuno si regolerà in modo che il vitto, la camera e il letto siano quali si addicono a un povero; inoltre, in queste, come in tutte le cose, sia disposto a sperimentare qualche effetto della povertà; anzi sia contento che gli vengano assegnate le cose peggiori della casa.

**8.** — Affinché poi presso di noi non vi sia alcuna cosa che dia anche la minima impressione di proprietà, le nostre camere non saranno chiuse in modo tale che non si possano aprire dall'esterno, né in esse vi sarà alcun mobile o altro chiuso con chiave particolare, senza l'autorizzazione esplicita del Superiore.

**9.** — Inoltre nessuno, passando da una casa all'altra, porterà con sé alcuna cosa senza il

permesso del Superiore.

**10.** — Infine, poiché la virtù della povertà può essere violata anche dal solo desiderio sregolato dei beni temporali, ciascuno si guarderà bene che questo male non si impadronisca del suo cuore, nemmeno facendogli ambire benefici ecclesiastici sotto le apparenze di un bene spirituale. Perciò nessuno aspirerà ad alcun beneficio o dignità ecclesiastica sotto qualunque pretesto.

#### CAPITOLO IV

##### **La castità**

**1.** — Il nostro Salvatore dimostrò chiaramente quanto apprezzasse la castità e come bramasse infonderne il desiderio nel cuore dell'uomo, con il fatto stesso che volle nascere per opera dello Spirito Santo e al di fuori delle leggi della natura da una Vergine intatta, e anche con il fatto che ebbe tanto in orrore il vizio opposto, da non permettere mai, come si legge, non dico di essere tacciato, ma nemmeno sospettato di impudicizia, Egli che pure accettò di essere accusato falsamente dei più atroci delitti dai suoi acerrimi nemici per il desiderio di essere ricoperto di

obbrobri. Per questa ragione è di somma importanza che la Congregazione sia animata da un ardente desiderio di possedere questa virtù e che si impegni a coltivarla con somma cura, sempre e dovunque. Questo proposito tanto più ci deve stare a cuore quanto più strettamente i compiti della Missione ci impongono di avere rapporti quasi continui con secolari di ambo i sessi. Ciascuno quindi impiegherà tutta la cura, la diligenza e la cautela possibili per conservare intatta la castità dell'anima e del corpo.

2. — Per ottenere, con l'aiuto di Dio, questo scopo, ciascuno custodirà con molta attenzione i sensi interni ed esterni; non si intratterrà mai, da solo, con donne in luoghi e tempi indebiti; parlando o anche scrivendo ad esse si asterrà completamente da espressioni, anche pie, che sappiano di tenerezza nei loro confronti; nell'ascoltare le loro confessioni, come anche nell'intrattarsi con esse in altre circostanze, non si avvicinerà troppo e non presumerà della propria castità.

3. — Poiché l'intemperanza è come la madre e la nutrice dell'impurità, ciascuno sarà sobrio nel mangiare e, per quanto possibile, farà uso di cibi comuni e di vino molto annacquato.

4. — Inoltre tutti si persuaderanno che non è

sufficiente ai missionari aver raggiunto un livello notevole nella pratica della castità, ma si richiede in più che facciano il possibile perché nessuna persona possa essere sfiorata dal benché minimo sospetto di impurità a carico di nessuno di noi: infatti anche un semplice sospetto in questa materia, per quanto totalmente infondato, screditerebbe la Congregazione e i suoi stessi sacri ministeri, più di qualunque altro delitto a noi falsamente imputato, con la conseguenza soprattutto che dalle nostre missioni raccoglieremmo poco o nessun frutto.

Perciò, per impedire questo danno, o per eliminarli, impiegheremo tutti i mezzi, non solo ordinari ma, se occorre, anche straordinari, come appunto questo: rinunciare talvolta a certe attività, in se stesse lecite e anche buone e sante, quando – a giudizio del Superiore o del Direttore – possono far nascere il timore di ingenerare tali sospetti.

**5.** — E poiché la vita oziosa è nemica delle virtù, soprattutto della castità, ciascuno fuggirà questo vizio in modo da essere sempre utilmente occupato.

## CAPITOLO V

### **L'obbedienza**

1. — Per onorare l'obbedienza che nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato con le parole e l'esempio, quando accettò di rimanere sottomesso alla SS. Vergine, a san Giuseppe, nonché ad altre persone rivestite di autorità, sia gentili che difficili, anche noi obbediremo esattamente a tutti coloro che esercitano un'autorità su noi, vedendo essi nel Signore e il Signore in loro. Prima di tutto dimostreremo venerazione e obbedienza fedele e sincera al Sommo Pontefice; obbediremo anche con umiltà e sempre, secondo l'indole specifica del nostro istituto, agli eccellentissimi e reverendissimi vescovi nelle cui diocesi è eretta la nostra Congregazione. Inoltre non intraprenderemo alcun ministero nelle chiese parrocchiali senza il consenso del parroco.

2. — Tutti parimenti senza eccezione obbediremo al Superiore generale con prontezza, gioia e perseveranza in tutte le cose che non siano chiaramente peccato, sottomettendo il nostro giudizio e la nostra volontà con una obbedienza, per così dire, cieca; e ciò non solo a proposito della sua volontà espressa, ma anche della sua intenzione, convinti che i suoi ordini sono sempre per il meglio, e affidandoci alle sue disposizioni come una lima nelle mani del fabbro.

3. — Una tale obbedienza dovrà essere resa ugualmente agli altri superiori, sia locali che provinciali, e anche ai responsabili subordinati. Ciascuno poi si proporrà di obbedire anche al suono della campana come alla voce di Cristo, cosicché al primo tocco si farà premura di lasciare incompiuta persino una lettera (dell'alfabeto).

4. — Affinché la Congregazione progredisca nella pratica di questa virtù più facilmente e più speditamente, ci faremo un dovere di mantenere sempre in vigore quella lodevole consuetudine che consiste nel non chiedere e non rifiutare nulla. Tuttavia, quando qualcuno fosse certo che una determinata cosa gli è o dannosa o necessaria, esaminerà il suo caso davanti al Signore per vedere se dovrà proporlo o no al Superiore e rimarrà indifferente circa la decisione che verrà presa. Con questa disposizione d'animo esporrà il suo caso al Superiore, pienamente convinto che la volontà di Dio gli viene indicata da quella del Superiore; conosciutala ne rimarrà subito soddisfatto.

5. — Tutti, nei giorni e nelle ore fissate di ogni settimana, si raduneranno nel luogo stabilito per ascoltare quanto il Superiore avrà da dire circa l'ordine della casa, e per esporgli eventuali proposte.

**6.** — Nessuno darà ordini di qualsiasi genere, né rimproveri, a meno che non sia stato incaricato dal Superiore o vi sia tenuto in ragione del suo ufficio.

**7.** — Nessuno, dopo aver ricevuto un rifiuto da un superiore, presenterà ad un altro superiore la medesima richiesta, senza averlo prima informato del rifiuto e della ragione che l'ha causato.

**8.** — Nessuno tralascerà un incarico che gli è stato affidato, anche se costretto da un nuovo impegno sopraggiunto, senza avvertirne tempestivamente qualcuno dei superiori in modo che, se è il caso, possa sostituirlo con un altro.

**9.** — Nessuno deve ingerirsi nell'ufficio o nel ministero di un altro, ma se gli viene richiesto da qualcuno un aiuto temporaneo, soprattutto da coloro che hanno responsabilità anche minori, glielo offrirà volentieri, a meno che non sia impossibilitato a farlo. Se però l'impegno dovesse protrarsi a lungo si renderà necessario il permesso del Superiore.

**10.** — Nessuno entrerà nel luogo destinato all'ufficio di un altro senza l'autorizzazione del Superiore; tuttavia in caso di necessità basterà il permesso del responsabile di quel luogo.

**11.** — Per ovviare a molti gravi inconvenienti che si potrebbero verificare, nessuno scriverà, spedirà o aprirà lettere senza l'autorizzazione del Superiore, al quale ciascuno consegnerà le lettere che scrive, affinché il Superiore stesso le spedisca o le trattenga, a suo giudizio.

**12.** — Affinché poi l'obbedienza giovi in qualche misura anche alla salute fisica, nessuno, senza il permesso del Superiore, prenderà cibo o bevande fuori dei tempi abituali.

**13.** — Nessuno, senza un permesso generale o speciale del Superiore, entrerà nella camera di un altro e non aprirà la porta se prima non gli verrà risposto: « avanti » e la porta rimarrà aperta per tutto il tempo che staranno insieme.

**14.** — Nessuno introdurrà gli altri, soprattutto se esterni, nella sua camera, senza averne ottenuto il permesso del Superiore.

**15.** — Nessuno comporrà o tradurrà o pubblicherà i libri, senza l'esplicita approvazione e autorizzazione del Superiore generale.

**16.** — Nessuno dei nostri fratelli coadiutori, destinati all'ufficio di Marta, aspirerà allo studio della lingua latina e tanto meno allo stato

ecclesiastico. Se qualcuno sentisse sorgere in sé tale desiderio, cercherà immediatamente di reprimerlo, come proveniente dallo spirito maligno, il quale tenta di portarlo alla perdizione con sottile orgoglio, mascherato da zelo delle anime. I nostri fratelli coadiutori non impareranno a leggere e a scrivere senza l'autorizzazione esplicita del Superiore generale.

## CAPITOLO VI

### **Gli infermi**

1. — Tra le opere che Cristo compiva e che più frequentemente raccomandava a quanti inviava nella sua vigna, una delle principali fu questa: prendersi cura dei malati, soprattutto se poveri, e andarli a visitare. Per questo motivo la Congregazione avrà particolarmente a cuore, con il consenso dei superiori, di visitare e confortare i malati non solo di casa, ma anche esterni, offrendo ad essi quell'assistenza materiale e spirituale che si potrà opportunamente prestare, soprattutto durante le Missioni. Inoltre si preoccuperà di fondare e visitare le Compagnie della Carità.

2. — Ovunque andranno a visitare un malato, sia in casa che fuori, lo considereranno non come un uomo, ma come Cristo stesso, il quale dichiara che quel gesto di pietà è rivolto a sé. Per questo motivo ciascuno si comporterà con il malato con discrezione, gli parlerà sottovoce e di cose che possano sollevarlo e consolarlo, e siano di edificazione alle persone presenti.

3. — Anche i nostri malati dovranno essere convinti che non si trovano in infermeria e costretti a letto solo per essere curati e guariti con le medicine, ma anche perché, almeno con il loro esempio, insegnino, come da un pulpito, le virtù cristiane, soprattutto la pazienza e la conformità alla volontà di Dio. In questo modo saranno il profumo di Cristo per tutti coloro che li visitano e li assistono; anzi la loro virtù si perfezionerà nella malattia. Dato poi che tra le virtù richieste ai malati anche l'obbedienza è indispensabile, dovranno obbedire scrupolosamente ai medici non soltanto dell'anima, ma anche del corpo, come pure all'infermiere e alle altre persone addette alla loro assistenza.

4. — Per evitare poi che si infiltri qualche abuso a riguardo dei malati, coloro che avvertiranno qualche disturbo ne informeranno il Superiore o il prefetto degli infermi o l'infermiere. Nessuno però prenderà alcuna

medicina o si servirà del nostro medico o ne consulterà un altro, senza l'approvazione del Superiore.

## CAPITOLO VII

### La modestia

1. — In Cristo Signore risplendeva tale modestia nel volto, nel gesto e nelle parole che, per goderne la vista e ascoltare le parole di vita eterna che sgorgavano dalle sue labbra, intere moltitudini erano attratte nel cuore del deserto, dimenticandosi perfino di toccare cibo e bevanda. Ora i missionari sono tenuti a prendere a modello un sì grande Maestro nell'esercizio di questa amabile virtù, tanto più che essi, destinati per vocazione ad avere frequenti rapporti con il prossimo, devono stare sempre con l'apprensione di poter distruggere con il cattivo esempio anche di una leggera immodestia ciò che, nel Signore, hanno costruito con le loro funzioni e ministeri. Perciò tutti si atterranno scrupolosamente a ciò che san Paolo raccomandava ai primi cristiani: « *La vostra modestia sia nota a tutti gli uomini* » (Fil 4, 5). Ma per giungere a questo grado di virtù procureranno di praticare assiduamente le norme particolari circa la

modestia prescritte nella Congregazione e quelle che seguono.

**2.** — Prima di tutto si guarderanno dal concedere troppa libertà agli occhi, specialmente in chiesa, a tavola e in pubblico e faranno in modo che nulla di frivolo o di puerile si noti nel gesto e nulla di ricercato e mondano si ravvisi nella maniera di camminare.

**3.** — Eviteranno tutti di toccarsi, sia pure per scherzo, a meno che non sia opportuno abbracciarsi in segno di carità o di saluto, come quando uno parte per un lungo viaggio o ne ritorna, oppure è stato da poco ammesso in comunità.

**4.** — Ciascuno avrà cura di conservare una decorosa pulizia, specialmente negli abiti, ma si asterrà da ogni ricercatezza o frivolezza.

**5.** — Ciascuno terrà ben pulita e ordinata la povera e poca suppellettile della sua camera, che spazzerà ogni due giorni; e ogni mattina, dopo essersi alzato, ricomporrà bene il letto, a meno che, per malattia o per altro impegno, il Superiore non abbia incaricato un altro.

**6.** — Nessuno uscirà di camera se non decentemente vestito.

7. — Per poter praticare con maggior facilità e prontezza la modestia in presenza di altri, ciascuno cercherà di comportarsi con riservatezza, anche da solo in camera sua, sentendosi sotto lo sguardo di Dio; in particolare si guarderà dal dormire di notte senza alcun indumento o non sufficientemente coperto.

## CAPITOLO VIII

### **I rapporti tra noi**

1. — Cristo Salvatore nostro, avendo riunito insieme gli apostoli e i discepoli, lasciò ad essi alcune norme per il retto comportamento tra loro e cioè: amarsi scambievolmente; lavarsi vicendevolmente i piedi; riconciliarsi immediatamente con un fratello se fosse sorto un contrasto con lui; mettersi in cammino a due a due; infine, se qualcuno volesse essere il più grande tra loro, farsi come il più piccolo, e altre simili. Perciò la nostra piccola Congregazione, desiderando camminare sulle orme di Cristo e dei suoi discepoli, dovette darsi queste regole che riguardano il modo di ben vivere insieme e di trattarsi reciprocamente: regole che ciascuno cercherà di osservare quanto più fedelmente gli è

possibile.

2. — Affinché la carità fraterna e la santa unione fioriscano sempre fra noi e si conservino intatte, tutti si comporteranno tra loro con molto rispetto, vivendo però sempre insieme come cari amici. Eviteranno con cura le amicizie particolari come pure le avversioni, avendo l'esperienza dimostrato che questi due vizi generano divisioni e mandano in rovina le Congregazioni.

3. — Tutti, come è doveroso, si comporteranno con grande rispetto verso i superiori e davanti a loro si scopriranno il capo; si guarderanno bene dall'interromperli mentre essi parlano loro e, ciò che è peggio, dal resistere ad essi. Tutti parimenti si scopriranno il capo davanti ai sacerdoti; i seminaristi e gli studenti davanti ai loro direttori e professori. Anche i sacerdoti cercheranno di precedersi a vicenda nel Signore nel manifestarsi questi segni di rispetto. Tuttavia, per non dare occasione al divagare degli occhi o della mente, nessuno a tavola si scoprirà il capo se non davanti al Superiore o a qualche persona ragguardevole.

4. — Attesta la Scrittura che vi è un tempo per parlare e un tempo per tacere e che il molto parlare non sarà esente da peccato; d'altra parte una lunga esperienza dimostra come difficilmente possa verificarsi che una qualunque comunità

dedicata a Dio perseveri a lungo nel bene se in essa non si stabilisce un limite nel parlare e una regola del silenzio. In ragione di tutto ciò, da noi si osserverà il silenzio fuori del tempo di ricreazione, cosicché fuori di esso nessuno parli senza necessità, di passaggio, con pochissime parole e sottovoce, specialmente in chiesa, in sagrestia, in dormitorio e in refettorio, soprattutto quando si sta a tavola. Se tuttavia a qualcuno dei commensali manca qualcosa, colui che gli siede vicino ne avvertirà l'inserviente con una parola, se non è possibile con un cenno o altro gesto. In qualunque tempo capiti di parlare, anche nelle ore destinate alla conversazione, ci guarderemo sempre dall'alzare troppo la voce o dal gridare, poiché sia i nostri che gli esterni potrebbero riceverne una cattiva impressione.

**5.** — Nessuno dei nostri, senza l'autorizzazione del Superiore, potrà conversare con i seminaristi, gli studenti o altri, anche sacerdoti, che non abbiano compiuto il biennio dal termine del seminario, salvo che per salutarli di passaggio e con una parola, quando la carità lo esige.

**6.** — Per una più perfetta osservanza del silenzio, ciascuno starà attento ad evitare qualsiasi rumore, quando si trova in camera, o cammina per la casa, soprattutto di notte, e anche quando apre o chiude le porte.

7. — Nelle conversazioni e ricreazioni quotidiane si dovrà contemperare la compostezza con la giovialità, in modo da mescolare, per quanto è possibile, l'utile al dilettevole e far risplendere davanti a tutti il nostro esempio. Per raggiungere più facilmente questo scopo le nostre conversazioni riguarderanno generalmente quegli argomenti che giovano alla pietà e alla scienza necessaria ai missionari.

8. — In queste conversazioni, come in altre che si possono a volte lecitamente tenere ci studieremo di introdurre, tra gli altri argomenti di conversazione, quelli che in modo particolare favoriscono l'amore alla nostra vocazione e il desiderio della propria perfezione, stimolandoci reciprocamente a questo, e lo faremo ora esortando ad una virtù, per esempio la pietà, la mortificazione, l'obbedienza, l'umiltà, ora difendendole dagli attacchi dei denigratori con umiltà e dolcezza. Se poi la nostra sensibilità prova ripugnanza verso qualcuna di queste virtù, ne riferiremo soltanto al Superiore o al Direttore, ma ci guarderemo bene dal manifestarlo ad altri sia in pubblico che in privato.

9. — Nella conversazione fuggiremo con grande attenzione ogni sorta di ostinazione e di alterco, anche sotto forma di scherzo; anzi, quando si tratta di cose lecite, ci sforzeremo

quanto più è possibile di preferire, nel Signore, l'opinione altrui alla nostra. Se poi riguardo ad un determinato argomento le opinioni fossero discordi, ciascuno sarà libero di esporre le sue ragioni, umilmente e con calma. Prima di tutto poi, conversando tra loro, tutti eviteranno di dar segni di molestia, insofferenza, risentimento contro qualcuno e di offendere gli altri con parole o con azioni o in qualunque altro modo.

**10.** — Tutti si atterranno ad uno scrupoloso riserbo nel custodire il segreto, non soltanto in materia di confessione o direzione spirituale, ma anche riguardo a ciò che si fa o si dice nel capitolo in relazione alle colpe e alle penitenze, come pure riguardo ad altre cose la cui rivelazione ci risulta proibita dai superiori o per sua natura.

**11.** — Nessuno lederà, sia pure leggermente, la reputazione degli altri, soprattutto dei superiori, né mormorerà contro di essi, né criticherà quanto si fa o si dice nella nostra Congregazione o in altre comunità.

**12.** — Nessuno sarà curioso di sapere quanto riguarda l'amministrazione della casa o ne farà oggetto di conversazione con altri; parimenti nessuno parlerà, direttamente o indirettamente, contro le Regole o Costituzioni della

Congregazione e nemmeno contro le sue buone usanze.

**13.** — Nessuno si lamenterà del cibo, del vestito e del letto; anzi si asterrà perfino dal parlarne, a meno che non lo debba fare in ragione del suo ufficio.

**14.** — Nessuno parlerà con disprezzo delle altre nazioni o regioni, poiché ne possono scaturire gravi mali.

**15.** — Nelle pubbliche contese e nelle guerre, che possono sorgere tra principi cristiani, nessuno parteggerà apertamente per l'uno o l'altro dei contendenti, a somiglianza di Cristo che rifiutò di farsi arbitro nella lite tra fratelli e si astenne dall'esprimere un giudizio sul diritto dei principi, limitandosi ad affermare che bisogna rendere a Cesare ciò che è di Cesare, ecc.

**16.** — Ciascuno eviterà rigorosamente di intrattenersi in discussioni concernenti la politica degli stati e altri affari secolari, specialmente riguardo a guerre, contese di principi del tempo presente e altre simili agitazioni mondane; inoltre, per quanto è possibile, si asterrà dal trattarne per iscritto.

## CAPITOLO IX

**I rapporti con gli esterni**

1. — Oltre alle regole che il Salvatore trasmise agli apostoli e ai discepoli sul modo di comportarsi tra loro, volle aggiungere altre norme sulla maniera di trattare correttamente con il prossimo, con gli scribi e i farisei, con i capi quando fossero convocati nelle loro sinagoghe e tribunali, e come regolarsi quando fossero invitati ad un banchetto, e altri suggerimenti di questo genere. Perciò, sul suo esempio, è parso opportuno che noi avessimo alcune norme sul modo di comportarci con gli esterni e cercassimo di osservarle fedelmente.

2. — Per quanto, in forza della nostra vocazione, siamo obbligati ad avere rapporti frequenti con i secolari, soprattutto nelle missioni, tuttavia non li frequenteremo se non quando vi siamo tenuti per obbedienza o necessità. In questi casi terremo presenti le parole del Signore: « *Voi siete la luce del mondo* » (Mt 5, 14); cioè agiremo a somiglianza della luce del sole che illumina e riscalda e, sebbene passi attraverso cose immonde, rimane tuttavia intatta nel suo splendore.

3. — Tutti si asterranno scrupolosamente dal-

l'intromettersi in cause giudiziarie di esterni, dall'assumere legati testamentari, dal trattare affari commerciali e matrimoniali, e da simili occupazioni mondane, secondo il consiglio dell'Apostolo: « *Nessuno quando presta servizio a Dio si immischia nelle faccende del mondo* » (2 Tim 2, 4).

**4.** — Senza l'autorizzazione del Superiore, nessuno si prenderà cura di affari anche se pii, prometterà l'opera sua per trattarli o vi si mostrerà incline.

**5.** — In casa nessuno, senza il consenso del Superiore, si intratterrà con persone esterne, né inviterà altri dei nostri a farlo.

**6.** — Nessuno, senza esserne autorizzato dal Superiore, inviterà a mensa alcun esterno.

**7.** — Nessuno, senza il permesso del Superiore, affiderà incarichi o lettere o altre commissioni di persone esterne ad alcuno dei nostri confratelli, né dei nostri confratelli a persone esterne.

**8.** — Nessuno passerà a persone esterne le nostre Regole o Costituzioni senza esserne autorizzato espressamente dal Superiore generale o dal Visitatore; solo a coloro che devono essere

ammessi in Comunità potranno essere date in visione queste Regole Comuni con il permesso del Superiore locale, e ciò avverrà in occasione degli esercizi spirituali e talvolta anche prima se il Superiore lo riterrà opportuno nel Signore.

**9.** — Nessuno riferirà imprudentemente o inutilmente a persone esterne ciò che è stato fatto e che si dovrà fare in comunità, né con esse ragionerà di cose di cui non è consentito conversare neppure fra noi, soprattutto quando si tratta di argomenti di natura politica.

**10.** — Chi ha il permesso di frequentare persone esterne, parlerà ad esse solo di cose necessarie o utili al loro bene spirituale e all'edificazione reciproca, e lo farà con quella dignità, compostezza e modestia che la qualità delle persone e le situazioni di luogo e di tempo richiedono.

**11.** — Nessuno uscirà di casa se non come, quando e con chi avrà stabilito il Superiore, al quale spetta assegnare il compagno, a meno che non ne abbia affidato l'incarico ad altri. Il compagno poi darà all'altro la precedenza anche nel parlare.

**12.** — Quando qualcuno chiederà al Superiore il permesso di uscire, gli specificherà anche il

luogo dove intende recarsi e il motivo. Appena rientrato, gli renderà conto di ciò che ha fatto.

**13.** — Nessuno entrerà o uscirà di casa se non dalla porta consueta, salvo casi di necessità o autorizzazioni da parte del Superiore.

**14.** — Coloro che escono di casa, anche avendo il permesso di passare dalla porta secondaria o dalla chiesa, apporranno un segno al loro nome e avvertiranno il portinaio dell'ora del loro ritorno affinché questi possa riferirne esattamente a coloro che ne facessero richiesta. Non usciranno di casa prima che sia giorno e vi faranno ritorno prima che sia notte. Rientrati, si faranno premura di togliere il segno apposto al loro nome.

**15.** — Nessuno prenderà cibo fuori di casa senza il permesso del Superiore, a meno che non sia in viaggio.

**16.** — Chi durante un viaggio si trovi a passare in una località dove esiste una casa della Congregazione, prenderà alloggio in quella e non in altra sede e finché rimarrà là dipenderà in tutto da colui che presiede la casa e non farà nulla senza prendere consiglio e direttive da lui. Nello stesso modo si comporterà chi vi si fosse recato per trattare affari.

## CAPITOLO X

**Le pratiche spirituali nella Congregazione**

1. — Cristo Signore e i suoi discepoli avevano le loro pratiche di pietà come queste: salire al tempio in giorni stabiliti, ritirarsi di tanto in tanto in luoghi solitari, dedicarsi all'orazione e altre simili. È opportuno quindi che anche la nostra piccola Congregazione abbia le sue pratiche spirituali, da compiere con scrupolosa esattezza, tanto da anteporle a qualsiasi altra attività, quando non lo impediscano casi di necessità o ragioni di obbedienza. Esse infatti favoriscono l'osservanza fedele delle altre Regole o Costituzioni e giovano con più efficacia alla perfezione personale.

2. — Come prescrive la Bolla di erezione della nostra Congregazione, nutriremo una specialissima devozione per i misteri ineffabili della SS. Trinità e dell'Incarnazione e la coltiveremo con ogni premura nella maniera più perfetta possibile, soprattutto compiendo queste tre cose: 1° stimolando il nostro cuore ad emettere atti di fede e di pietà verso questi

misteri; 2° offrendo ogni giorno in loro onore alcune preghiere e pie opere, e specialmente celebrando le loro feste con la massima solennità e devozione; 3° prodigandosi a diffondere in mezzo al popolo la conoscenza, il culto e la venerazione di questi misteri con le nostre istruzioni e il nostro buon esempio.

**3.** — Per onorare nella forma più completa questi misteri, non vi è mezzo più eccellente che quello di prestare il debito culto e di fare buon uso della SS. Eucaristia nella sua realtà di sacramento e di sacrificio, in quanto essa racchiude in sé quasi un compendio degli altri misteri della fede e per sua natura santifica e alla fine glorifica le anime di coloro che la ricevono e la celebrano degnamente, rendendo così la massima gloria alla SS. Trinità e al Verbo Incarnato. Per questa ragione nulla ci starà più a cuore che rendere il dovuto onore a questo sacramento e sacrificio. Anzi metteremo in opera tutte le risorse della nostra mente per infondere in tutti sentimenti di onore e di rispetto verso l'Eucaristia, impedendo soprattutto, per quanto è possibile, che si dica o si faccia alcunché di irriverente contro questo sacramento e insegnando incessantemente agli altri ciò che bisogna credere circa un così grande mistero e con quale animo si debba venerare.

4. — Poiché inoltre la medesima Bolla ci raccomanda espressamente di venerare anche con culto speciale la Beata Vergine Maria, e d'altronde vi siamo tenuti per vari titoli, tutti e ciascuno, con l'aiuto di Dio, cercheremo di renderlo alla perfezione. Pertanto: 1° onoreremo ogni giorno con singolare devozione questa degnissima Madre di Cristo e nostra; 2° imiteremo, per quanto ci è possibile, le sue virtù, soprattutto l'umiltà e la castità; 3° tutte le volte che ci si presenterà l'occasione e la possibilità, esorteremo ardentemente gli altri affinché offrano alla Vergine, in ogni momento, tutto l'onore e l'omaggio che merita.

5. — Metteremo grande impegno nel recitare nel dovuto modo l'ufficio divino, nel rito romano e in forma comunitaria, anche nelle missioni, ma con tono moderato e senza canto, per avere più tempo disponibile da dedicare al prossimo, eccettuate quelle case nelle quali fossimo tenuti al canto gregoriano per ragione di fondazione, di ordinandi, di seminari esterni o di altra simile necessità. Tuttavia in qualunque luogo e tempo reciteremo le ore canoniche, si ricorderemo di quale rispetto, attenzione e devozione dobbiamo essere pervasi, ben consapevoli di celebrare in quel momento le lodi di Dio, quindi di esercitare l'ufficio degli angeli.

6. — Poiché tra i principali ministeri a cui attendiamo nelle missioni vi è quello di esortare i fedeli ad accostarsi con frequenza e buona disposizione ai sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia, è opportuno che anche noi, a più forte ragione, li precediamo in questo con l'esempio, anzi li superiamo di molto. Questo dunque cercheremo di adempiere alla perfezione. Ma perché tutto proceda con ordine, i sacerdoti si confesseranno due volte o almeno una alla settimana a uno dei confessori di casa incaricati di questo ministero e non ad altri, senza il permesso del Superiore; tutti i giorni poi celebreranno la Messa, a meno che non ne siano impediti per qualche ragione. Gli altri che non sono sacerdoti si confesseranno ogni sabato e nelle vigilie delle feste principali a uno dei predetti confessori, a meno che il Superiore non ne abbia designato un altro, e riceveranno l'Eucaristia tutte le domeniche e nelle feste dette sopra secondo il consiglio del Direttore; tutti i giorni poi ascolteranno la Messa.

7. — Poiché non possiamo seguire in tutto l'esempio di Cristo il quale, oltre a raccogliersi in meditazione durante il giorno, passava le notti pregando Dio, lo imiteremo tuttavia nei limiti delle nostre forze. Perciò tutti, senza eccezione, ogni giorno attenderemo con impegno per un'ora all'orazione mentale e, secondo l'uso della

Congregazione, in comune e nel luogo assegnato.

**8.** — Ciascuno si dia pensiero di non lasciar passare un solo giorno senza aver letto alcune pagine di un libro spirituale, appropriato al bisogno della sua anima, per tutto il tempo assegnato dal Superiore o dal Direttore. Oltre a ciò i sacerdoti e tutti i chierici leggeranno un capitolo del Nuovo Testamento, che terranno in grande venerazione in quanto esso costituisce la regola della perfezione cristiana. Affinché poi l'anima ne ritragga un maggiore vantaggio, questa lettura si farà in ginocchio, a capo scoperto, e aggiungendo, almeno alla fine, i tre atti seguenti: 1° adorare le verità racchiuse in quel capitolo; 2° spronarsi a rivestirsi di quello spirito che emana dalle verità che Cristo e i santi hanno professato; 3° proporsi di praticare i consigli o i precetti ivi contenuti e di seguirne gli esempi.

**9.** — Per avere una più chiara consapevolezza delle nostre mancanze e così ottenere, con l'aiuto di Dio, il perdono e una maggiore purezza dell'anima, tutti, senza eccezione, faranno ogni giorno due esami di coscienza: l'uno particolare e breve prima del pranzo e della cena, nel quale ci si propone l'acquisto di una determinata virtù o l'eliminazione di un determinato difetto; l'altro generale, che prende in considerazione tutte le azioni della giornata, si farà poco prima di coricarsi.

**10.** — Per onorare la solitudine di Cristo, specialmente i quaranta giorni da Lui passati nel deserto, tutti indistintamente, sia ecclesiastici che laici, entrando in Congregazione faranno gli esercizi spirituali e la confessione generale di tutta la vita precedente ad un sacerdote designato dal Superiore. Entrati (in comunità) faranno gli stessi esercizi, i seminaristi ogni sei mesi, gli altri una volta all'anno, inserendovi la confessione di tutto il periodo trascorso dall'ultima confessione generale.

**11.** — Poiché a stento si può progredire nella virtù senza l'aiuto di un direttore spirituale, ne consegue che difficilmente colui che accetta una direzione può giungere alla perfezione che gli si addice se di tanto in tanto non apre l'animo al suo direttore per rivelargli la sua situazione di spirito. Per questa ragione tutti indistintamente renderanno conto dello stato della loro coscienza, con sincerità e devozione, secondo il metodo in uso nella Congregazione, al Superiore o ad alcun altro da lui designato; ciò avverrà almeno ogni due mesi e in modo particolare durante gli esercizi spirituali e ogni volta che il Superiore lo riterrà utile.

**12.** — Tutti parteciperanno con attenzione e raccoglimento alle conferenze che si terranno

almeno una volta alla settimana su argomenti spirituali. Tali argomenti riguarderanno il rinnegamento della propria volontà e del proprio giudizio, la disposizione a fare in tutto la volontà di Dio, la comunione fraterna, la sollecitudine per la propria perfezione, il programma nelle altre virtù, in particolar modo quelle che costituiscono lo spirito della Missione.

**13.** — Per imitare in qualche misura, e per quanto lo consente la nostra debolezza, Cristo che umiliò se stesso e fu annoverato tra i malfattori, ogni venerdì ciascuno dichiarerà la sua colpa in presenza di tutti al Superiore o a chi ne tiene le veci, e ciò sia in casa che durante le missioni, e accetterà serenamente le ammonizioni e le penitenze che gli verranno assegnate. Dovrà pure conservarsi quella pia consuetudine che consiste nell'essere pubblicamente avvertiti dei difetti nel capitolo; ciascuno poi avrà cura di dare gli avvertimenti richiesti in spirito di umiltà e di carità.

**14.** — Inoltre, affinché si radichi in noi più rapidamente l'amore alla propria abiezione e in questo modo possiamo avanzare sempre più nel cammino della perfezione, ci sforzeremo di accettare con animo sereno, per amore del Signore, ogni occasione possibile di venire umiliati anche al di fuori del capitolo e in

qualunque circostanza. Perciò quando alla fine dell'orazione mentale o di una conferenza spirituale, o di altro atto pubblico, il Superiore chiamerà qualcuno per ammonirlo di qualche difetto, questi si metterà subito in ginocchio e, in spirito di umiltà, in silenzio e volentieri, ascolterà l'ammonizione, accetterà la penitenza imposta e la eseguirà fedelmente.

**15.** — Sebbene le continue fatiche dei missionari non permettano loro di sottoporsi per regola a mortificazioni e austerità corporali, ciascuno tuttavia le terrà in grande considerazione e ne alimenterà nel cuore il desiderio; anzi, permettendogli la salute e gli impegni, ne farà uso, sull'esempio di Cristo e dei primi cristiani e anche di molti secolari ripieni di spirito di penitenza. Nessuno però, all'insaputa del Superiore o del Direttore, se ne permetterà alcuna, eccetto quelle imposte in confessione.

**16.** — Per onorare in qualche modo la Passione di Cristo, ciascuno la sera di ogni venerdì si accontenterà di consumare a cena una sola portata e per giunta composta di erbe e legumi, a meno che non si trovi in missione o in viaggio.

**17.** — Il lunedì e martedì dopo la domenica di Quinquagesima, in casa ci asterremo dalle carni

per rendere onore a Dio, con questa piccola mortificazione, nel medesimo tempo nel quale la maggior parte dei cristiani lo offendono in dissolutezze e gozzoviglie.

**18.** — Tutti si atterranno scrupolosamente all'orario giornaliero in uso nella Congregazione, sia in casa che in missione, soprattutto per quanto concerne l'ora di alzarsi e di coricarsi, di fare orazione, di recitare il divino ufficio e di prendere i pasti.

**19.** — Affinché assieme al corpo possa essere nutrita anche la mente, sia in tutte le nostre case che in missione si farà a tavola la lettura spirituale per tutta la durata della refezione.

**20.** — Si osserveranno anche altre lodevoli consuetudini della Congregazione, come queste: trattenersi un momento in chiesa per adorare il SS. Sacramento subito prima di uscire di casa e al rientro; quando si presenti l'occasione, istruire nella dottrina cristiana i poveri, specialmente i mendicanti, soprattutto durante i lunghi viaggi; entrando nelle nostre camere e uscendone, fare una genuflessione per impetrare l'aiuto di Dio prima di mettersi al lavoro e ringraziarlo poi per il lavoro compiuto.

**21.** — Se a queste pratiche spirituali prescritte dalle Regole qualcuno volesse aggiungerne delle altre, ne parlerà con il Superiore o con il Direttore

e nulla intraprenderà in questa materia senza il loro consenso, affinché non accada che, comportandosi diversamente, finisca col fare la propria volontà e perfino quella del diavolo e così, in punizione del suo capriccio e della sua disobbedienza, venga da lui ingannato sotto apparenza di bene con danno per la sua anima.

## CAPITOLO XI

### **Missioni e altre funzioni della Congregazione per il bene del prossimo**

1. — Nostro Signore Gesù Cristo lasciò ai suoi discepoli delle norme sul modo di fare le missioni, prescrivendo ad essi di pregare il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe, stabilendo in quali nazioni dovessero andare, come comportarsi in viaggio, in quali case prendere dimore, che cosa predicare, di che nutrirsi, e infine come dovessero comportarsi con coloro che li avessero rifiutati. Anche noi, quindi, per quanto lo consente la nostra debolezza, conformandoci al loro esempio, osserveremo diligentemente le seguenti norme, come pure le istruzioni che si è soliti dare nella Congregazione: quelle appunto che richiamano il modello e l'ordine per svolgere in maniera adeguata le

missioni e le altre nostre funzioni.

2. — Ciascuno, quando se ne presenti l'occasione, cercherà di giovare al suo prossimo con il consiglio e la correzione e lo esorterà ad operare sempre il bene. Nessuno però si assumerà l'impegno di dirigere qualcuno se non negli esercizi spirituali, nelle missioni e in quelle case della Congregazione dove i nostri esercitano la direzione delle anime, o anche in altre circostanze quando ne siano incaricati dal Superiore. Ma anche in questi casi nessuno, senza il consenso e l'approvazione del Superiore, lascerà per iscritto insegnamenti o regole di vita.

3. — Affinché ai missionari non venga giustamente rinfacciata quella famosa obiezione di san Paolo: « *Come lo annunceranno, se non sono stati inviati?* » (Rm 10, 15), nessuno predicherà in pubblico o spiegherà la dottrina cristiana dal pulpito se non avrà ottenuto l'approvazione dal Visitatore o dal Superiore immediato. Tuttavia nelle missioni il Direttore, quando lo ritiene opportuno davanti a Dio e teme che la risposta scritta del Superiore tardi ad arrivare, potrà sostituire temporaneamente con altri i predicatori e i catechisti, purché avverta al più presto il Superiore delle ragioni che lo hanno indotto a quelle sostituzioni.

4. — Come a nessuno dei nostri è lecito ricevere la confessione dei confratelli o di altre persone se non è stato approvato dall'Ordinario, così, per evitare possibili abusi, coloro che hanno ottenuto tale facoltà non devono esercitare questo ministero se prima non vi siano destinati dal Visitatore e dallo stesso Visitatore o dal Superiore locale applicati.

5. — I missionari che si accingono a partire per le missioni, porteranno con sé le facoltà degli eccellentissimi Vescovi nelle cui diocesi si svolgeranno le missioni e le mostreranno ai parroci o ad altri rettori delle chiese nelle quali andranno. Terminata la predicazione delle missioni, prima di tornare a casa, riferiranno ai vescovi, se a questi sembrerà opportuno, quanto è stato fatto nella missione, dopo aver interpellato il Superiore affinché designi la persona e il modo di farlo.

6. — In apertura e a conclusione delle missioni, tutti chiederanno la benedizione ai parroci e, in loro assenza, ai loro vicari; non prenderanno alcuna iniziativa di rilievo senza averla precedentemente comunicata ad essi, né intraprenderanno alcunché contro la loro volontà.

7. — Sull'esempio di san Paolo che, non volendo essere di peso ad alcuno, lavorava con le proprie mani di giorno e di notte per il sostentamento suo e dei compagni, anche noi nelle

missioni non saremo d'aggravio ad alcuno, ma eserciteremo tutti i nostri ministeri gratuitamente, senza alcuna retribuzione o sostentamento materiale; tuttavia ci sarà consentito di usufruire dell'alloggio e dell'indispensabile suppellettile che ci offriranno.

**8.** — Quantunque ciascuno debba desiderare ardentemente e anche all'occasione chiedere umilmente di essere impiegato nell'assistenza ai malati e nel comporre liti e discordie soprattutto nel corso delle missioni, tuttavia, affinché la carità sia ben ordinata dall'obbedienza, nessuno si assumerà queste opere di misericordia senza esserne autorizzato dal Superiore.

**9.** — Nel proporre dubbi circa casi di coscienza che capitano in confessione, si dovrà usare grande prudenza e circospezione, in modo che non possa essere identificata la persona di cui si tratta.

Per ovviare ai mali che ne potrebbero scaturire, nessuno esporrà dubbi circa casi di coscienza di qualche rilievo conosciuto in confessione, senza essersi prima consultato con il Direttore della missione.

**10.** — Il nome di Missionari o Preti della Missione, che noi non ci siamo arrogati ma che per disposizione della divina Provvidenza ci è stato assegnato dalla voce unanime del popolo,

dimostra a sufficienza che l'opera delle Missioni deve essere per noi la prima e la più importante fra tutti i ministeri che esercitiamo a favore del prossimo. Per questa ragione la Congregazione non deve mai trascurare le Missioni col pretesto di applicarsi ad un'altra opera santa e magari più utile, ma ciascuno rivolgerà il suo cuore ad esse con tanto amore da essere sempre pronto a predicare le Missioni, e ciò per tante volte quante gliene indicherà l'obbedienza.

**11.** — Poiché la direzione delle monache intralcerrebbe non poco le missioni e gli altri impegni del nostro Istituto, tutti senza eccezione si asterranno assolutamente dall'assumere la loro direzione spirituale, dal visitarle, dal predicare ad esse anche nel corso delle missioni, a meno che non ne abbiano ottenuto il permesso esplicito dal Superiore almeno locale. E quantunque la nostra Congregazione sia già destinata alla direzione spirituale della Compagnia delle Figlie della Carità in forza della loro fondazione, tuttavia nessuno dei nostri assumerà la loro direzione, o si recherà da loro o soltanto si intratterrà con esse senza il permesso del Superiore.

**12.** — Infine tutti indistintamente si renderanno conto che non dobbiamo trascurare, sotto il pretesto delle missioni, i nostri ministeri di casa a favore degli ecclesiastici esterni, in

special modo degli ordinandi e dei seminaristi, come pure a favore di quanti devono essere da noi diretti nel ritiro spirituale, poiché queste cose bisogna fare senza omettere quelle. Infatti, per obbligo di fondazione siamo tenuti quasi in uguale misura ad assolvere e l'uno e l'altro compito tutte le volte che i vescovi o i superiori si rivolgono a noi, per quanto le missioni siano sempre da preferirsi. Risulta, però, per lunga esperienza, che i frutti ottenuti dalle stesse missioni difficilmente possono durare a lungo senza la collaborazione dei parroci, alla cui perfezione sembrano contribuire non poco i predetti ministeri. Perciò ciascuno si offrirà volentieri a Dio per adempierli esattamente e devotamente. Per raggiungere più compiutamente e più facilmente questo scopo, ciascuno cercherà di attuare con esattezza quelle istruzioni che a tal fine i superiori sono soliti dare.

## CAPITOLO XII

### **Alcuni mezzi e aiuti necessari per compiere bene e con frutto i nostri ministeri**

**1.** — Poiché già all'inizio di queste Regole o Costituzioni la Congregazione si propose di

imitare Cristo che cominciò a fare e ad insegnare, così è necessario mettere in rilievo, in quest'ultimo capitolo, che essa intende imitare Cristo anche in questo: che Egli fece bene tutto. Infatti, tutto ciò che faremo di buono merita il castigo piuttosto che il premio se non lo avremo fatto bene. Perciò si ritiene opportuno aggiungere questi pochi insegnamenti e mezzi atti a svolgere bene i ministeri di cui si è parlato: tutti i nostri missionari procureranno di praticarli diligentemente.

2. — In tutti gli impegni e soprattutto nella predicazione e nelle sacre funzioni della Congregazione ciascuno farà il possibile per sentirsi animato dalla purissima intenzione di piacere solo a Dio; intenzione che rinnoverà di tanto in tanto, specialmente all'inizio delle principali azioni. In primo luogo starà attento a respingere ogni desiderio di essere gradito agli uomini con le sue prestazioni o di ricavarne una soddisfazione personale, dato che un simile sentimento potrebbe inquinare e snaturare ogni più santa azione, come insegna Cristo: « *Se il tuo occhio è malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso* » (Mt 6, 23).

3. — Può accadere talvolta, come dice san Paolo, che avendo cominciato con lo spirito si finisca con la carne. Questo normalmente succede

quando, assolto il nostro compito con successo e con l'applauso umano, ci lasciamo lusingare vanamente da una futile compiacenza, oppure quando ci sentiamo talmente depressi e insopportabili a noi stessi che non sappiamo darci pace se la nostra prestazione ha avuto un esito poco soddisfacente. Per porre rimedio al primo inconveniente dovremo tenere sempre davanti agli occhi questa verità: che a Dio spetta ogni gloria, mentre a noi è riservata solo la confusione. Inoltre c'è sempre da temere molto che, compiacendoci vanamente degli applausi, si debbano poi ascoltare queste parole di Cristo: « *In verità vi dico, avete ricevuto la vostra ricompensa* » (Mt 6, 2). Il rimedio per il secondo inconveniente sarà questo: rifugiarsi sempre nel sentimento della vera umiltà e nell'amore della propria abiezione che il Signore esige da noi in quel momento; inoltre riflettere attentamente che molto spesso il sopportare pazientemente simili contraddizioni procura tanta gloria a Dio e vantaggio al prossimo, quanto ne possiamo sperare dalle prediche gradite al popolo e apparentemente ricche di frutti.

4. — Poiché quei due gravi inconvenienti così dannosi ai predicatori che sono la vana compiacenza e l'inquietudine eccessiva possono scaturire anche dalle lodi o dalle critiche ascoltate a riguardo delle prediche tenute in pubblico, nessuno loderà i nostri, specialmente in loro

presenza, per le rare doti di natura o di arte e soprattutto per le prediche pronunciate con eloquenza e pubblicamente applaudite; né, al contrario, li biasimerà per insufficienza ed eloquenza o per altre manchevolezze riscontrate nelle prediche. Se poi qualcuno avesse bisogno di un complimento per ritemprare la sua timidezza o di un richiamo per frenare la smania di successo, questo sarà compito del Superiore o di altra persona da lui incaricata per intervenire con prudenza e in privato nell'uno e nell'altro caso. Non sarà proibito tuttavia di tanto in tanto elogiare i nostri per gli atti di umiltà, di mortificazione, di semplicità e di altre simili virtù, compiuti proprio nello svolgimento della predicazione, purché lo si faccia con sobrietà, discrezione, in loro assenza e davanti a Dio.

**5.** — Anche se la semplicità, che è virtù primaria e tipica dei missionari, deve essere da noi praticata sempre e dovunque, tuttavia la eserciteremo con più impegno nelle missioni, soprattutto quando annunciamo la parola di Dio alla gente della campagna in quanto anime semplici alle quali, per bocca nostra, parla il Signore. Perciò lo stile delle nostre prediche e catechismi sarà semplice, accessibile al popolo, in conformità col metodo semplice in uso da sempre nella nostra Congregazione. Ciascuno quindi disdegnerà una dizione sdolcinata e artificiosa;

sulla cattedra della verità non andrà alla ricerca di concetti bizzarri e astrusi o di sciocche facezie, riflettendo bene che Cristo Signore e i suoi discepoli usarono un linguaggio semplice e in tal modo raccolsero una abbondantissima messe e frutti copiosi.

6. — Coloro che dovranno occuparsi dei seminari esterni, della direzione degli ordinandi, delle conferenze ai parroci e agli altri ecclesiastici, o di ministeri simili, useranno anch'essi un linguaggio semplice e popolare; inoltre si impegneranno, con l'esempio e la parola, a farli progredire non meno nella pietà che nella scienza; soprattutto si sforzeranno di trattarli con grande umiltà, mitezza, rispetto e affabilità. Nella stessa maniera dovranno comportarsi, per quanto è possibile, coloro che saranno addetti alla predicazione degli esercizi spirituali.

7. — Poiché le idee nuove ed eccentriche in generale recano danno ai loro fautori e ai loro seguaci, tutti si guarderanno da simili novità e singolarità; anzi, per quanto è possibile, tutti concorderanno nella dottrina, nel parlare e nello scrivere, in modo che, come dice l'Apostolo, *tutti abbiamo gli stessi sentimenti* ed esprimiamo anche uno stesso insegnamento.

8. — Poiché, come dice san Zenone, « *la*

*curiosità rende l'uomo colpevole e non dotto* » e l'Apostolo aggiunge: « *la scienza gonfia* » (1 Cor 8, 1), soprattutto quando si trascura il suo consiglio che è « *non voler sapere più di quanto è necessario, ma soltanto nella giusta misura* » (Rm 12, 3); in ragione di ciò tutti, ma in modo particolare gli studenti, staranno bene attenti a non lasciarsi travolgere da una disordinata bramosia di sapere; tuttavia non tralasceranno di applicarsi seriamente negli studi, per essere in grado di assolvere con competenza i ministeri del missionario. Nondimeno la loro preoccupazione prevalente sia quella di imparare la scienza dei santi, che si apprende alla scuola della croce, tanto da non sapere predicare altro che Gesù Cristo, sull'esempio dello stesso Apostolo il quale, scrivendo ai Corinti, confessa candidamente che ritenne di non sapere altro in mezzo a loro se non Gesù Cristo, e questi crocifisso (cf. 1 Cor 2, 2).

**9.** — Fra tutti gli insegnamenti evangelici necessari a coloro che lavorano nella vigna del Signore, il più degno di attenzione è questo: « *Chi tra voi vuol essere il più grande si faccia come il più piccolo e il servo degli altri* » (Mt 20, 26). Infatti se mai la Congregazione dovesse abbandonare la pratica di questo insegnamento, ben presto si scatenerrebbe una sregolata avidità di gloria ed essa andrebbe completamente in rovina.

Una tale avidità, infatti, insinuandosi molto facilmente negli animi già per natura proclivi all'orgoglio, li trascinerrebbe a molti mali e specialmente ad ambire uffici di prestigio, a nutrire invidia verso coloro che ne sono stati insigniti o anche a ricercare la propria soddisfazione, qualora fossero stati elevati a quelle cariche. Essi poi, sedotti e ingannati dall'illusorio splendore di quella gloria meschina nella quale aguzzano attoniti lo sguardo, ignari del vicino precipizio, finiscono per cedervi miserevolmente. Perciò nulla dovrà essere per noi più urgente quanto il fuggire questo morbo della superbia. Se poi l'ambizione si è già impadronita del nostro cuore, occorrerà, come abbiamo visto che il Signore prescrive, ricacciarla con un atto sincero di umiltà con il quale ci sforziamo di renderci meschini ai nostri occhi, aspirando ad essere collocati sempre all'ultimo posto. Che se poi dovessimo sentirci già contaminati dalla vana gloria per gli uffici e gli incarichi di prestigio che svolgiamo, questo sarà il rimedio: chiedere al più presto al Superiore, pur con la dovuta sottomissione, che ci rimuova da questi incarichi e che ci assegni, a suo piacimento, qualche ufficio di poco conto.

**10.** — Tutti dimostreranno particolare sollecitudine nel reprimere ogni sintomo di invidia che può essere originata dal fatto che altre

Congregazioni ci siano superiori di fama, popolarità e incarichi onorifici. Ora dobbiamo essere fermamente persuasi che l'essenziale è che Cristo venga annunciato, non importa da chi, e se noi sappiamo godere del bene operato da altri ne otterremo meriti e grazie uguali, e forse maggiori, che se fossimo noi ad operarlo con la nostra personale soddisfazione e forse con minore purezza di intenzione. Perciò ciascuno si proponga di rivestirsi dello spirito di Mosé il quale, sollecitato a impedire che alcuni profetassero, replicò: « *Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!* » (Nm 11, 29). Inoltre riterremo tutte le altre Congregazioni più rispettabili della nostra, pur riservando ad essa un più tenero affetto, come fa un fanciullo di buona indole che ama sua madre, anche se povera e priva di bellezza, più di tutte le altre donne, anche se ricche e avvenenti. È chiaro tuttavia che questo tenero amore deve essere rivolto soltanto alle persone, alle virtù e alla grazia della stessa Congregazione, non a ciò che in essa troviamo di piacevole per noi e di pregevole agli occhi degli altri. È appunto la stima altrui che ci sforzeremo con ogni cura di aborrire e di fuggire non solo quando riguarda tutta la Congregazione, a tal punto che non ci accontentiamo di sottrarci alla stima e agli applausi degli altri, ma desideriamo piuttosto l'umiliazione e il nascondimento nel

Signore, ravvisando nella Congregazione quel granello di senapa che, se non è seminato e sepolto sottoterra, non può crescere né produrre frutto.

**11.** — Parimenti ci guarderemo da due altri vizi che sono in opposizione tra loro non meno che allo spirito della Missione, e tanto più dannosi quanto meno ne hanno l'apparenza per il fatto che impercettibilmente si camuffano tanto da essere molto spesso contrabbandati per vere virtù. Questi sono appunto lo spirito di accidia e lo zelo indiscreto. Ora il primo, insinuandosi a poco a poco nell'anima col pretesto che il corpo va trattato con cautela per conservarlo in salute affinché si mantenga idoneo al servizio di Dio e a vantaggio delle anime, ci porta a ricercare gli agi del corpo e a rifuggire lo sforzo richiesto dall'esercizio della virtù. Questo sforzo poi viene falsamente dipinto molto più gravoso di quello che è, tanto da farlo apparire quasi odioso, mentre dovrebbe essere sempre e per tutti desiderabile. In questo modo incorriamo in quella maledizione pronunciata dallo Spirito Santo contro quegli operai che compiono le opere di Dio con negligenza e inganno. Il secondo (vizio) invece, nascondendo il nostro amor proprio o il nostro sdegno, ci spinge a una eccessiva asprezza sia verso i peccatori che verso noi stessi o, anche in contrasto con l'obbedienza, a caricarci di fatiche

superiori alle nostre forze, con pregiudizio della salute del corpo e dell'anima, per poi indurci a ricercare affannosamente cure mediche e renderci così indolenti e viziosi. Dobbiamo quindi impegnarci al massimo per evitare questi due estremi e tenere la via di mezzo. Questa poi ci verrà indicata dalle Regole o Costituzioni bene interpretate ed esattamente osservate, nonché dalle labbra di coloro che sono i depositari della saggezza nelle cui mani, per speciale disposizione di Dio, sono poste le anime nostre, a patto che con animo umile e fiducioso, tutte le volte che ce ne sarà bisogno, apprendiamo dalla loro bocca ciò che vuole la legge e accettiamo docilmente in tutto la loro direzione.

**12.** — Anzitutto dobbiamo imprimere nella mente che sebbene abbiamo l'obbligo di essere sempre forniti di quelle virtù che costituiscono lo spirito della Missione, tuttavia diventa urgente porle in atto soprattutto quando giunge il tempo di esercitare i nostri ministeri tra la gente della campagna; e allora dobbiamo considerarle come le cinque levigatissime pietre di David con le quali, nel nome del Signore degli eserciti, percuoteremo e abatteremo al primo colpo l'infernale Golia e ridurremo in potere di Dio i filistei, cioè i peccatori. Prima però dovremo deporre l'armatura di Saul e armarci con la fionda di David. Ciò accadrà se, con l'Apostolo,

procederemo nell'evangelizzazione non già con dotti e persuasivi argomenti di umana sapienza, ma con la scienza e con la manifestazione dello spirito e della sua potenza (cf. 1 Cor 2, 4), nonostante il nostro disadorno linguaggio. Sappiamo infatti che se è vero, come insegna lo stesso Apostolo, che Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole, stolto e spregevole, per confondere i sapienti del mondo e distruggere ciò che è potente, c'è da sperare che Egli, nella sua infinita bontà e nonostante siamo operai indegnissimi, conceda a noi la grazia di collaborare con Lui, sia pure in piccola misura, alla salvezza delle anime e specialmente dei poveri della campagna.

**13.** — Tutti nutriremo profondo rispetto e affetto per le Regole o Costituzioni, anche per quelle che dovessero sembrare di non rilevante importanza, considerandole come mezzi offertici da Dio stesso per raggiungere una perfezione adeguata alla nostra vocazione e di conseguenza ottenere più facilmente e con maggior merito la salvezza dell'anima. Perciò tutti formeranno spesso ferventi e generosi desideri di osservarle fedelmente. Se poi qualcuna di esse ripugnasse alla nostra mentalità o alla nostra sensibilità, ci sforzeremo ininterrottamente di dominare queste nostre ripugnanze e di piegare la nostra natura riflettendo, come insegna Cristo, che il Regno

dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono.

**14.** — Affinché queste Regole o Costituzioni comuni, come pure quelle particolari riguardanti i singoli uffici, rimangano ben salde nella memoria e nel cuore e quindi siano osservate con più esattezza, ciascuno le terrà presso di sé, le leggerà o le udrà leggere almeno ogni due mesi e procurerà di interpretarle nel modo giusto. Inoltre qualche volta all'anno ciascuno chiederà umilmente penitenza al Superiore per le sue inadempienze in questa materia, affinché possa più facilmente impetrare dal Signore il perdono delle sue mancanze e riprendere coraggio per evitare ricadute future. Anzi la fedeltà che tutti avranno dimostrato in questa pratica sarà la verifica della fedeltà di cui hanno dato prova nell'osservanza delle Regole o Costituzioni e al tempo stesso testimonianza che essi aspirano sinceramente alla propria perfezione. Se poi qualcuno noterà qualche progresso nella loro osservanza, ne ringrazierà Cristo Signore e lo supplicherà di concedere a lui personalmente e all'intera Congregazione la grazia di migliorare ancora per l'avvenire. Infine, secondo le parole di Cristo, dobbiamo rimanere saldi in questa convinzione che, quando avremo fatto tutto quello che ci è stato ordinato, ci rimarrà da dire: « Siamo servi inutili; abbiamo fatto ciò che

dovevamo fare; anzi senza di Lui non avremmo potuto fare nulla ».

**INDICE ANALITICO  
DELLE COSTITUZIONI, DEGLI STATUTI  
E DELLE REGOLE COMUNI**

**ACCIDIA**

- vizio da evitare RC XII, 11
- vedi anche: Oziosità

**AFFILIAZIONE**

- dei benefattori e amici della Congregazione S 51, 13)

**AGGIORNAMENTO**

- vedi: Rinnovamento

**AIUTO SCAMBIEVOLE**

- da prestarci nei momenti difficili C 24, 1°
- condivisione dei beni C 152

**ALESSANDRO VII**

- approvazione dei voti: Introd.; C 55 § 2; e dello statuto fondamentale sulla povertà S 17 § 1
- testo dei Brevi « Ex commissa Nobis » e « Alias Nos », pp. 260-275

**ALIENAZIONE DEI BENI**

- vedi: Amministrazione dei beni

---

C = Costituzioni  
S = Statuti.  
RC = Regole comuni

**AMBIZIONE**

- vizio da fuggire RC XII, 9
- dei benefici, da evitare RC III, 10 e XII, 9

**AMICIZIA**

vedi: Amore, Amore fraterno, Carità

**AMMINISTRAZIONE DEI BENI**

- principi generali C 148; 153-154
- capacità di acquistare, possedere, amministrare beni temporali C 150 § 1
- fonti da cui i beni possono provenire C 150 § 2; 32
- loro amministrazione: nella Curia generalizia C 119 § 1; S 62 §§ 1 e 2; nella provincia C 128; S 77; nella casa C 134 § 1; 153-154
- responsabilità e vigilanza dei Superiori e dei loro Consigli S 106
- corresponsabilità di tutti i confratelli C 149; necessità di informarli S 106
- casi particolari di vendite e alienazioni C 155
- rendiconto dell'amministrazione S 77, 6); 106
- tenuta dei registri S 77, 5); 106 §§ 2, 3, 4
- non ci si deve incaricare di affari, anche pii, di esterni RC IX, 4

vedi anche: Beni della Congregazione, Economo

**AMMISSIONE IN CONGREGAZIONE**

- quando e come avviene C 53 § 1; S 20
- chi può ammettere C 53 § 2; 125, 8°
- condizioni richieste C 53 § 3
- durata del periodo di formazione prima dell'incorporazione C 54 § 1

**AMORE**

- del Padre verso gli uomini, espresso nella vita comunitaria C 20, 1°

- verso il Padre, caratteristica dello spirito della CM C 6; si manifesta nell'azione C 42
  - di Cristo, sorgente della nostra attività apostolica C 11
  - tra Cristo e la Chiesa, espresso nel modo di vivere gioiosamente la castità C 29
  - compassionevole e fattivo verso i poveri, caratteristica dello spirito della CM C 6
- vedi anche: Amore fraterno, Carità, Comunità

#### AMORE FRATERNO

- esprime, nella vita comunitaria, l'amore del Padre verso gli uomini C 20, 1°
  - è anima della vita comunitaria C 24; sue caratteristiche e manifestazioni C 24, 1°-4°
  - suoi vincoli speciali « come tra cari amici » generati dalla sequela comunitaria di Cristo C 25, 1°; RC VIII, 2
  - si rinnova continuamente nella preghiera C 42
  - evitare amicizie particolari RC VIII, 2
  - nelle RC II, 12, 13, 17
- vedi anche: Amore, Carità, Comunità

#### ANIMA – ANIMAZIONE – DELLA CONGREGAZIONE

- le « cinque virtù » facoltà dell'anima della Congregazione C 7; RC II, 14; XII, 12
- la carità anima della vita comunitaria C 24
- la preghiera comunitaria, fonte di animazione della vita comunitaria C 46
- lo spirito di S. Vincenzo anima a essere idonei alla missione della Congregazione C 77 § 1
- il Superiore generale principio di animazione della Congregazione C 102; il Visitatore della provincia C 123 § 2; il Superiore locale della comunità locale C 129 § 2

#### AMMONIZIONI

- chi è autorizzato a farle RC V, 6
- accettare le ammonizioni fatte dal Superiore RC X, 14

- avvisare il Superiore delle tentazioni e delle colpe altrui RC II, 17
- nel capitolo delle colpe RC X, 13
- correzione fraterna C 24, 3°

#### ANZIANI

vedi: Malati

#### APPROVAZIONE

- della Congregazione da parte da Urbano VIII: Introd.
- dei voti della Congregazione: Introd., C 55 § 2; Brevi di Alessandro VII « Ex commissa Nobis » e « Alias Nos », pp. 260-275
- di cambiamenti nelle Costituzioni da parte della Santa Sede C 137, 4°
- delle Norme provinciali da parte del Superiore generale C 107, 12°; 143, 1°; S 68 § 2; 74 § 2; 100
- del progetto comunitario delle case da parte del Visitatore S 69, 5); 80, 4)
- degli Atti dell'Assemblea generale da parte dei partecipanti S 85
- del Direttorio dell'Assemblea generale, che ha valore finché non viene cambiato da un'altra Assemblea generale S 93
- dei confessori e dei predicatori RC XI, 3, 4; per le confessioni dei confratelli S 69, 12)

#### ARCHIVIO

- della Curia generalizia S 61 § 1, 3); della provincia S 69, 11; della casa S 80, 5
- conservazione dei documenti di ascrizione alla provincia di destinazione S 33, § 2, 2)
- conservazione degli Atti delle Assemblee S 85

#### ASCESI

- fonte di vigore per la castità C 30

vedi: Rinneamento di sé, Mortificazione

#### ASCRIZIONE

- ogni confratello deve essere ascritto ad una provincia e ad una casa o ad un gruppo costituito a modo di casa C 65; S 28-29; 32-34
- diritti e doveri che ne derivano C 66
- modalità per l'iscrizione S 29-30; conservazione dei documenti relativi S 33
- i confratelli ascritti alla Curia generalizia non appartengono ad alcuna provincia; quelli che non sono ufficiali conservano la voce attiva e passiva nella provincia di origine S 29 § 2
- il Superiore generale, al termine del suo mandato, può scegliere la provincia S 32
- caso di chi ha il permesso di vivere fuori della propria casa C 67 o fuori della Congregazione C 70

vedi anche: Membri della Congregazione

#### ASSEMBLEA

- tipi di Assemblea C 135
- dovere di preparazione, partecipazione, attuazione delle decisioni S 82
- elezioni, votazioni, doveri degli eletti, sostituzione dei deputati, maggioranza richiesta C 136
- scrutatori S 83 §§ 1 e 2; segretario S 8 § 3
- informazioni prima delle elezioni e della trattazione delle questioni S 84
- firma e conservazioni degli Atti S 85, redatti dal Segretario S 83 § 3, 2

#### ASSEMBLEA GENERALE

- è convocata, presieduta e sciolta dal Superiore generale C 107, 4°
- autorità, poteri, finalità C 100, 137; S 86
- periodicità e luogo S 87-88
- ordinaria e straordinaria C 138

- sua composizione C 139; S 89-90
- rappresentanza all'Assemblea gen. in casi particolari S 90 § 2
- commissione preparatoria S 91
- direttorio S 93
- elezione del Superiore generale, del Vicario generale e degli Assistenti generali C 137, 2°; 140-142; S 92
- può fissare limiti per le spese straordinarie del Superiore generale S 108 § 1
- promulgazione delle decisioni S 51, 6)

#### ASSEMBLEA PROVINCIALE

- è convocata, presieduta e sciolta dal Visitatore C 125, 7°; 145
- compiti C 143
- periodicità di quella ordinaria C 144 § 1; straordinaria C 144 § 2
- composizione C 146; S 97-98; 100
- commissione preparatoria S 69, 8)
- direttorio S 101
- promulgazione delle Norme provinciali C 125, 7°; 145, S 94

vedi anche: Norme provinciali

#### ASSEMBLEA DOMESTICA

- convocazione, compiti, composizione C 147
- direttorio C 143, 5

#### ASSENZA

- dalla casa di appartenenza: cause, permesso, autorità che può concederla, durata, condizioni C 67 §§ 1 e 2
- dalla Congregazione: cause, autorità che può concederla, durata, condizioni C 70; priva della voce attiva e passiva C 70
- illecita di un confratello dalla sua comunità: deve essere ricercato; se non ritorna, può essere privato della

- voce attiva e passiva, e anche dimesso C 72
- sollecitudine per i confratelli che vivono soli o sono in difficoltà S 14
- permesso di vivere fuori della casa di formazione, durante il periodo degli studi S 46
- comportamento dei missionari fuori casa RC IX, 11-16

#### ASSICURAZIONI

- sociali a favore dei confratelli S 110 § 5
- contro rischi e pericoli da parte della Curia generalizia, delle province e delle case S 110 § 5

#### ASSISTENTE

- generale: vedi Assistenti generali
- del Visitatore:
- figura, condizioni richieste C 126
- sua autorità in assenza del Visitatore S 73 §§ 2 e 3
- quando sostituisce il Visitatore all'Assemblea generale S 89 § 3
- del Superiore locale S 81 §§ 1 e 2

#### ASSISTENTI GENERALI

- compiti C 115
- elezione, numero, durata in carica C 116; S 57
- cessazione dall'ufficio C 117; S 60
- sostituzione in caso di cessazione dall'ufficio prima del termine C 118
- devono risiedere nella casa in cui risiede il Superiore generale S 58
- numero necessario per il Consiglio generale S 58;
- loro sostituzione nel Consiglio da parte di un ufficiale della Curia generalizia S 59
- partecipano di diritto all'Assemblea generale C 119 §

4; 139, 1° e continuano a parteciparvi anche dopo il termine del loro mandato S 89 § 1

#### ASTINENZA

— dalla carne il lunedì e martedì di Quinquagesima RC X, 17

#### ATTIVITÀ APOSTOLICA

- vocazione della CM, C 1, 1°-3°; è la partecipazione alla missione della Chiesa C 10
- campo dell'attività apostolica della CM, C 10-13; S 1-12; RC XI-XII
- sua sorgente è l'amore di Cristo C 11
- sua finalità rendere effettivo il Vangelo e, attraverso la conversione e i sacramenti, condurre al regno C 11
- note caratteristiche C 12
- si esprime nelle opere tradizionali C 14-18 e in altri ministeri particolari S 2; 4-11, da determinarsi dalle province, in modo da inserirsi nella pastorale della Chiesa locale C 13
- deve rinnovarsi continuamente, scegliendo i mezzi corrispondenti alle diverse situazioni dei luoghi e dei tempi C 2; 13; S 1
- deve essere in collaborazione con i vescovi e il clero diocesano C 3 § 2, tra le province e le case S 3; 8; con le Figlie della Carità C 17, con gli istituti religiosi e i laici S 3
- è favorita dalla vita comunitaria C 19; 21 § 2; 22; 24; dalla pratica dei consigli evangelici C 28; S 18; dalla preghiera C 40 § 2; 41-47
- ad essa tende il lavoro apostolico dei confratelli C 51; 52
- ad essa prepara la formazione C 77; 82; 85; 87; 89; 92; S 36; 38; 40; 49
- deve essere animata corresponsabilmente da Superiori e confratelli C 96-100; 107, 1°; 115; 123 § 2; 129 § 2; 135; 137
- ad essa servono i beni temporali che la comunità

possiede C 148

vedi anche: Evangelizzazione, Fine della CM, Ministeri,  
Opere della Congregazione

#### AUTONOMIA

— della comunità locale C 23

vedi anche: Autorità, Esenzione, Sussidiarietà

#### AUTORITÀ

— viene da Dio, deve essere esercitata ad esempio di  
Cristo in spirito di servizio, per promuovere il fine della  
Congregazione C 97 § 1

— chi ha parte nell'esercizio dell'autorità C 97 § 1

— va esercitata in un rapporto di dialogo con i confratelli,  
ferma restando l'autorità dei Superiori di decidere e di  
comandare ciò che va fatto C 97 § 2; 37 § 2

— decentramento nell'esercizio dell'autorità C 98

— corresponsabilità nell'esercizio dell'autorità C 96

vedi anche: Corresponsabilità, Obbedienza, Superiori, alle  
varie voci

#### AVVERSIONI

— da fuggire e da evitare RC VIII, 2

#### BEATI DELLA FAMIGLIA VINCENZIANA

— averne a cuore il culto C 50

#### BENEFICI

— da non ambire RC III, 10

#### BENI DELLA CONGREGAZIONE

— nella nostra vita si deve realizzare la comunità di beni  
C 25, 4°

— fonti dei beni della CM sono il lavoro e altri cespiti  
legittimi C 32 § 2, 150 § 2

— scopo del loro possesso, uso C 148 § 1, 2; S 103

— proibizione di tesaurizzare C 33, 148 § 1; S 103, 3)

- capacità di acquistare, possedere, amministrare beni da parte della Congregazione, delle province, delle case C 150 § 1
- corresponsabilità dei confratelli in queste operazioni C 149 e loro informazione S 106
- condivisione di beni tra province e case e la Congregazione C 152; S 104
- loro uso a favore dell'evangelizzazione e dei poveri C 33; 152 § 2; 153; S 103, 3)
- loro amministrazione sotto la vigilanza dei Superiori S 105
- rendiconto dell'amministrazione S 106
- l'Assemblea generale può stabilire limiti di spese per il Superiore generale S 108 § 1; l'Assemblea provinciale per il Visitatore e il Superiore locale S 105 §§ 2 e 3
- previdenza sociale S 110 § 5
- condizioni necessarie per alcuni atti di amministrazione C 153, 154, soprattutto per alienazioni e affari di rilievo C 153, 154, 155; S 107; 109
- evitare ogni affetto disordinato per i beni materiali RC II, 2; III, 7, 8, 10

vedi anche: Amministrazione dei beni, Povertà

#### BENI PERSONALI

- facoltà di possedere prima e dopo i voti: cf. statuto fondamentale sulla povertà e sua interpretazione, pp. 269-281
- uso dei beni personali e delle loro rendite: ibidem
- necessità del permesso del Superiore, in forza del voto di povertà C 34
- uso guidato dallo spirito del Fondatore C 34
- uso a favore delle opere di carità e dei confratelli C 35

#### CALUNNIE

- come sopportarle RC II, 13

**CAMERE**

- non siano chiuse, in modo da non potersi aprire dal di fuori RC III, 8
- non vi siano cassette chiuse con chiave particolare RC III, 8
- siano pulite RC VII, 5
- convengano ad un povero RC III, 7
- modo di entrare e di stare nella camera di un altro RC V, 13
- usanze nell'entrare e nell'uscire di camera RC X, 20
- modestia anche nella propria camera RC VII, 6-7

**CAMPANA**

- le si deve obbedire come alla voce di Cristo RC V, 3

**CAPITOLO DELLE COLPE**

- da tenersi il venerdì RC X, 13

**CARATTERISTICHE**

- del nostro apostolato C 12
- della nostra spiritualità C 5-7
- della nostra formazione C 77-89
- della nostra vita comunitaria C 19-25
- della nostra povertà C 31-35
- della nostra amministrazione dei beni C 148-155

**CARISMA**

- il carisma di s. Vincenzo deve essere mantenuto vivo nella Chiesa C 101
- i carismi dei singoli favoriscono la comunione e la missione C 22
- le attitudini personali vanno favorite per la scoperta della vocazione specifica dei singoli C 78 § 4

**CARITÀ**

- carità evangelica da promuovere sull'esempio di s.

Vincenzo C 18

- carità fraterna anima della vita comunitaria C 24
- carità fra noi e verso il prossimo RC II, 12, 13, 17
- carità evangelica verso coloro che hanno lasciato la Congregazione C 76 § 3
- carità verso i poveri, campo specifico della formazione C 87 § 2

vedi anche: Amore, Amore fraterno, Comunità

#### CASE

- vengono erette e soppresse dal Superiore generale C 107, 6° e 8° o dal Visitatore C 125, 3°; S 69, 2)
- il Visitatore deve compiervi visite C 125, 6° e darne relazione al Superiore generale S 69, 6)
- il Visitatore deve animare i ministeri delle case C 123 § 2 insieme al suo Consiglio C 127
- il Visitatore deve provvederle dei confratelli necessari S 69, 3)
- il Superiore, centro di unità, animatore della vita comunitaria, deve dare impulso ai ministeri della casa C 129 § 2
- il Superiore è nominato dopo consultazione dei confratelli C 130 § 1
- suoi compiti nell'organizzazione della casa S 80
- la casa può avere un suo Consiglio C 134 § 2; ma le riunioni di tutti i confratelli, a modo di Consiglio, devono essere frequenti S 81 § 3
- la casa deve fare ogni anno un suo progetto comunitario C 27; S 16; 78, 4)
- è aperta alla collaborazione nell'apostolato S 3
- si prende cura dei confratelli malati o anziani C 26; S 13
- è ospitale verso i confratelli, i sacerdoti, coloro che collaborano con noi S 15
- cura la pastorale vocazionale S 37 § 1
- le nostre case sono esenti dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo C 99

- su di esse hanno giurisdizione l'Assemblea generale, il Superiore generale, il Visitatore, il Superiore locale C 100, 103, 131
- l'unione di più case costituisce una provincia C 122 o una viceprovincia S 65 § 1
- ogni confratello deve essere ascritto ad una casa C 65, nella quale ha diritti, doveri e Superiori C 66; vi è ascritto in forza della legittima destinazione S 34; 69, 3)
- un gruppo di confratelli, costituito a modo di casa, ha gli stessi diritti e doveri di una casa C 132
- la casa ha capacità di possedere e amministrare beni C 150 § 1
- questi beni sono amministrati dall'Economo sotto la vigilanza del Superiore, con la collaborazione dei confratelli C 134 § 1; S 81 § 1, che sono corresponsabili della loro amministrazione C 149 e devono essere informati sull'amministrazione S 106
- con questi beni la casa deve aiutare la provincia C 151, anche mediante una tassa stabilita dal Visitatore S 104; anzi deve dividerli con altre case C 152 § 2
- deve pagare la tassa annua alla Curia generalizia S 77, 3)
- l'Economo di casa è aiutato dall'Economo provinciale S 77, 2)
- l'Economo e gli amministratori di opere particolari devono rendere conto della loro amministrazione S 103 §§ 2 e 3; e devono agire entro i limiti del loro ufficio S 107
- si osservino le leggi sul lavoro, e le intenzioni dei legati S 110 §§ 1 e 4
- le case provvedano alle assicurazioni sociali dei confratelli e a polizze assicurative per le case stesse S 110 § 5

#### CASE DI FORMAZIONE

- il seminario interno e lo studentato si possono compiere

- in una o più case stabilite dal Visitatore S 43; 45 § 1
  - nelle case di formazione sia fiorente la vita comunitaria C 79; S 45 § 3
  - durante il periodo di formazione, il Visitatore può concedere il permesso di vivere fuori della casa di formazione S 46
- vedi anche: Formazione, Educatori, Insegnanti

#### CASI DI COSCIENZA

- proporli con prudenza RC XI, 9.

#### CASTITÀ

- come virtù e voto C 29; RC IV
- dono della benevolenza di Dio C 29 § 1
- espressione gioiosa dell'amore tra Cristo e la Chiesa C 29 § 2
- segno di amore universale C 29 §§ 1 e 2
- sorgente di fecondità spirituale e di pienezza umana C 30; RC IV, 2-5
- come dare vigore alla castità C 30
- in rapporto al fine della Congregazione C 3 § 3; 28

#### CAUZIONI

- da prendere, se necessario, all'atto di ammissione di un confratello per tutelare i diritti della Congregazione e del confratello, in caso di uscita o di dimissione di questi S 20 § 2; C 76 § 2
- queste non dispensano dal rispettare l'equità e la carità evangelica C 76 § 3

#### CHIESA

- sancisce il patrimonio spirituale di s. Vincenzo C 3 § 1
- la CM è parte della Chiesa e partecipa della sua vocazione C 10; 19
- inserimento dell'apostolato della CM nell'azione pastorale della Chiesa locale C 13

- la CM, come la Chiesa, ha il principio della sua vita e del suo apostolato nel mistero della Trinità C 20
- attenzione agli appelli della Chiesa C 2
- la formazione dei membri della CM deve essere guidata dai documenti della Chiesa C 78 § 3; S 41 § 1
- altri riferimenti: C 2; 3 § 1; 10; 13; 19; 20; 30; 49 § 1; 52 § 1; 85, 4°: 101, 123 § 2; S 18; 41 § 1

#### CLERO

- origine del ministero in favore del clero: Introd.
  - parte del fine della Congregazione C 1, 3°; RC I, 1
  - nostra collaborazione con il clero diocesano C 3 § 2; S 3
  - necessità di rinnovare il ministero in favore del clero C 15
  - gli obblighi propri del clero sono validi anche per noi C 62
  - i nostri doveri verso i chierici RC I, 1; V, 1; XI, 6
  - accoglienza dei sacerdoti nelle nostre case S 15 § 2
- vedi anche: Seminari

#### COLLABORAZIONE

- con i vescovi e il clero diocesano C 3 § 2; 13
- con i chierici e i laici C 15; S 3, con altri istituti religiosi S 3
- tra di noi C 21 § 2; 22; 24, 1° e 2°; 27; 96; tra province e case S 3; 5, 2)
- con i Superiori, come parte dell'obbedienza C 37
- con le Figlie della Carità C 17
- con associazioni che difendono i diritti umani e promuovono la giustizia sociale S 9 § 2
- nella formazione C 86; 93; 95
- nel governo C 96; 108; 115; 119; 127
- nell'amministrazione dei beni C 128; 134; 149; 151; 152; 153 § 2

vedi anche: Rapporti

#### COMMISSIONE

- provinciale per la formazione S 41 § 2; 42

- preparatoria dell'Assemblea generale: compiti S 51, 5); 91 §§ 1 e 2; termine del suo lavoro S 91 § 3
- preparatoria dell'Assemblea provinciale S 69, 8)

#### COMPASSIONE

- verso i poveri, espressione dello spirito della CM C 6

#### COMPIACENZA VANA

- da fuggire RC XII, 3-4

#### COMUNICAZIONE

- interna, o spirituale RC X, 11
- delle esperienze spirituali e apostoliche nella preghiera comunitaria C 46

#### COMUNICAZIONE SOCIALE

- uso moderato dei mezzi di comunicazione sociale nella vita comunitaria C 24, 4°.
- uso dei mezzi di comunicazione sociale nell'attività apostolica S 12

#### COMUNITÀ

- deve essere fedele a s. Vincenzo C 1
- la comunità vincenziana è parte della Chiesa e ha come principio la Trinità C 20
- rapporto tra comunità e individui e rispettivi carismi C 21 § 2; 22; questi vanno favoriti per un più autentico sviluppo della persona e per il servizio della comunità C 78 § 4
- la vita comunitaria è una caratteristica della CM C 3 § 1; 21
- tende alla comunità dell'apostolato C 19; 21 § 2
- si esprime nella responsabilità comunitaria per l'apostolato C 12, 4°

- anima della vita comunitaria sono le «cinque virtù» C 7; 24, che nella carità favoriscono la concordia, il servizio dell'autorità, l'aiuto scambievole, il superamento delle difficoltà, la correzione fraterna, la riconciliazione C 24
  - la vita comunitaria deve essere favorita da una serie di condizioni C 24, 4°; deve fiorire nelle case di formazione C 79; S 45 § 3
  - la comunità locale gode di una giusta autonomia C 23; in essa si realizza la Congregazione C 129 § 1
  - realizza una continua formazione di se stessa, favorendo comunità di rapporti fraterni, di lavoro, di preghiera, di beni C 25; 129 § 1
  - elabora un suo progetto comunitario C 27; S 16; 78, 4)
  - realizza una vera comunione di beni C 32 § 2; 148 § 2
  - in un tenore di vita semplice e sobrio C 33
  - è comunità di preghiera C 45; 46; 47
  - in essa i confratelli hanno gli stessi diritti e doveri C 59
  - è tutta impegnata nella formazione dei suoi membri C 79; 83; 84; 86; 93; 95
  - si prende a cuore i confratelli malati e anziani C 26; S 13, e i confratelli che sono costretti a vivere soli S 14; offre suffragi per i suoi defunti C 26 § 2; S 27
  - è aperta ai sacerdoti e ad altri ospiti, a coloro che collaborano con noi, ai poveri S 15
  - impegna la cooperazione e la responsabilità di tutti, secondo i compiti di ciascuno, nell'apostolato C 12, 4°; 96, nella formazione C 95, nel governo C 96, nell'amministrazione dei beni C 149; è capace di possedere C 150
  - i beni che possiede li considera e li amministra come patrimonio dei poveri, e di essi si serve come mezzi per il servizio di Dio e dei poveri C 33; 148; 152; 154 § 2
  - compito di animazione della comunità da parte del Visitatore C 123 e del Superiore locale C 23; 129 § 1
- vedi anche: Case, Membri della Congregazione

**CONCILIO VATICANO II**

- ispira il rinnovamento della vita e dell'attività apostolica, e della legislazione fondamentale della CM Introd.

**CONCORDIA**

- in vista della nostra missione C 24, 1<sup>o</sup>
- vedi anche: Amore fraterno

**CONDIVISIONE DEI BENI**

- i nostri beni sono comuni C 25, 4<sup>o</sup>; 32 § 2; 33; 35; 148 § 2
  - evitare di creare disuguaglianze tra di noi C 35; 154 § 3
  - condivisione tra province e case C 152 § 1
  - compiti dei Superiori e degli amministratori C 153; 154
- vedi anche: Beni della Congregazione, Beni personali

**CONFERENZA EPISCOPALE**

- dalle sue direttive deve essere orientata la nostra attività apostolica C 13

**CONFERENZE DEI VISITATORI**

- loro costituzione, fine, statuto S 79

**CONFERENZE SPIRITUALI**

- almeno una volta la settimana RC X, 12

**CONFESSIONE**

- dei nostri S 69, 12); RC X, 6; degli esterni RC XI, 4
- frequenza al sacramento della Penitenza C 45 § 2

**CONFESSORI**

- devono avere l'approvazione RC XI, 4
- dei nostri S 69, 12)

## CONFRATELLI

vedi: Membri della Congregazione

## CONFRATERNITA DELLA CARITÀ

— da erigere e visitare RC I, 2; cf. anche S 7

## CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

— fondata da s. Vincenzo e approvata da Urbano VIII: Introd.

— risponde alla volontà della Chiesa e rivede la propria legislazione fondamentale: Introd.

— avverte l'azione dello Spirito del Signore su di sé: Introd.

— desidera mantenere nella Chiesa la sua collocazione e il suo fine: Introd.

— origine ed evoluzione delle sue opere guidate dalla Provvidenza: Introd. C 14-18

— suo fine e suo rinnovamento C 1; 2

— natura e spirito C 3-7

— ha come caratteristica la vita comunitaria C 19-26; S 13-16

— in essa si emettono i voti di stabilità, di castità, povertà e obbedienza per realizzarne il fine C 3 § 3; 28-39; S 17-18

— la sua vita è sostenuta dalla preghiera C 40-49; S 19

— è composta di chierici e di laici C 4; 51-52; RC I, 2, che possono essere solo ammessi o anche incorporati C 53-57, con eguaglianza di diritti e di doveri C 59-64; S 25-27

— i suoi membri possono uscire o venire dimessi a norma delle Costituzioni C 68-76; chi può riammetterli S 35

— formazione dei suoi membri: principi generali C 77-80, seminario interno, Proponenti C 82-86; S 20-23; seminario maggiore C 87-90; S 45-47; formazione dei Fratelli C 91-92; S 48; comunità educativa C 93-95; S 49-50; formazione continua C 81

- governo della Congregazione: principi generali C 96-100; governo centrale C 101-119; S 51-63; provinciale e regionale C 120-128; S 64-79; locale 129-134; S 80-81
- Assemblee: principi generali C 135-136; generale C 137-142; provinciale C 143-146; domestica C 147
- beni temporali e loro amministrazione C 148-155; S 103-110

#### CONOSCENZA

- dello spirito di s. Vincenzo C 8, della sua vita e delle sue opere C 85, 2°
- della Congregazione, della sua storia, delle sue opere C 85, 2°
- del mistero della Chiesa, comunità di salvezza C 85, 4°
- delle massime evangeliche C 4; 85, 5°
- della realtà della società umana C 12, 2°
- degli uomini, soprattutto dei poveri C 85, 1°
- della situazione della regione in cui un missionario deve lavorare S 6
- della vocazione dei missionari e dei metodi di apostolato più adatti S 8
- conoscenza mutua tra studenti di province diverse S 47
- delle radici della povertà nel mondo C 88, e della disuguale distribuzione dei beni nel mondo C 12, 2°
- in vista di un giudizio critico del mondo contemporaneo C 88

#### CONSIGLI – CONSULTORI

- *Consiglio generale*: composto dagli Assistenti generali: loro compito C 115; elezione e numero C 116 e S 57; durata in carica C 116; cessazione dall'ufficio C 117 e loro sostituzione C 118; assenza e sostituzione nel Consiglio S 59
- *Consiglio provinciale*: compito C 127; designazione dei Consultori S 74 §§ 1 e 2; numero e durata nell'uffi-

cio S 74 § 2; rimozione S 74 § 3; uno dei membri del Consiglio può essere Assistente del Visitatore C 126 e S 73; se questi manca, è sostituito dal primo dei Consultori S 74 § 4; 72 § 1

- *Consiglio domestico*: può essere costituito, se necessario C 134 § 2; incontri di tutti i membri della comunità locale, a modo di Consiglio, siano frequenti S 81 § 3

#### CONSUETUDINI – USANZE

- da conservare RC X, 20

#### CONTADINI – GENTE DELLA CAMPAGNA

- la loro evangelizzazione come fine della CM RC I, 1; C 1, 2°

vedi anche: Poveri.

#### CONTRATTI

- potere del Superiore generale S 51, 7)
- potere del Visitatore S 69, 7)

vedi anche: Amministrazione dei beni

#### CONVERSIONE CONTINUA

- come atteggiamento interiore C 12, 6°
- per un rinnovamento costante della Congregazione e delle sue opere C 2
- da ottenersi mediante la frequenza del sacramento della Penitenza C 45 § 2

#### CORRESPONSABILITÀ

- come collaborazione all'esercizio dell'autorità C 24, 2°; 37 § 2
- di tutti, per il bene della comunità, nell'intraprendere opere di apostolato C 12, 4°; 96; nella formazione C 93; nel governo C 96 e nell'amministrazione dei beni C 149.
- per le missioni « ad Gentes » S 5.

**CORREZIONE FRATERNA**

- elemento della vita comunitaria C 24, 3°
- nel capitolo delle colpe RC X, 13; fuori di esso RC II, 17; X, 14

**COSTITUZIONI**

- sono il diritto fondamentale della Congregazione, da essa riveduto: Introd.
- la loro osservanza aiuta a tendere alla carità perfetta C 3 § 1
- obbligo di osservarle C 63; 66, 1°
- la loro interpretazione autentica spetta solo alla Santa Sede C 137, 5°
- loro cambiamenti possono essere chiesti dall'Assemblea generale alla Santa Sede C 137, 4°
- il Superiore generale può darne l'interpretazione usuale C 104, e in casi straordinari può dispensare dalla loro osservanza C 107, 11°
- il Superiore generale e il Visitatore devono curarne l'osservanza C 107, 1°; 125, 1°

vedi anche: Statuti

**CULTO – DEVOZIONI**

- al mistero della Trinità e dell'Incarnazione C 48; RC X, 2
- a Maria, Madre di Cristo e della Chiesa C 49 § 1; RC X, 4
- a s. Vincenzo, ai Santi e Beati della famiglia vincenziana C 50
- forme di culto all'Immacolata Vergine Maria C 49 § 2
- diffusione della Medaglia miracolosa C 49 § 2

**CURIA GENERALIZIA**

- Superiore generale, Vicario generale, Assistenti generali, Economo generale, Procuratore generale presso la Santa Sede: vedi le rispettive voci.
- ufficiali della curia generalizia: chi sono; vengono

- nominati dal Superiore generale con il consenso del suo Consiglio C 119 § 1, e restano in carica ad nutum del Superiore generale C 119 § 2; sono ascritti alla casa della Curia generalizia C 119 § 2; partecipano al Consiglio generale quando sono chiamati C 119 § 3; S 59; partecipano di diritto all'Assemblea generale C 119 § 4
- dovere delle province di aiutare la Curia generalizia per le necessità generali C 151
  - i confratelli ascritti alla casa della Curia generalizia non hanno provincia, salvo il diritto di voce attiva e passiva nella loro provincia di origine S 29 §§ 1 e 2

#### CURIOSITÀ

- da evitare nello studio RC XII, 8

#### DECRETI

- l'Assemblea generale può emanare decreti per il bene della Congregazione C 137, 3°
- l'Assemblea generale può emanare dichiarazioni dottrinali ed esortative S 86
- dall'osservanza dei decreti dell'Assemblea generale può dispensare, in casi particolari, il Superiore generale S 51, 11°
- decreto di dimissione: modalità e condizioni di comunicazione all'interessato C 75

#### DEPUTATI

- all'Assemblea generale C 139; S 89 § 2 e 3; 102
  - all'Assemblea provinciale C 146; S 97-99
  - all'Assemblea domestica C 147
- vedi anche: Assemblea, Sostituti

#### DIACONATO PERMANENTE

- formazione dei Fratelli per il diaconato permanente C 91 § 3

**DIALOGO**

- da favorire tra noi per superare l'individualismo C 24, 2°
- per la ricerca comunitaria della volontà del Padre C 37 § 1
- per comunicarci i frutti dell'esperienza pastorale C 46
- elemento di governo nella Congregazione C 97 § 2
- dialogo ecumenico S 4

**DICHIARAZIONI**

- dottrinali ed esortative: possono essere fatte dall'Assemblea generale S 86

**DIFETTI**

- si devono manifestare al Superiore RC II, 17
- sono oggetto di correzione fraterna C 24, 3°

**DIGNITÀ ECCLESIASTICHE**

- non ambirle RC III, 10

**DIMISSIONE**

- di un confratello non ancora incorporato C 69 § 2
- chi debba essere dimesso ipso facto C 73
- chi debba essere dimesso: cause e modo di procedere C 74, § 1
- chi possa essere dimesso: cause e modo di procedere C 74 § 2
- in caso di grave scandalo: modo di procedere C 74 § 3
- decreto di dimissione, e facoltà di ricorso C 75
- stato canonico di chi è stato dimesso C 76 § 1
- chi viene dimesso non può esigere nulla dalla Congregazione; questa usi nei suoi riguardi premura e carità cristiana C 76 §§ 2 e 3

**DIRETTORE**

- del seminario interno: coordinatore e animatore della comunità educativa C 86
- del seminario maggiore: responsabile diretto della formazione degli studenti C 95 § 3
- il direttore del seminario interno e del seminario maggiore è nominato dal Visitatore, secondo le Norme provinciali S 69, 4)
- delle missioni RC XI, 3
- delle Figlie della Carità S 51, 12)
- direttore spirituale dei confratelli RC X, 11; nelle case di formazione S 50

#### DIRETTORIO

- dei vari uffici RC XII, 14
- dell'Assemblea generale S 93
- dell'Assemblea provinciale S 101
- dell'Assemblea domestica C 143, 5°

#### DIREZIONE SPIRITUALE

- pratica della Congregazione S 19
- necessità e modo di farla RC X, 11
- di esterni RC XI, 2; XII, 6
- delle Figlie della Carità C 17; RC XI, 11
- delle religiose RC XI, 11

#### DIRITTI UMANI

- collaborazione dei confratelli con associazioni che promuovono la difesa dei diritti umani S 9 § 2

#### DIRITTO CANONICO

- riferimenti *nelle Costituzioni*: 3 § 2; 38 § 2; 53 § 3; 59 § 1; 60; 61; 62; 68; 70 (c. 745); 71 (c. 743); 73 (c. 694); 74 § 1 (cc. 695, 698, 699 § 1); 74 § 2 (cc. 696, 697, 698, 699 § 1) 74 § 3 (c. 703); 75 (c. 700); 76 § 1 (cc. 693, 701); 76 § 3 (c. 702); 78 § 3; 99; 100; 103; 105 § 2; 107; 107, 6° (c. 733 § 1); 107, 10°; 114; 123 § 1; 125, 3° (c.

733 § 1); 128 (c. 636 § 1); 134 § 1; 143, 1° e 5°; 149; 153 § 2; *negli Statuti*: 41 § 1; 51; 62 § 1; 69, 7); 91.

#### DISPENSA

- dai voti C 107, 9°
- dall'osservanza delle Costituzioni C 107, 11)
- dall'osservanza degli Statuti e dei Decreti dell'Assemblea generale S 51, 11)
- dall'osservanza delle Norme provinciali S 69, 13)

#### DISPONIBILITÀ

- ad andare in tutto il mondo C 12, 5°
- imitazione della disponibilità di Cristo C 40 § 2
- prontezza generosa da coltivare negli studenti C 89
- disponibilità continua per le missioni RC XI, 10

#### DISPOSIZIONI (« Ordinationes »)

- date dal Superiore generale per il bene della Congregazione C 107, 2°
- date dal Visitatore per il bene della Provincia C 125, 2°

#### DONAZIONI

- permesso necessario per farle e per riceverle RC III, 5
- con i beni della comunità S 107 § 3

#### DONNE

- come comportarsi con esse nella corrispondenza, nei colloqui, nella direzione RC IV, 2

#### ECONOMO

##### *Economo generale*

- nomina, durata nell'ufficio, partecipazione al Consiglio generale C 119 e all'Assemblea generale C 139, 1°
- compiti S 62 § 1
- può visitare gli Economi locali S 62 § 2
- a che cosa è tenuto S 103; 105-107

##### *Economo provinciale*

- compiti C 128
- nomina S 75; 69, 4)
- partecipazione al Consiglio provinciale S 76 e all'Assemblea provinciale C 146, 1°
- a che cosa è tenuto S 77; 103; 105-107

#### *Economo locale*

- compito C 134 § 1
- a che cosa è tenuto S 81 § 1; 103; 105-107

#### EDUCATORI

- loro importanza nella formazione dei seminaristi C 83 § 1, e degli studenti, e loro preparazione specifica C 94
- loro rapporto di apertura e di dialogo tra loro, nella comunità educativa, e con gli studenti C 95 § 1
- loro responsabilità collegiale, sia pure con la presenza di un responsabile immediato della formazione dei giovani C 95 § 3
- devono essere di guida agli alunni anche nella pratica pastorale C 78 § 4, di cui devono avere una congrua esperienza C 94; S 49
- devono essere consultati prima dell'ammissione dei candidati ai voti C 56, ai ministeri e agli ordini C 125, 9°, o prima della dimissione di un confratello non ancora incorporato C 125, 11°

vedi anche: Direttore, Formazione, Insegnanti

#### EDUCAZIONE

- uno dei ministeri della Congregazione: condizioni S 11

#### ESAME DI COSCIENZA

- nelle RC X, 9
- pratica della Congregazione S 19

#### ESENZIONE

- ne godono la Congregazione, le province, le case C 3 §

2; 64

#### ESERCIZI DI PIETÀ

- tradizionali nella Congregazione S 19
- fedeltà nel praticarli RC X, 1

#### ESERCIZI SPIRITUALI

- fedeltà a farli ogni anno C 47 § 2; RC X, 10; S 19

#### EUCARISTIA

- sorgente della nostra vita spirituale e apostolica C 25, 3°
- partecipazione quotidiana ad essa C 45 § 1; RC X, 6
- suo culto, secondo la tradizione della Congregazione S 19; RC X, 3
- uso di salutarla prima di uscire e dopo il rientro RC X, 20
- fedeltà nel soddisfare obblighi di Messe S 80, 7)
- diritto ad alcune Messe mensili personali S 27

#### EVANGELIZZAZIONE

- seguire Cristo che evangelizza i poveri, è il fine della CM C 1, 2° e 3°
- lo spirito di Cristo che evangelizza i poveri è lo spirito della CM C 5
- la CM partecipa della missione evangelizzatrice della Chiesa C 10
- note dell'evangelizzazione vincenziana C 12, 1°-6°
- le missioni « ad Gentes » occupano un posto di alto rilievo nell'evangelizzazione C 16
- la comunità vincenziana è evangelizzatrice C 19; 20; 21 § 2
- i voti della CM sono a sostegno della sua opera evangelizzatrice C 28; 31
- nell'evangelizzazione dobbiamo scoprire e contemplare Cristo nei poveri C 44
- Cristo che evangelizza deve essere esempio dei nostri giovani durante la loro formazione C 87 § 1

- Cristo evangelizzatore, ricordato nella formula dei voti C 58; S 21
  - utilizzazione dei mezzi di comunicazione sociale per l'evangelizzazione S 12
  - collaborazione dei malati all'evangelizzazione S 13
- vedi anche: Attività apostolica, Missioni

#### FAMA DEL PROSSIMO

- specialmente dei Superiori, non si deve ledere RC VIII, 11
  - non parlar male delle altre nazioni o regioni VIII, 14
- vedi anche: Mormorazione

#### FEDELTA'

- a s. Vincenzo: condizione dei confratelli e delle comunità per realizzare il fine della Congregazione C 1
- allo spirito e all'esempio di s. Vincenzo nell'apostolato C 13
- articoli delle Costituzioni, in cui ricorre l'idea di fedeltà: 5; 6, 8; 10; 14; 18; 21; 25, 4°; 34; 37 § 2; 41; 50; 51; 77 § 1; 85, 2°, 5°; 87 § 2; 97 § 1; 101; 107, 1°; 148 § 1; S 11.

#### FIGLIE DELLA CARITÀ

- permesso di far loro visita e dirigerle RC XI, 11
- servizio e assistenza che loro si deve C 17
- collaborazione nelle opere C 17
- i loro Direttori sono nominati dal Superiore generale S 51, 12)

#### FINE DELLA CM

- definizione C 1; RC I, 1
- e rinnovamento C 2
- e ispirazione della vita e dell'organizzazione C 9
- e apostolato C 1, 2° e 3°; 10-18
- e vita comunitaria C 19; 22; 24; 25, 2°
- e consacrazione C 28
- e castità C 29, e povertà C 31; 33; e obbedienza C 36, e stabilità C 39

- e preghiera C 40 § 2; 42; 44; 46; 47 § 1; 50
- e membri della Congregazione C 51; 52 § 1
- nella formula dei voti C 58 e dei Proponenti S 21
- e pastorale vocazionale S 36-39
- e formazione C 77 § 1; 78 § 1; 79; 82; 83; 85, 1° e 2°; 87; 91 § 1
- e governo della Congregazione C 96; 97 § 1; 98; 101; 107, 1); 123 § 2; 135; 137, 1°
- e beni temporali C 148

#### FONDAZIONI – LEGATI

- fare attenzione a quelle che impongono obblighi a lunga scadenza S 110 § 2
- non accettare fondazioni con oneri perpetui S 110 § 2
- rispettare la volontà del donante circa la proprietà e l'uso S 110 §4

#### FORMAZIONE

- dei sacerdoti e dei laici come parte del fine della CM C 1, 3°; 15
- formazione permanente C 15; 25; 81; S 42
- formazione specifica S 7; 40
- principi per la formazione C 77, 78; S 40-41
- vita comunitaria durante la formazione C 79; S 45 § 3
- coordinamento dei vari settori C 80
- nel seminario interno C 83-86; S 43-44
- nel seminario maggiore C 87-90; S 45-47
- formazione dei Fratelli C 91-92; S 48
- formazione per il diaconato permanente C 91 § 3
- responsabilità della comunità provinciale C 93
- idoneità degli educatori e degli insegnanti C 94; S 50
- comunità educativa, rapporti Superiori-studenti, responsabilità collegiale degli educatori C 95; S 49
- commissione provinciale per la formazione e piano di formazione S 41-42

## FRATELLI

- sono membri della CM C 4; RC I, 2
- come si realizza la loro vocazione C 52 § 1; RC I, 2
- loro formazione C 91-92; formazione specifica S 48
- formazione per il diaconato permanente C 91 § 3
- partecipazione all'Assemblea generale S 90 §1

## FRATERNITÀ

vedi: Comunità.

## GESÙ CRISTO

- è la regola della Missione C 5
- dobbiamo rivestirci del suo spirito C 1, 1°; 4; 5; 6; 7
- dobbiamo seguire la sua dottrina C 4; RC II, 1
- dobbiamo seguire i suoi esempi RC I, 1, 3; XII, 1
- ci è di esempio: nella prudenza RC II, 5
  - nella mansuetudine e umiltà RC II, 6-7
  - nella carità RC II, 13
  - nello zelo RC II, 18
  - nella castità C 28; 29 § 1, 2; 30; RC IV, 1
  - nella povertà C 31; RC III, 1
  - nell'obbedienza C 36; 37 § 1; RC V, 1
  - nella modestia RC VIII, 1
  - nella cura dei malati RC VI, 1
  - nella preghiera C 40; RC X, 1
  - nel ministero delle missioni RC XI, 1
- culto particolare al mistero dell'Incarnazione C 48
- menzioni ricorrenti nelle Costituzioni: 1, 1°; 4; 5; 6; 7; 10; 11; 20, 1°; 25, 1°; 28; 29; 30; 31; 36; 37; 40; 41; 44; 45 § 1; 47; 49; 51; 52; 58; 77 § 2; 78; 87; 96; negli Statuti S 21, 103

## GIUSTIZIA

- giustizia sociale: soddisfarne le esigenze nel nostro rapporto con i poveri C 18; compito delle Province e collaborazione con chi la promuove S 9 §§ 1 e 2
- nella formazione: far prendere parte all'impegno

- cristiano di instaurare la giustizia C 88
- uso dei beni per promuovere la giustizia sociale S 103, 2
- giustizia nel lavoro: osservanza delle leggi S 110 § 1

#### GLOBALIZZAZIONE

- tempo di... e provocazioni per la nostra fede personale e comunitaria S 2
- ricerca di nuovi metodi di evangelizzazione S 2

#### GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

- principi generali C 96-100
- governo centrale C 101-119; S 51-63
- governo provinciale C 120-128; S 64-77
- governo regionale S 78
- conferenze dei Visitatori S 79
- governo locale C 129-134; S 80-81
- corresponsabilità dei confratelli C 96; 149

#### GRUPPO DI CONFRATELLI A MODO DI CASA

- sua costituzione; responsabilità e animazione; diritti e doveri C 132.

#### ILLUSIONI

- dello spirito maligno RC II, 16

#### IMITAZIONE

- di Gesù Cristo: vedi: Gesù Cristo
- di S. Vincenzo: vedi: s. Vincenzo

#### IMPURITÀ

- ha per radice l'intemperanza RC IV, 3

#### INCARDINAZIONE NELLA CM

- avviene con l'ordinazione al diaconato C 57 § 1
- con l'incorporazione per chi è già diacono C 57 § 2

**INCARNAZIONE**

- mistero da onorare particolarmente dalla CM C 48; RC X, 2-3

**INCORPORAZIONE ALLA CM**

- avviene con l'emissione dei voti C 57 § 1
- tempo richiesto prima dell'incorporazione C 54 § 1
- effetti dell'incorporazione C 57 § 2

**INDIFFERENZA**

- per compiere la volontà divina RC II, 3
- si manifesta col nulla chiedere e nulla ricusare RC V, 4

**INDIVIDUALISMO**

- da superare mediante il dialogo fraterno C 24, 2°

**INFORMAZIONE**

- su disposizioni e notizie della Congregazione S 78, 6°
- sui candidati prima delle elezioni S 84
- ai confratelli sull'amministrazione dei beni S 106

**INSEGNANTI**

- idoneità e preparazione C 94
  - compiano anche attività apostolica C 78 § 4; 94; S 49
  - comunità educativa di insegnanti e studenti C 95
  - loro giudizio prima dell'ammissione dei candidati ai voti, ai ministeri e agli ordini C 56; 125, 9° e 11°
- vedi anche: Educatori, Formazione

**INTEMPERANZA**

- radice dell'impurità RC IV, 3

**INTERPRETAZIONE**

- autentica delle Costituzioni: è riservata alla Sede Apostolica C 137, 5°

- autentica degli Statuti: la dà l'Assemblea generale C 137, 5°
- usuale delle Costituzioni, degli Statuti e dei Decreti: è data dal Superiore generale C 104

#### INVIDIA

- verso chi è promosso a uffici onorevoli RC XII, 9
- verso altri istituti religiosi RC XII, 10.

#### ISTITUTI RELIGIOSI

- dobbiamo stimarli, RC XII, 10.
- collaborazione con loro S 3

#### LAICI

- aiutarli nella loro formazione C 1, 3°
- prepararli ai ministeri pastorali ed educarli a collaborare con i chierici C 15
- nostra collaborazione con loro S 3
- interessamento per la Famiglia Vincenziana e le sue associazioni S 7
- educazione dei laici nell'insegnamento di vario grado e tipo S 11

#### LAVORO

- sentirsi soggetti alla legge comune del lavoro C 32 § 1
- i proventi del lavoro di ciascuno sono beni della comunità C 32 §2
- osservanza delle leggi sul lavoro S 110 § 1

#### LEGGI CIVILI

- obbligo di osservarle nell'amministrazione C 154 § 1
- obbligo di osservare le leggi sul lavoro S 110 § 1 e le assicurazioni sociali S 110 § 5

#### LETTERE

- personali RC V, 11
- a donne RC IV, 2
- dimissorie per le ordinazioni C 125, 10°

#### LETTURA

- spirituale: pratica quotidiana S 19; RC X, 8
- di un capitolo del NT S 19; RC X, 8
- delle Regole comuni e altre norme RC XII, 14

#### LIBRI

- norme per la loro composizione, versione, edizione RC V, 15
- rispetto alla povertà RC III, 3, 6
- libri di amministrazione: loro tenuta e controllo S 77, 5); 106

#### LITURGIA

- viverla in modo vivo e autentico C 45
- delle Ore: significato nella vita di preghiera C 45 § 3; RC X, 5; celebrazione in comune delle Lodi e dei Vespri C 45 § 3

vedi anche: Eucaristia, Penitenza, Preghiera

#### MALATI – ANZIANI

- devono starci a cuore C 26 § 1; S 13; RC VI, 1-3; XI, 8
- si devono rendere partecipi della vita di famiglia e del lavoro apostolico C 26 § 1; possibilmente nella casa in cui hanno lavorato, pur lasciando al Visitatore una scelta più adatta S 13
- dovere di manifestare le malattie RC VI, 4

#### MANSUETUDINE

- una delle « cinque virtù » dello spirito della CM C 7
- nelle RC II, 6

#### MARIA SS.MA

- suo culto nella Congregazione C 49 § 1
- devozione alla Vergine Immacolata e diffusione della Medaglia miracolosa C 49 § 2
- recita del rosario C 49 § 2

#### MASSIME EVANGELICHE

- nelle RC II
- sono sorgente della spiritualità della CM C 4
- Maria SS.ma le ha comprese a fondo C 49 § 1
- le massime evangeliche riguardanti la castità, la povertà e l'obbedienza siano conosciute e vissute dai seminaristi C 85, 5°

#### MEDICO – MEDICINE

- cure mediche da prestare ai confratelli malati e anziani C 26 § 1; S 13
- dovere di obbedire al medico RC VI, 3
- permesso per consultarlo RC VI, 4
- uso delle medicine RC VI, 4

#### MEDITAZIONE

- personale, da farsi ogni giorno per un'ora in comune o in privato C 47 § 1; RC X, 7
  - pratica tradizionale della Congregazione S 19
- vedi anche: Preghiera

#### MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE – CONFRATELLI

- loro fedeltà a s. Vincenzo C 1 e 6
- sono chierici e laici C 4; 52 § 1, ammessi o incorporati C 52 § 2
- confratelli e ministeri apostolici C 10-18; S 1-12
- confratelli e vita comunitaria C 19; 21-24; S 13-16
- confratelli malati e anziani C 26 § 1; S 13
- confratelli che vivono soli S 14
- confratelli defunti C 26 § 2; S 27; 51, 10)
- confratelli e consigli evangelici C 28

- confratelli e castità C 28-30
- confratelli e povertà C 32-35; S 17-18
- confratelli e obbedienza C 36-38
- confratelli e stabilità C 39; S 18
- confratelli e preghiera C 40-50; S 19
- confratelli discepoli di Cristo C 51-52
- loro ammissione in Congregazione C 53; S 20
- diritto di ammetterli ai Proponenti C 54; S 21-22
- diritto di ammetterli ai voti C 56; 107, 9°; 125, 8°
- emissione dei voti, e loro formula C 58; S 23-24
- loro incorporazione C 57
- i non incorporati non possono essere ordinati C 57 § 2
- diritto di ammetterli agli ordini C 107, 9°; 125, 9°
- diritti e doveri dei confratelli C 59-64; S 25-28; 110 § 5
- diritto alla celebrazione di alcune Messe mensili S 27
- ascrizione ad una provincia e ad una casa C 65-67; S 29-34; 51, 9)
- voce attiva e passiva C 60-61; 70; 72 § 2
- uscita e dimissione dalla Congregazione C 68-76; 107, 10°; 125, 11°
- loro formazione: principi generali C 77-81; S 40-42; nel seminario interno C 82-86; S 43-44; nel seminario maggiore C 87-89; S 45-47
- formazione dei Fratelli C 91-92; S 48
- responsabilità di tutti nella formazione C 93
- corresponsabilità nel governo della Congregazione C 96; 98
- informazioni da dare loro circa disposizioni e notizie riguardanti la Congregazione S 80, 69 e l'amministrazione dei beni S 106
- loro dovere di preparare le Assemblee S 82
- esenzione C 99
- potestà del Superiore generale sui confratelli C 103
- il Visitatore deve destinarli al servizio della Chiesa C 123 § 2
- devono essere consultati per la designazione del

- Superiore locale C 125, 4°; 130 § 1
- i Superiori devono essere insigniti dell'ordine sacro C 100
  - il Visitatore deve visitare i confratelli C 125, 6°
  - potestà del Superiore locale sui confratelli C 131; giurisdizione per le loro confessioni S 69, 12)
  - compito del Consiglio provinciale verso i confratelli C 127
  - responsabili in un gruppo costituito a modo di casa C 132 § 2
  - corresponsabilità nell'amministrazione C 134 § 1; 149
  - voce attiva e passiva per confratelli Vescovi, Amministratori, Prefetti apostolici S 25 § 2, 3

#### METODO PASTORALE

- semplicità nella predicazione RC XII, 5
- da rinnovare nel lavoro apostolico C 2; 13; 14: 15
- da confrontare e aggiornare in incontri interprovinciali S 8

#### MINISTERI

- note vincenziane del lavoro di evangelizzazione C 12, 1°-6°
- le forme di apostolato da adottare sono lasciate al giudizio delle province C 13
- ministeri propri della CM C 14-18; S 5-12
- loro rinnovamento C 2; 13; 14; 15; S 1-2; 5-12

#### MISSIONI

##### *Missioni al popolo*

- loro origine: Introd.
- ministero proprio della Congregazione, da cui ci deriva il nome di missionari RC XI, 10
- nelle RC XI, 2, 3, 5, 6
- gratuità RC XI, 7
- da incrementare e rinnovare C 14

##### *Missioni ad gentes*

- occupano un posto di alto rilievo nei ministeri della CM C 16
- tocca al Superiore generale accettarle e rinunciarvi S 51, 3)
- attenzione ai « germi del Verbo » presenti nelle culture C 16
- corresponsabilità delle province e dei confratelli S 5
- preparazione di chi vi dovrà lavorare S 6

#### MISTERI

- culto ai misteri della Trinità e dell'Incarnazione C 48; RC X, 2, 3
- vedi anche: Chiesa, Eucaristia, Incarnazione, Maria SS.ma, Trinità

#### MODESTIA

- regole particolari circa la modestia RC VII
- nella ricreazione RC VIII, 7
- in camera RC VII, 6-7

#### MORMORAZIONE

- da evitare, specialmente contro i Superiori RC VIII, 11

#### MORTIFICAZIONE

- una delle « cinque virtù » dello spirito della CM C 7; RC II, 8
- dei sensi RC II, 8
- stima che se ne deve avere, possibilità di farne uso RC X, 15
- mortificazione del venerdì RC X, 16
- mortificazione del lunedì e martedì di Quinquagesima RC X, 17

#### NORME PROVINCIALI

- nozione, fonte, obbligatorietà C 143, 1°; S 94
- loro approvazione da parte del Superiore generale C

- 143, 1°; 107, 12°; S 96
- loro promulgazione da parte del Visitatore C 145; 125, 7°
  - questioni demandate dalle Costituzioni o dagli Statuti alle Norme provinciali:
    - determinare le forme di apostolato da adottare C 13
    - dare norme riguardo all'attività sociale S 9 § 1
    - dare orientamenti per il progetto comunitario locale C 27
    - adattare le norme circa la povertà S 17
    - stabilire il modo di dichiarare uno ammesso in Congregazione S 20 § 1
    - determinare il numero di mesi continui del seminario interno e quando inserirlo nel corso degli studi C 83 § 2
    - stabilire disposizioni particolari circa l'emissione e la rinnovazione dei Proponenti, circa le forme di vincolazione temporanea, e circa i diritti e i doveri dei confratelli non ancora incorporati C 59 § 2; S 22 § 2
    - determinazioni particolari circa il tempo dell'emissione dei voti S 23
    - proporre altre formule per l'emissione dei Proponenti e dei voti S 24
    - formazione dei Fratelli per il diaconato permanente C 91 § 3
    - precisazioni circa i suffragi per i confratelli defunti S 27 § 4
    - precisazioni circa il numero e il modo di celebrare le Messe mensili personali S 28
    - elaborare un piano di pastorale vocazionale S 37 § 2
    - determinare il piano di formazione S 41 § 1; 42
    - stabilire norme particolari per le Viceprovince S 65 § 4; 66 § 1; 67
    - stabilire un modo proprio di consultazione per la designazione del Visitatore S 68 § 2 o un modo proprio di elezione del medesimo S 68 § 3

- stabilire se vi debba essere l'Assistente del Visitatore C 126
- stabilire il modo per la designazione dell'Economo provinciale, del Direttore del seminario interno e del seminario maggiore S 69, 4°
- proporre un modo proprio di governo interinale della provincia S 72 § 2; 74 § 4
- stabilire come debba essere eletto l'Assistente del Visitatore S 73 § 1
- proporre un modo proprio di elezione dei Consultori provinciali, stabilire il loro numero, il tempo della nomina, la durata in carica S 74 § 2
- stabilire un modo proprio di designazione del Superiore locale C 130 § 2
- prevedere la costituzione di un gruppo di confratelli a modo di casa C 132 § 1
- stabilire il modo di designazione dei membri del Consiglio domestico C 134 § 2
- fare il Direttorio per l'Assemblea domestica C 143, 5°
- stabilire un modo proprio di rappresentanza all'Assemblea provinciale S 97
- dare indicazioni sul modo di provvedere alle necessità personali dei confratelli da parte degli amministratori C 154 § 3
- stabilire come l'Economo provinciale debba informare la Provincia del patrimonio e dell'amministrazione della Provincia S 106 § 7 e quando gli amministratori di opere particolari debbano render conto ai rispettivi Superiori S 106 § 3
- stabilire limiti per le spese che può fare il Visitatore o il Superiore locale S 108 § 2 e 3

#### NOVITÀ E SINGOLARITÀ

- da evitarsi RC XII, 7

## NUOVO TESTAMENTO

- lettura quotidiana S 19; RC X, 8

## OBBEDIENZA

- a imitazione di Cristo per ricercare la volontà del Padre sotto la guida dello Spirito Santo C 36; 37 § 1
- in rapporto al fine della Congregazione C 3 § 3; 28
- attiva e responsabile C 24, 2°; RC V
- realizzata nel dialogo in vista delle decisioni comuni C 37 § 1
- qualità dell'obbedienza vincenziana RC II, 3; C 37 § 2
- ai Superiori in generale C 37 § 2; 38; RC V, 2 e 3
- al Romano Pontefice e ai Vescovi C 38 §§ 1 e 2
- in forza del voto C 38
- richiamo nella formula dei voti C 58 e dei Proponenti S 21
- deve prevalere sulle opinioni personali C 37 § 2; 97 § 2
- obbedienza dei malati al medico RC VI, 3

## OPERE DELLA CONGREGAZIONE

- senso comunitario nella loro conduzione C 12, 4°
- opere di carità: dovere di sostenerle C 153 § 1
- lasciare le opere che non rispondono più alla vocazione vincenziana S 1
- rendiconto amministrativo di opere particolari di una casa S 106 § 3

## OPINIONI – GIUDIZI

- anteporre quelle degli altri alle proprie RC VIII, 9
- fuggire quelle nuove e singolari RC XII, 7
- prestare attenzione alle opinioni dei confratelli C 24, 3°
- l'obbedienza deve prevalere sulle proprie opinioni C 37 § 2; 97 § 2

## ORDINI SACRI

- non vi si possono ammettere i confratelli non ancora

- incorporati C 57 § 2
- diritto di ammettere all'ordinazione da parte del Superiore generale C 107, 9°, e del Visitatore C 125, 9° e 10°
- periodo di esercizio del diaconato C 90
- il diaconato incardina nella Congregazione C 57 § 1
- i Superiori debbono essere insigniti dell'ordine sacro C 100; 126; 130 § 3

#### ORDO DIEI

- parte del progetto comunitario C 27; S 16
- della casa RC V, 5
- si deve osservare con esattezza RC X, 18

#### OSPITI

- accoglierli a cuore aperto S 15 § 2

#### OZIOSITÀ

- è nemica delle virtù RC IV, 5
- vedi anche: Accidia

#### PAPA

- obbedienza a lui dovuta in forza del voto C 38 § 1
- rispetto a lui dovuto RC V, 1
- può dispensare dai nostri voti C 55 § 1
- esenzione concessa alla Congregazione C 99

#### PARENTI

- sono da amarsi secondo Cristo RC II, 9
- osservare fedelmente i doveri verso i genitori S 15 § 1
- genitori e parenti poveri devono essere aiutati, per dovere di giustizia, con le rendite dei propri beni: cf. statuto fondamentale sulla povertà e sua interpretazione, pp. 269-281

**PARROCCHIE**

- sono uno dei ministeri della Congregazione S 10
- condizioni per la loro accettazione S 10

**PARROCO**

- chiedere la sua benedizione prima e dopo la missione RC XI, 6
- non fare nulla senza il suo consenso RC V, 1; XI, 6

**PASTORALE VOCAZIONALE**

- principi S 36-39
- piano provinciale e animatore vocazionale S 37 §§ 2 e 3
- Scuole apostoliche, come centro di accoglienza S 38

**PASTI**

- parte dell'orario della giornata RC X, 18
- fuori casa RC IX, 5
- non prender nulla fuori dei tempi stabiliti RC V, 12

**PATRIMONIO**

- spirituale: trasmesso da s. Vincenzo C 3 § 1, da custodire fedelmente dalle Assemblee generali C 137, 1°, a cui ci si deve continuamente rifare C 50
- materiale: i beni della Congregazione sono patrimonio dei poveri C 148 § 1; sua amministrazione C 148-155

**PENITENZA**

- sacramento: da celebrare con frequenza C 45 § 2
- virtù, vedi: Mortificazione

**PERFEZIONE**

- fine della CM C 1, 1°; RC I, 1

**POLITICA**

- non prender partito né per una parte né per l'altra RC VIII, 14-15

- non parlar male di altre nazioni o regioni RC VIII, 4

#### PORTAMENTO

- nulla deve avere di affettato o di mondano RC VII, 2

#### POSTULATORE GENERALE PRESSO LA SANTA SEDE

vedi: Procuratore generale presso la Santa Sede

#### POVERI

- seguire Cristo che evangelizza i poveri, è il fine della CM C 1; 28; 44; RC I, 1
- i poveri più abbandonati sono da preferire C 1, 2°; 10; 12, 1°; 18
- l'amore compassionevole e fattivo per i poveri, caratteristica della spiritualità della CM C 6
- dobbiamo avere una qualche partecipazione alla condizione dei poveri C 12
- dobbiamo operare in loro favore e insieme con loro C 18
- dobbiamo trattarli con generosità S 15 § 3
- formazione del clero e dei laici per l'evangelizzazione dei poveri, secondo la scelta preferenziale di essi fatta dalla Chiesa C 1, 2° e 3°; 15
- istillare il senso del povero negli alunni S 11 § 3
- la vita comunitaria è per l'evangelizzazione dei poveri C 19; 25, 2°
- la nostra consacrazione è per l'evangelizzazione dei poveri per tutta la vita C 28
- castità ed evangelizzazione dei poveri C 29
- povertà ed evangelizzazione dei poveri C 33; S 103
- evangelizzazione dei poveri nella formula dei voti C 58 e dei Proponenti S 21
- formazione a conoscere la condizione dei poveri C 78 § 4; nel seminario interno C 85, 1° e nel seminario maggiore C 87 § 2; 88
- i beni della Congregazione sono patrimonio dei poveri

C 33; 148; 152; 154 § 2

- quelli superflui vanno alienati a favore dei poveri S 103, 3)
- richiami dei poveri nelle Costituzioni: 1; 5; 6; 10; 12; 15; 18; 19; 28; 31; 33; 43; 58; 78; 85, 1°; 87; 88; 148; 152; negli Statuti: 11; 15 § 3; 21; 103

vedi anche: Povertà

#### POVERTÀ

- nelle RC III
  - come imitazione di Cristo C 31
  - professione della povertà nella CM C 3 § 3; 28; 31
  - pratica della povertà nella CM C 12, 3°; 32; 33; 34; S 17
  - povertà nell'uso dei beni personali C 35
  - povertà come voto C 34; nella formula dei voti C 58 e dei Proponenti S 21
  - povertà e beni temporali della CM C 148
  - statuto fondamentale sulla povertà, p. 269; sua interpretazione p. 276
  - attenzione alle cause della disuguale distribuzione dei beni nel mondo C 12, 2°
  - attenzione alle nuove forme di povertà C 18
  - conoscenza delle cause della povertà, da curare nel periodo della formazione C 88
  - impegno nella promozione della giustizia sociale; collaborazione nella difesa dei diritti umani S 9
- vedi anche: Poveri

#### PRATICHE DI PIETÀ

- vedi: Esercizi di pietà

#### PREDICATORI

- devono essere approvati RC XI, 3; S 69, 12)
- devono evitare la vana compiacenza RC XII, 4

**PREDICAZIONE**

- alle Figlie della Carità e alle religiose RC XI, 11
- usare uno stile semplice RC XII, 5

**PREGHIERA**

- è sorgente della vita spirituale C 25, 3°
  - è sorgente di rinnovamento di vita C 46, di amore fraterno e di zelo apostolico C 42
  - aiuta a cogliere i sentimenti di Cristo e a scoprire il cammino per compiere la sua missione C 47 § 1
  - prepara e prolunga la preghiera liturgica C 47 § 1
  - è nota caratteristica della comunità vincenziana C 25, 4°
  - da farsi a imitazione di Cristo C 40; RC X, 1
  - nel pensiero di s. Vincenzo C 41
  - nel lavoro apostolico C 42-44
  - caratteristiche della preghiera del missionario C 43
  - favorire l'ambiente per la preghiera nella vita comunitaria C 24, 4°
  - preghiera liturgica C 45
  - preghiera comunitaria C 46
  - preghiera personale quotidiana, per un'ora, in comune o in privato C 47 § 1; RC X, 7
  - formazione alla preghiera C 78 § 2
  - pratiche di pietà tradizionali nella Congregazione S 19
- vedi anche: Liturgia, Meditazione

**PRESTITI**

- si richiede il permesso del Superiore RC III, 5

**PREVIDENZA SOCIALE**

- per chi lavora per la Congregazione S 110 § 1
- per i confratelli S 110 § 5
- polizze assicurative per le case S 110 § 5

**PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SANTA SEDE**

- nomina e durata nell'ufficio C 119 §§ 1 e 2; compiti S 63

- può compiere anche l'ufficio di Postulatore generale presso la Santa Sede S 63 § 2
- se chiamato, può partecipare al Consiglio generale C 119 § 3; S 59
- partecipa di diritto all'Assemblea generale C 119 § 4
- fa parte della casa della Curia generalizia C 119 § 2

#### PROGETTO COMUNITARIO

- deve essere elaborato da ogni comunità locale C 27; S 16; 80, 4)
- a che cosa deve servire C 27; 32 § 1; S 16
- deve essere approvato dal Visitatore S 69, 5)
- progetto comunitario provinciale S 69, 1)
- progetto per la pastorale vocazionale S 37 § 2

#### PROPONIMENTI

- loro significato C 54 § 2
- momento della loro emissione C 54 § 2
- chi può ammettere alla loro emissione C 54 § 3
- formula per l'emissione S 21; possibilità di farne un'altra da parte dell'Assemblea provinciale S 24
- si devono emettere in presenza del Superiore o di un suo delegato S 22 § 1
- diritti e doveri derivanti dai Proponimenti S 22 § 2
- determinazioni possibili da parte dell'Assemblea provinciale S 22 § 2

#### PROVINCIA

- è porzione territoriale della Congregazione C 120
- è formata dall'unione di più case C 12, di cui alcune possono essere anche nel territorio di altra provincia C 107, 7°; S 64
- è eretta, soppressa, divisa, unita ad altra dal Superiore generale C 107, 3°; che nella divisione ripartisce i beni S 66 § 1 e l'archivio S 66 § 2
- su di essa il Superiore generale ha potestà ordinaria C

- 103; e vi compie visite S 51, 2)
- è retta dal Visitatore con l'aiuto del Consiglio e degli ufficiali del governo locale C 123; 126; 127; 128; S 64-77
  - se manca il Visitatore, è retta dall'Assistente del Visitatore o dal primo Consultore S 72
  - in casi particolari può essere governata dal Superiore generale S 51, 8°
  - il Visitatore e l'Assemblea provinciale possono dare norme e disposizioni per il bene della provincia C 125, 2°; 143, 1° e 5°
  - la provincia è capace di possedere, acquistare beni, amministrare C 150 § 1
  - rappresentante legale davanti alle autorità civili è il Visitatore C 150 § 1

Per punti particolari riguardanti l'organizzazione della provincia, vedi: Amministrazione dei beni, Ammissione, Ascrizione, Assemblea provinciale, Attività apostolica, Beni della Congregazione, Case, Comunità, Formazione, Governo, Membri della Congregazione, Norme provinciali, Povertà, Superiori, Visitatore

#### PROVVIDENZA DIVINA

- la docilità alla Provvidenza divina è una caratteristica della spiritualità della Congregazione C 6
- accettazione delle sue disposizioni RC II, 3

#### PRUDENZA

- deve andare unita alla semplicità RC II, 5
- la prudenza umana si oppone alla semplicità RC II, 15
- come custodia della castità RC IV, 2

#### PULIZIA

- nei vestiti e nelle camere RC VII, 4 e 5

**PUREZZA DI INTENZIONE**

- deve animare le nostre azioni RC XII, 2
- vedi anche: Semplicità

**RAPPORTI**

- tra di noi, per la realizzazione della vita comunitaria C 24; RC VIII
  - con i nostri seminaristi RC VIII, 5
  - con donne RC IV, 2
  - con gli esterni RC IX, 7, 9, 10
  - tra superiori, insegnanti e studenti C 95
  - con chi lavora con noi S 15 § 4
  - su relazioni di fraternità, cf. C 19; 20, 2°; 21 § 2; 24; 25; 26; 30; 32; 35; 37; 42; 45; 46; 48; 79; 82; 86; 96; 123; 154 § 3
- vedi anche: Collaborazione

**RAPPRESENTANTI LEGALI**

- la Congregazione, la provincia, la casa hanno come rappresentanti legali anche davanti all'autorità civile i rispettivi Superiori C 150 § 1

**REGIONI**

- costituzione, nomina e facoltà del Superiore regionale: S 78

**REGISTRI**

- loro tenuta da parte degli amministratori, e loro controllo da parte dei Superiori S 77, 5); 106

**REGOLE COMUNI**

- date da S. Vincenzo: Introd.
- regola suprema è Cristo C 5, 77 § 2; RC Introd.
- contengono lo spirito della CM C 4
- contengono lo spirito del Fondatore C 34
- vanno stimate RC XII, 13

- la loro osservanza favorisce l'uniformità e l'unità RC II, 11
- non si devono comunicare agli esterni RC IX, 8
- si devono leggere ogni due mesi RC XII, 14
- chiedere la penitenza al Superiore per le mancanze contro di esse RC XII, 14
- in base ad esse, le province devono adattare le norme riguardanti la pratica della povertà S 17

#### RELAZIONI

- del Visitatore al Superiore generale sullo stato della provincia e delle visite canoniche alle case S 69, 6)
- del Superiore locale al Visitatore sullo stato della casa S 80, 1)
- degli Economi ai rispettivi Superiori S 106 § 1-6
- dell'Economo Provinciale ai confratelli sullo stato economico della provincia S 106 § 7

#### RELIGIOSE

- non dobbiamo impegnarci nella loro direzione RC XI, 11
- dobbiamo chiedere il permesso per far loro visita, per dirigerle, per predicare loro RC XI, 11.

#### RESPONSABILITÀ

- valore da coltivare nella formazione C 89
- nell'osservanza delle Costituzioni e degli Statuti C 63
- nell'obbedienza C 37 § 1.

#### REVISIONE DELLE OPERE

vedi: Rinnovamento, Attività apostolica, Opere

#### RIAMMISSIONE

- potere del Superiore generale e del Visitatore S 35

#### RICONCILIAZIONE

- elemento della vita comunitaria C 24, 3°
- sacramento C 45 § 2

#### RICREAZIONE

- in essa dobbiamo portare allegria unita a modestia RC VIII, 7

#### RINNEGAMENTO DI SÉ

- necessario per raggiungere il fine della vocazione C 78 § 1
- della propria volontà e del proprio giudizio C 37 § 2; RC X, 14 e 15

#### RINNOVAMENTO

- la Congregazione deve essere in stato di rinnovamento continuo C 2 e 12, 6°; 18
- rinnovamento della legislazione fondamentale: Introd.
- delle opere, mediante la scelta dei mezzi corrispondenti alle diverse situazioni dei luoghi e dei tempi C 2; mediante incontri pastorali S 8
- della comunità locale, rinnovando gli elementi essenziali della nostra vita C 25 e mediante il progetto comunitario C 27; S 16
- compito speciale del Superiore generale C 101; 107, 1° e dell'Assemblea generale C 137
- la preghiera sorgente di rinnovamento della vita C 46, di amore fraterno e di zelo apostolico C 42

#### RISPETTO – RIVERENZA

- verso il Padre C 6
- mutuo tra confratelli C 25, 1°; RC VIII, 2, 3
- verso i Superiori RC VIII, 3
- verso il Papa e i Vescovi C 38; RC V, 1

#### ROSARIO

- modo di onorare Maria SS.ma C 49 § 2

**SACRAMENTI**

- ad essi deve condurre la nostra evangelizzazione C 11
- vedi anche: Eucaristia, Penitenza

**SACRA SCRITTURA**

- suo studio e meditazione nel seminario interno C 85, 3°
- vedi anche: Nuovo Testamento

**SALUTE CORPORALE**

- ad essa contribuisce anche la regolarità nel cibo RC V, 12

**SAMARITANO – BUON SAMARITANO**

- S. Vincenzo, buon Samaritano per i poveri C 18

**SANTA SEDE (O SEDE APOSTOLICA)**

- i documenti della Santa Sede devono orientare il nostro lavoro apostolico C 13
- è ricordata nelle Costituzioni: 13; 75; 106; 119 § 1; 137, 4° e 5°; 139, 1°; 155; negli Statuti: 29 § 1; 51, 3); 52; 55 §§ 1 e 2; 59; 60; 63

**SANTI DELLA FAMIGLIA VINCENZIANA**

- deve starci a cuore il loro culto C 50

**SCUOLE APOSTOLICHE**

- luogo di accoglienza per orientare i candidati che aspirano ad entrare in Congregazione S 38

**SECOLARITÀ DELLA CM**

- la CM appartiene al corpo del clero secolare: Introd.
- natura della nostra secolarità C 3 § 2
- documenti sui voti e sulla natura della CM, pp. 259-281

**SEGNI DEI TEMPI**

- attenzione da prestare ad essi per il rinnovamento

continuo della Congregazione e delle sue opere C 2

#### SEGRETARIO

- generale: nomina, ufficio C 119 §§ 1 e 2; S 61
- nel Consiglio generale C 119 § 3; S 59
- partecipa di diritto all'Assemblea generale C 119 § 4
- dell'Assemblea generale C 140 § 2; S 83 §§ 2 e 3; 85

#### SEGRETO

- da osservare in tutto ciò che lo richiede RC VIII, 10
- circa i casi di coscienza RC XI, 9

#### SEMINARI

- l'opera della formazione del clero nei seminari è propria della Congregazione, e da aggiornare C 15
  - con annessa parrocchia S 10 § 2
  - nelle RC XII, 6
- vedi anche: Clero

#### SEMINARIO INTERNO

- finalità C 83 § 1
  - che cosa richiede ai seminaristi C 84-85
  - casa in cui compierlo e Direttore C 86; S 43
  - durata e ordinamento C 83 § 2; possibili adattamenti in particolari situazioni personali S 44
  - ammissione e diritto di ammettere C 53 § 2
  - condizioni di ammissione C 53 § 3
  - inizio del seminario interno S 20 § 1
- vedi anche: Formazione

#### SEMINARIO MAGGIORE

- finalità per i nostri studenti C 87-89
- casa a cui è assegnato S 45 § 1
- vita interna e organizzazione degli studi S 45 §§ 2 e 3; 50
- possibilità di interrompere gli studi S 46
- conoscenza tra studenti di province diverse S 47

vedi anche: Direttore, Educatori, Formazione, Insegnanti

#### SEMPLICITÀ

- una delle « cinque virtù » dello spirito della CM C 7; RC II, 4; XII, 5
- deve essere congiunta con la prudenza evangelica RC II, 5
- semplicità nel nostro tenore di vita C 34
- nell'apostolato C 24
- necessaria per combattere le massime contrarie a quelle del Vangelo RC II, 15

vedi anche: Prudenza, Purezza di intenzione

#### SEPARAZIONE

- tra le varie categorie della comunità locale RC VIII, 5

#### SEQUELA DI CRISTO

- fine della Congregazione C 1

vedi anche: Gesù Cristo

#### SILENZIO

- importanza; quando e come osservarlo RC VIII, 4 e 6
- in chiesa, in sagrestia, a refettorio, in dormitorio RC VIII, 4

#### SOSTITUTI

- del Vicario generale, in caso di vacanza dell'ufficio C 113
- di un Assistente generale, in caso di vacanza dell'ufficio C 118
- di un delegato all'Assemblea C 136 § 4
- del Visitatore all'Assemblea generale S 89 § 3
- del Superiore locale all'Assemblea provinciale S 99
- dei deputati all'Assemblea generale S 102

vedi anche: Assemblea, Deputati

#### SPIRITO

- rivestirsi dello *spirito di Cristo*, fine della CM C 1, 1°; 4; 41
- *Spirito Santo*: sua azione sulla Congregazione: Introd., dà impulso all'unità fraterna C 20, 3°
- lasciarsi guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza C 36
- lo Spirito Santo trasforma la nostra vita in offerta spirituale C 40 § 2; sostiene la nostra debolezza nella preghiera fatta come poveri in spirito C 43
- *spirito di s. Vincenzo*; fedeltà ad esso C 13; nella povertà C 34; 148; nella formazione C 87 § 2
- *spirito della CM*: è partecipazione allo spirito di Cristo C 5; 6; 7; occorre approfondirne la conoscenza C 8

#### SPIRITO MALIGNO

- sue illusioni RC II, 16.

#### STABILITÀ

- voto di stabilità C 3 § 3; 39; S 18
- come si realizza C 39

vedi anche: Voti

#### STATUTI

- l'Assemblea generale può abrogare e fare Statuti C 137, 3°
- e interpretarli autenticamente C 137, 5°
- obbligo di osservarli C 63; 66, 1°
- dalla loro osservanza, in casi particolari, può dispensare il Superiore generale S 51, 11)

vedi anche: Costituzioni

#### STUDI ECCLESIASTICI

- da compiersi secondo le norme della Chiesa C 78 § 3
- devono portare a formarsi una visione e un giudizio critico del mondo contemporaneo C 88
- aspetti da sviluppare durante il seminario interno C 85, e il seminario maggiore C 87-88
- possibilità di interromperli per giusti motivi, S 46

vedi anche: Formazione

## SUFFRAGI

- fedeltà ai suffragi stabiliti per i confratelli defunti C 26 § 2; S 27 § 1-3
- sono da determinare anche dalle Province S 27 § 4

## SUPPELLETILE

- delle nostre camere: sia povera, pulita, ordinata RC VIII, 5

## SUPERBIA

vedi: Ambizione

## SUPERFLUO

- non ricercare cose superflue RC III, 7.
- uso dei beni per i poveri C 152 § 2

## SUPERIORI

- in generale C 96-100
- esercitano il loro ministero nella ricerca comunitaria della volontà di Dio C 24, 2°
- instaurino un rapporto di dialogo con i confratelli, pur conservando l'autorità di stabilire ciò che si deve fare C 97 § 2; 37 § 2
- permessi da chiedere ai Superiori in materia di povertà C 34 e 35
- obbedienza che si deve ai Superiori C 37 § 2 in forza del voto C 38 § 1
- l'ascrizione ad una provincia e ad una casa comporta l'avere un proprio e diretto Superiore C 66, 2°
- potestà dei Superiori C 100
- i Superiori devono ricercare un confratello che si sottrae alla comunità e alla loro autorità C 72 § 1
- dimissione di un confratello da parte di un Superiore in casi particolari C 74 § 3
- i Superiori devono essere insigniti dell'ordine sacro C 100
- sono rappresentanti legali della Congregazione, della

provincia o della casa anche davanti all'autorità civile  
C 150 § 1

#### SUPERIORE GENERALE

- figura e funzione nella Congregazione C 101, 102
- potestà sulla Congregazione e i suoi membri C 103 che può trasferire ad altra provincia S 30; 51, 9)
- può dare l'interpretazione usuale delle Costituzioni, degli Statuti e dei Decreti C 104; in casi eccezionali può dispensare dalla loro osservanza C 107, 11°; S 51, 11)
- elezione C 140; S 92; qualità che deve avere, durata nell'ufficio C 105 e scadenza dell'ufficio C 106
- facoltà del Superiore generale C 107; S 51
- convoca, presiede e scioglie l'Assemblea generale C 138; 107, 4°
- ha diritto di ammettere candidati in Congregazione C 53 § 2, 1°
- ha il diritto di ammettere ai voti C 56, 1°; e agli ordini C 107, 9°
- può dare il permesso di vivere fuori della comunità locale C 67 e anche fuori della Congregazione C 70
- può dispensare dai voti C 55 § 1; 71; 107, 9°
- può riammettere in Congregazione S 35, 1)
- ha il domicilio a Roma S 52; non è ascritto ad alcuna provincia S 29 § 1, e alla scadenza del suo mandato può scegliere la provincia S 32

#### SUPERIORE LOCALE

- ufficio del Superiore locale C 129; S 80
- designazione del Superiore locale C 130
- potestà del Superiore locale C 131; S 80
- rimozione del Superiore locale C 133
- sua responsabilità nell'amministrazione dei beni C 134
- convoca l'Assemblea domestica C 147 § 1; S 80, 3)
- Superiore di un gruppo di confratelli costituito a modo

di casa C 132  
vedi anche: Case, Superiori

SUPERIORE PROVINCIALE  
vedi: Visitatore

SUPERIORE REGIONALE  
— può essere costituito dal Superiore generale o dal Visitatore con potestà delegata C 125, 5°; S 78 § 3

SUSSIDIARIETÀ  
— principio ispiratore del governo della CM C 98  
— da rispettare nella stesura di Statuti e Decreti dell'Assemblea generale C 137, 3°  
— i beni della Congregazione sono amministrati sotto la vigilanza dei Superiori, secondo il principio di sussidiarietà C 153 § 2

TASSA  
— da corrispondere all'Economo generale per la Curia generalizia S 77, 3); 104  
— il Visitatore può stabilire una tassa per la Provincia S 104

TAVOLA  
— silenzio durante i pasti RC VIII, 4  
— lettura durante i pasti RC X, 19  
— custodia degli occhi a refettorio RC VII, 2; VIII, 3  
— inviti ad esterni col permesso del Superiore RC IX, 6  
— mortificazione in alcuni giorni RC X, 16-17

TENTAZIONI  
— modo di comportarsi di fronte ad esse RC II, 16  
— manifestare al Superiore tentazioni pericolose per un confratello RC II, 17

## TRINITÀ

- principio dell'attività e della vita della Congregazione C 20
- culto particolare a questo mistero C 48; RC X, 2

## UFFICI

- nell'amministrazione centrale C 101-119; S 51-63
- nell'amministrazione provinciale C 123-128; S 64-79
- nell'amministrazione locale C 129-134; S 80-81
- non ingerirsi nell'ufficio di altri RC V, 9
- aiutare negli uffici, quando richiesti RC V, 9
- lettura delle regole degli uffici RC XII, 14

## UMILTÀ

- una delle «cinque virtù» dello spirito della Congregazione C 7; RC II, 14; XII, 12
- necessità di acquistarla RC II, 16; sue condizioni RC II, 7; occasioni di praticarla RC X, 13-14
- fondamento della perfezione evangelica RC II, 7
- elemento ispiratore della nostra preghiera C 43

## UNIFORMITÀ

- nella vita comunitaria RC II, 11

## UNITÀ

- di vita e di apostolato nella provincia e nella Congregazione C 23
- il Superiore generale centro di unità nella Congregazione C 102
- l'uniformità conduce all'unità RC II, 11

## URBANO VIII

- ha approvato la Congregazione: Introd.

## USCITA DALLA CONGREGAZIONE

- è regolata dal diritto universale e proprio C 68
- di un confratello non ancora incorporato C 69 § 1

- può essere concessa dal Superiore generale a un confratello incorporato C 71
- può essere imposta a un confratello incorporato C 72 e 76
- chi lascia la Congregazione, o ne viene dimesso, non può esigere nulla per il lavoro in essa compiuto C 76 § 2; tuttavia va osservata l'equità e la carità evangelica C 76 § 3

vedi anche: Dimissione

#### VANGELO

- punto di riferimento per il rinnovamento della Congregazione e delle sue opere C 2, e l'approfondimento del suo spirito C 8
- renderlo effettivo, è lo scopo della nostra attività apostolica C 11
- il suo studio e la sua meditazione deve avere ampio spazio durante il seminario interno C 85, 3°
- lettura quotidiana RC X, 8

vedi anche: Massime evangeliche

#### VANITÀ

- da evitare RC XII, 3, 4

#### VESCOVI

- riverenza e rispetto loro dovuti C 38 § 2; RC V, 1
- nostra collaborazione con loro C 3 § 2
- il nostro apostolato deve essere orientato dalle loro direttive C 13
- esenzione dalla loro giurisdizione C 3; 64; 99; riguardo alle missioni RC XI, 5; cf. Breve di Alessandro VII, p. 260
- confratelli vescovi: condizioni perché abbiano voce attiva e passiva S 25 § 2

#### VIAGGI

- norme RC IX, 16

## VICARIO GENERALE

- aiuta o supplisce il Superiore generale C 108; 110; 111; 112
- elezione C 109; 140; 141
- sostituzione nell'ufficio vacante C 113
- cessazione dall'ufficio C 114; S 55-56
- partecipa di diritto all'Assemblea generale C 139, 1° e continua a partecipare alla Assemblea in corso anche dopo il termine del suo mandato S 89 § 1

## VICEPROVINCIA

- è una suddivisione della Congregazione C 121
  - tipi di Viceprovincia S 65 §§ 1, 2, 3
  - ad essa va riferito quanto viene stabilito per la provincia S 65 § 4
- vedi: Provincia

## VICEVISITATORE

- quanto viene detto del Visitatore, va applicato anche al Vicevisitatore S 67
- vedi: Visitatore

## VINCENZO (S.) DE PAUL

- notizie biografiche: Introd.
- ha proposto una vocazione particolare: Introd.
- e un patrimonio spirituale C 3 § 1
- al quale ci si deve continuamente rifare: Introd.
- il suo carisma deve essere mantenuto vivo nella Chiesa C 101
- il suo spirito deve essere approfondito: Introd., richiede fedeltà C 13; 34, e deve essere studiato nella formazione C 87 § 2
- il suo esempio come stimolo nell'attività apostolica C 13; 18
- è ricordato *nelle Costituzioni* 1; 3; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14; 18; 19; 21; 34; 38; 41; 47; 50; 51; 77; 85, 2° e 5°; 87 § 2; 101; 148; *negli Statuti*: 7 § 1; 11 § 3

vedi anche: Spirito di s. Vincenzo

#### VIRTÙ PARTICOLARI DELLA CONGREGAZIONE

- le « cinque virtù » che ne formano lo spirito C 7
- vissute nella vita comunitaria C 24
- nelle RC II

Vedi anche: Spirito della Congregazione

#### VISITATORE

- figura e funzione nella Congregazione C 123
- viene nominato o confermato dal Superiore generale C 124; S 68
- durata nell'ufficio S 68 § 1
- facoltà del Visitatore C 125; S 69
- può avere un Assistente C 126; S 73
- ha un Consiglio C 127; S 74
- sua sostituzione in caso di impedimento S 72
- convoca, presiede e scioglie l'Assemblea provinciale e ne promulga le Norme C 145; 125, 7°; S 94
- può dare disposizioni per il bene della Provincia C 125, 2°; S 71
- designa il Superiore locale C 130; 125, 4° e può rimuoverlo C 133
- può costituire un gruppo di confratelli a modo di casa e nominarvi un responsabile a modo di Superiore C 132 §§ 1 e 2
- può costituire un Consiglio di casa C 134 § 2
- può costituire un Superiore regionale C 125, 5°; S 78
- nomina un animatore vocazionale S 37 § 3
- nomina una commissione per la formazione S 41 § 2
- può concedere un'interruzione negli studi S 46
- è responsabile dell'amministrazione dei beni C 128 e rappresentante legale della provincia C 150 § 1
- può ammettere candidati per la sua provincia C 53 § 2, 2°; 125, 8°
- può ammettere ai voti C 56, 2°; 125, 8° e agli ordini C

- 125, 8°
- può dare il permesso di vivere fuori della comunità locale C 67
  - può dimettere un confratello non ancora incorporato C 69 § 2; 125, 11°
  - può dimettere anche un confratello già incorporato, in casi particolari C 74 § 3
  - deve stabilire il periodo di esercizio del diaconato C 90
- vedi anche: Case, Provincia, Superiori

#### VISITE

- ad esterni RC IX, 5, 9, 10
- ai malati XI, 8; VI, 1, 2
- a religiose RC XI, 11
- alle Figlie della Carità RC XI, 11
- ai confratelli che devono vivere soli S 14 § 1
- del Superiore generale alle province e viceprovince S 51, 2)
- del Visitatore alle case della provincia C 125, 6°

#### VITA COMUNITARIA

vedi: Comunità

#### VITA DELLA CONGREGAZIONE

- la vocazione (fine, spirito, natura) ispira e dirige la vita della Congregazione C 9
- Cristo è la regola della Missione, centro della sua vita e della sua attività C 5; 77 § 2
- vita apostolica C 10-18; S 1-12
- vita comunitaria e fraterna C 19-27; S 13-16
- voti C 3 § 3; 28-39; S 17-18
- vita di preghiera C 40-50; S 19
- formazione C 77-95; S 36-50
- organizzazione della nostra vita C 96-155; S 51-110

#### VOCAZIONE DELLA CM

- fine, spirito, natura della CM C 1-8
- deve ispirare e dirigere la vita della Congregazione C 9
- è attendere, con tutta la Chiesa, all'evangelizzazione dei poveri C 10

#### VOCAZIONI

vedi: Pastorale vocazionale

#### VOCE ATTIVA E PASSIVA

- chi ne ha diritto C 60-61
- chi ne è privo C 70; 72 § 2; S 25 e 26
- casi particolari: Vescovi, Vicari, Prefetti e Amministratori apostolici S 25; membri della Curia generalizia S 29 § 2

#### VOLONTÀ DI DIO

- da ricercare: nella corresponsabilità, insieme al Superiore, nella vita e nelle opere della comunità C 24, 2°; nella preghiera C 40 § 1; nella partecipazione al mistero di Cristo obbediente C 37 § 1
- si manifesta in molti modi RC II, 3; V, 4; C 36

#### VOTI

- nella CM si emettono quattro voti: stabilità, castità, povertà e obbedienza C 3 § 3; 28
- questi voti sono stati approvati da Alessandro VII: Introd.; vedi testo del Breve « Ex commissa Nobis » p. 260
- natura dei voti della CM C 55
- obblighi che ne derivano C 29; 34-35; 38-39
- loro rapporto con l'incorporazione alla Congregazione C 57 § 1
- diritto di ammettere ai voti C 56; 107, 9°; 125, 8°
- emissione dei voti, formule, C 58; S 24-24
- determinazione del tempo per l'emissione dei voti C 54 § 1; S 23
- dispensa dai voti C 55 § 1; 76 § 1; 107, 9°
- formazione alla conoscenza e a vivere i voti, durante il

seminario interno C 85, 5°  
vedi anche: Castità, Obbedienza, Povertà, Stabilità

#### ZELO

- una delle «cinque virtù» dello spirito della Congregazione C 7; RC II, 14
- pericoli dello zelo indiscreto RC XII, 11
- atteggiamento contrario alle massime evangeliche è la mancanza di zelo RC II, 15
- lo zelo si rinnova nella preghiera C 42

## INDICE

### COSTITUZIONI, STATUTI E REGOLE COMUNI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

	<i>Pag.</i>
Decreto della S. Congregazione per i religiosi e gli istituti secolari .....	4
Lettera del Superiore Generale Richard Mc Cullen.....	8
Decreto di promulgazione del Superiore Generale Richard Mc Cullen .....	14
Decreto di promulgazione del Superiore Generale G. Gregory Gay .....	14
Introduzione .....	16
PARTE PRIMA: La vocazione (C 1-9) .....	30
PARTE SECONDA: La vita nella Congregazione (C 1-95; S 1-50).....	38
Capitolo I – L’attività apostolica (C 10-18; S 1-12) .....	38
Capitolo II – La vita comunitaria (C 19-27; S 13-16) .....	56
Capitolo III – La castità, la povertà, l’obbedien- za e la stabilità (C 28-39; S 17-18).....	68
Capitolo IV – La preghiera (C 40-50; S 19).....	80
Capitolo V – I membri della Congregazione (C 51-76; S 20-35).....	90
1. Principi generali (C 51-52) .....	90

2. Ammissione in Congregazione (C 53-58; S 20-24) .....	92
3. Diritti e doveri dei membri della Congregazione (C 59-64; S 25-28).....	102
4. Ascrizione dei confratelli ad una provincia e ad una casa (C 65-67; S 29-34).....	110
5. Uscita e dimissione dalla Congregazione (C 68-76; S 35).....	118
Capitolo VI – La formazione (C 77-95; S 36-50) .....	124
I – La pastorale vocazionale (S 36-39).....	124
II – La formazione dei membri della Congregazione (C 77-95; S 40-50).....	128
1. Principi generali (C 77-81; S 40-42).....	128
2. Il seminario interno (C 82-86; S 43-44).....	134
3. Il seminario maggiore (C 87-90; S 45-47).....	138
4. La formazione dei Fratelli (C 91-92; S 48).....	142
5. I superiori e gli insegnanti (C 93-95; S 49-50).....	144
PARTE TERZA: L’Organizzazione (C 96-155; S 51-110).....	148
Sezione prima – Il governo (aa. 51-99).....	148
Principi generali (C 96-100).....	148
Capitolo I – L’amministrazione centrale (C 101-119; S 51-63).....	152
1. Il Superiore generale (C 101-107; S 51-54).....	152
2. Il Vicario generale (S 108-114; S 55-56).....	166
3. Gli Assistenti generali (C 115-118; S	

57-60).....170

*Pag.*

4. Gli ufficiali della Curia generalizia (C  
119; S 61-63) .....176

Capitolo II – L'amministrazione provinciale,  
regionale e locale (C 120-134; S 64-81)..... 180

1. Le province e le viceprovince (C  
120-122; S 64-66)..... 180

2. Il Visitatore e il Vicevisitatore (C  
123-125; S 67-72)..... 184

3. L'Assistente del Visitatore (C 126; S  
73)..... 196

4. Il Consiglio del Visitatore (C 127; S 74)..... 198

5. L'Economo Provinciale (C 128; S 75-77).....200

6. Le Regioni (S 78) .....204

7. Le Conferenze dei Visitatori (S 79).....206

8. Gli uffici dell'amministrazione locale  
(C 129-134; S 80-81).....206

Capitolo III – Le Assemblee (C 135-147; S  
82-102) .....214

1. Principi generali (C 135-136; S 82-85) .....214

2. L'Assemblea generale (C 137-142; S  
86-93).....218

3. L'Assemblea provinciale (C 143-146; S  
94-102).....232

4. L'Assemblea domestica (C 147) .....240

Sezione seconda – I beni temporali (C 148-155; S  
103-110) .....240

DOCUMENTI RIGUARDANTI I VOTI.....259

REGOLE COMUNI DELLA CONGREGAZIONE DELLA

MISSIONE.....	283
	<i>Pag.</i>

INDICE ANALITICO DELLE COSTITUZIONI, DEGLI STATUTI E DELLE REGOLE COMUNI DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE.....	411
--	-----